Consiglio Nazionale dei Geologi

18 novembre 2020

A 40 anni dal terremoto dell'Irpinia: "Una tragedia che fece nascere la Protezione Civile"

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/terremoto-irpinia-40-anni-tragedia-protezione-civile

ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT
quotidiano on-line indipendente

> Il Consiglio Nazionale dei Geologi, per ricordare la tragedia del 23 novembre 1980, ha organizzato un webinar disponibile per tutti

A 40 anni dal violento sisma che il **23 novembre del 1980** colpì l'Appennino campano-lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, "c'è purtroppo ancora molto da fare per **ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese**". Lo dichiara **Lorenzo Benedetto**, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea "come l'Italia sia **uno dei Paesi a maggior rischio sismico d'Europa**, a causa del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l'elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica". Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar "***Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano***" che si svolgerà **giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30** in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l'Appennino meridionale venne scosso da un sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse **danni ingenti e migliaia di morti** in una vasta area compresa **tra l'Irpinia e il Vulture**. Interi paesi nella zona epicentrale furono quasi totalmente distrutti. "Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito l'Appennino emiliano e centrale, ponendo l'Italia tra i Paesi europei a più alto rischio sismico". Queste le parole di **Pietro Aucelli**, Consigliere AIGEO e Professore associato di Geografia fisica e geomorfologia dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, in occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell'Irpinia. "Con questa iniziativa - prosegue **Aucelli** - l'AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle condizioni di pericolosità e di rischio".

È col terremoto dell'Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione Civile italiana, con a capo **Giuseppe Zamberletti**, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della Protezione Civile. "Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di

coordinamento nazionale della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò" evidenzia **Gabriele Scarascia Mugnozza**, Professore Ordinario di Geologia Applicata all'Università Sapienza di Roma, Componente del Consiglio Direttivo dell'AIGA e Presidente della Commissione Grandi Rischi. "Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista scientifico – spiega **Scarascia Mugnozza** – sia perché furono definite le faglie che generarono il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980" conclude.

Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.

webinar *organizzato da* CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI AIGA AIGeo

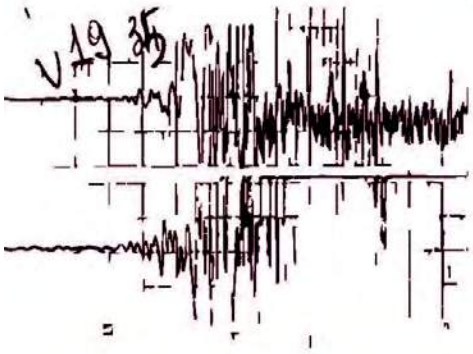

eredità ed esperienze
a 40 anni dal terremoto irpino-lucano

19 novembre 2020

Modera:
PATRIZIA SENATORE
Giornalista Rai – TG3

10,00 – 10,30 saluti istituzionali

ARCANGELO FRANCESCO VIOLO, *Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi*
DOMENICO CALCATERRA, *Presidente Ass. Italiana di Geologia Applicata e Ambientale*
VALERIO AGNESI, ***Presidente Ass. Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia***
VITO BARDI, *Presidente Regione Basilicata*
VINCENZO DE LUCA, *Presidente Regione Campania (in attesa conferma)*
SALVATORE MARGIOTTA, *Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti*

10,30 – 10,40 filmati

- **Terremoto Irpinia 1980**
- **L'on. Zamberletti e la moderna protezione civile**

10,40 – 12,20 tavola rotonda

VALERIO AGNESI, ***Presidente Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia***
LORENZO BENEDETTO, *Tesoriere Consiglio Nazionale dei Geologi*
ANGELO BORRELLI, *Capo Dipartimento Protezione Civile*
DOMENICO CALCATERRA, *Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale*
MAURO COLTORTI, *Presidente Commissione Senato Lavori Pubblici e Infrastrutture*
FABRIZIO CURCIO, *Capo Dipartimento Casa Italia*
EDOARDO COSENZA, *Università di Napoli Federico II, Presidente ReLUIS*
CARLO DOGLIONI, ***Presidente Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia***
STEFANO LAPORTA, *Presidente ISPRA*
GIOVANNI LEGNINI, *Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 (in attesa conferma)*
RUGGIERO QUARTO, *Commissione Senato Territorio, Ambiente e Beni ambientali*
SILVIA PAPARELLA, *General Manager RemTech*
GABRIELE SCARASCIA MUGNOZZA, *Presidente Commissione Nazionale Grandi Rischi*
MASSIMO SESSA, *Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici*
ARMANDO ZAMBRANO, *Coordinatore Rete delle Professioni Tecniche*

12,20 – 13,30 interventi tecnici

SALVATORE MARTINO, *Sapienza Università di Roma, AIGA*
"Il terremoto dell'Irpinia-Basilicata:
lezioni apprese dagli effetti sismoindotti in chiave di mitigazione del rischio"

GILBERTO PAMBIANCHI, *Università di Camerino, AIGEO*
"Interpretazione geomorfologica e restituzione cartografica di strutture gravitative
sismoindotte: 40 anni di ricerche (Irpinia/Basilicata 1980 - Appennino Italia centrale 2016)"

ANDREA PROTA, *Università di Napoli Federico II, ReLUIS*
"Evidenze post-sisma come stimolo per un'efficace prevenzione del rischio sismico"

ADRIANA CAVAGLIÀ, *Consiglio Nazionale Geologi*
"La STN e il contributo dei geologi durante le emergenze"

APC

La partecipazione all'evento *(codice 508-2020)*, da parte dei geologi, darà diritto all'acquisizione di n.3 crediti formativi.

red/gp

(Fonte: Consiglio Nazionale dei Geologi)

Articolo precedente

Coronavirus, dal Cnr un simulatore di contagio

il Tabloid
notizie in punta di penna

40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia che portò alla nascita della moderna Protezione Civile

iltabloid.it/2020/11/16/40-anniversario-terremoto-irpinia.html

Samantha Lombardi

“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campano-lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.

Le parole diAucelli

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l'Appennino meridionale venne scosso da un sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in una vasta area compresa tra l'Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono quasi totalmente distrutti. "Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito l'Appennino emiliano e centrale, ponendo l'Italia tra i Paesi europei a più alto rischio sismico".

Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di Geografia fisica e geomorfologia dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, in occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell'Irpinia. "Con questa iniziativa – prosegue Aucelli – l'AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle condizioni di pericolosità e di rischio".

Le affermazioni di Mugnozza

È col terremoto dell'Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della Protezione Civile. "Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò" evidenzia Gabriele Scarascia Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all'Università Sapienza di Roma, Componente del Consiglio Direttivo dell'AIGA e Presidente della Commissione Grandi Rischi.

00:00
|
01:51

“Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.

Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.

SUPERBONUS/ Le indicazioni al Festival delle assicurazioni di Milano Finanza

Asseverazione, polizze ad hoc

Estensione della copertura esistente non percorribile

DI ANDREA BONGI

Per asseverare il superbonus servono polizze ad hoc. L'ipotesi di procedere con l'ampliamento della polizza per rischi professionali già in essere non appare infatti percorribile. La costruzione di una polizza tipo, specificatamente destinata alla copertura dei rischi che gli asseveratori si assumono, incontra però alcune difficoltà tecniche dovute alla farraginosa definizione normativa del rischio assicurabile e del computo, a scalare, dei massimali previsti.

Sono queste le principali novità sullo specifico tema emerse nel corso della sessione pomeridiana del Festival delle assicurazioni di *Milano Finanza* dal titolo «Superbonus 110%, la compagnia ristruttura la casa».

Le difficoltà nel costruire un prodotto assicurativo ad hoc destinato ai professionisti asseveratori del superbonus, sono state evidenziate da Umberto Guidoni, direttore business di Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici). Si tratta di problematiche relative sia alla previsione normativa di un massimale di copertura di tipo mobile, variabile cioè sulla base del numero delle pratiche asseverate e dalla necessità di prevedere un congruo periodo temporale di copertura postuma del rischio (almeno cinque anni).

Ania, per conto delle compagnie assicurative, ha precisato Guidoni, è al lavoro per far correggere il testo normativo e rendere più chiaro, dal punto di vista della tecnica assicurativa, cosa debba intendersi con il termine di «massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni», utilizzato dal legislatore nel comma 14 dell'art. 119 del dl Rilancio.

In attesa dei suddetti interventi o perlomeno di chiarimenti in via interpretativa, le compagnie assicurative si stanno comunque muovendo offrendo ai tecnici che ne fanno richiesta, i prodotti necessari ai fini del rilascio delle suddette asseverazioni e attestazioni necessarie ai fini del superbonus.

Il ruolo delle compagnie assicurative in ambito 110% non si limita però soltanto al confezionamento delle nuove polizze per le asseverazioni tecniche.

C'è molto fermento anche per quanto riguarda la possibilità prevista dal comma 4 dell'articolo 119 del dl Rilancio che ha introdotto particolari tipologie di polizze assicurative che danno diritto ad una detrazione fiscale pari al 90% del premio annuo pagato. Si tratta, in dettaglio, di polizze assicurative di copertura del rischio sismico degli edifici, stipulate subito dopo aver effettuato gli interventi ammessi al superbonus, con cessione del credito d'imposta ad una compagnia di assicurazione.

Queste particolari polizze, grazie alla loro appetibilità fiscale, potrebbero contribuire a far crescere la percentuale di immobili oggetto di copertura del rischio sismico che nel nostro paese si posiziona su livelli bassissimi (2/3% degli immobili esistenti).

Per le principali compagnie assicurative italiane, il 110% e gli altri bonus fiscali dell'edilizia disciplinati dal dl Rilancio, costituiscono anche un'opportunità di business nell'ottica delle operazioni di cessione dei crediti fiscali.

Molte compagnie fanno parte di gruppi bancari o sono esse stesse anche istituti bancari per cui la creazioni di prodotti ad hoc per l'acquisto dei crediti e la fornitura di servizi assicurativi, costituisce una evidente ed importante opportunità di business.

© Riproduzione riservata

Elusione, pressing Ue

Multinazionali trasparenti subito. Un insieme di eurodeputati appartenente a diversi gruppi politici ha inviato una lettera alla presidenza del Consiglio Ue per spingere l'approvazione entro novembre delle rendicontazioni paese per paese delle multinazionali (Cbcr). Secondo i deputati, visto il cambio di rotta dell'Austria, che è diventata politicamente a favore della misura, all'interno del consiglio si è creata la maggioranza necessaria per rendere pubblici i dati delle multinazionali. «Come senza dubbio sapete», scrivono i deputati, «l'Austria ha recentemente cambiato la sua posizione rispetto alla proposta, questo significa che è presente una maggioranza qualificata di stati membri a sostegno dell'adozione di un approccio generale». I deputati chiedono quindi alla Germania, nel suo ruolo di presidente del Consiglio Ue, di tenere conto dei recenti sviluppi politici rispetto alla proposta legislativa. Nonostante l'introduzione della Cbcr non-pubblica, i recenti scandali globali, così come la recente ricerca accademica, hanno dimostrato che le grandi multinazionali continuano a nascondere dove fanno affari e nascondono quanto pagano di tasse, dichiarano gli onorevoli. Al contrario, una Cbcr pubblica potrebbe affrontare la segretezza che circonda le attività delle multinazionali.

Al momento, anche negli Stati Uniti si sta discutendo una proposta legislativa per introdurre la Cbcr pubblica, scrivono i parlamentari. Inoltre, numerose imprese e investitori pubblicano già queste informazioni volontariamente. Diverse ricerche hanno inoltre dimostrato che i requisiti di trasparenza di Cbcr già esistenti per le banche nell'Unione Europea hanno un incentivo molto forte contro il trasferimento dei profitti verso giurisdizioni a bassa imposizione fiscale.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

Classamenti, comproprietà a litisconsorzio necessario

In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo a un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari. Lo ha stabilito la sezione quinta della Corte di cassazione, con la sentenza n. 23161/2020 depositata in cancelleria il 22 ottobre scorso.

La vertenza riguarda un ricorso presentato contro un accertamento con cui le Entrate di Roma avevano modificato il classamento di un appartamento sito in Roma; il ricorso contro questo atto veniva presentato dall'usufruttuaria per l'intero e da uno dei due comproprietari al 50%, mentre, all'impugnazione, non partecipava l'altro nudo proprietario. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso.

Sia pure investita espressamente della questione della mancata integrazione del contraddittorio sino dal primo grado, la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava integralmente la decisione sfavorevole ai ricorrenti. La cassazione ha accolto il ricorso e stabilito la necessità di rinvio al giudice di primo grado con l'estensione del contraddittorio all'altro nudo proprietario. I giudici di Piazza Cavour hanno, quindi, stabilito che l'impugnazione dell'atto di classamento di un appartamento di cui siano proprietari più soggetti, dà luogo alla fattispecie del litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari. Infatti, non può ammettersi che tale atto possa comportare valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile rispetto ai vari comproprietari.

Nel caso in esame, non essendo stato integrato correttamente il contraddittorio nei confronti di uno dei contitolari del diritto di proprietà, la pronuncia impugnata è stata annullata e rimessa al giudice di primo grado, affinché provveda al rinnovo di tutta la procedura, previa l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altra parte necessaria allo svolgimento legittimo della vertenza. Il collegio ha stabilito che, in sede di rinvio, la Commissione provinciale regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Benito Fuoco e Nicola Fuoco

© Riproduzione riservata

La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

REGISTRO/ Ctp di Reggio Emilia

La comunione sciolta con l'1%

DI FRANCESCO RUBERA

In tema di imposta di registro, derivante da scioglimento della comunione di beni indivisi, con assegnazione del bene in natura ad un condividente e versamento, a titolo di corrispettivo, agli altri delle somme pari al valore delle quote indivise, si applica l'imposta di divisione dell'1% e non quella di vendita del 9%, atteso che quest'ultima trova applicazione limitatamente al valore della parte eccedente la sua quota originaria, ciò in applicazione dell'art. 34 del dpr 131/1986. È quanto emerge dalla lettura della sentenza della Ctp Reggio Emilia-II sez. 211/02/20, depositata il 3/11/2020. La decisione richiama i principi espressi dalla Cassazione con sentenze 17866/2010 e 20119/2012 ove ha trovato applicazione l'art. 34 del testo unico secondo la sua interpretazione letterale. In seguito al fallimento di una sas al socio accomandatario, anch'esso fallito in virtù della responsabilità illimitata e solidale ai sensi dell'art. 2313 cc, veniva escusso di un terzo del fabbricato a titolo di proprietà in comunione indivisa con la madre e il fratello. Il predetto immobile per la quota di 1/3, veniva appreso, quindi, nella massa attiva fallimentare. Trattandosi di fabbricato (indivisibile), gli altri partecipanti alla comunione, convenivano la curatela fallimentare presso il Tribunale civile per lo scioglimento della comunione indivisa, al fine di ottenere l'assegnazione della quota del fallito in parti uguali. Il tribunale, dopo aver disposto la perizia di stima assegnava la quota ai due richiedenti dietro versamento del prezzo del terzo del valore complessivo determinato dell'immobile. La tassa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione veniva determinata all'1%. L'Agenzia delle entrate, a rettifica del versamento effettuato dalle parti, rideterminava il valore della tassa di registrazione all'1% sul valore dell'intero fabbricato oggetto dello scioglimento e al 9% sulla quota del debitore escusso e trasferita dal fallimento ai due richiedenti. La Ctp, in applicazione dell'art. 34 del dpr 131/86, ha confermato la sentenza di I grado e l'operato dell'ufficio, riconoscendo la legittimità degli atti impugnati.

La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

ItaliaOggi

Diritto & Fisco

ItaliaOggi
La riforma del no profit
Il terzo settore dopo il RUNTS

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE NASCE IL REGISTRO UNICO
in edicola con
www.classabbonamenti.com

L'Agenzia ha ultimato il nuovo modello di istanza e la piattaforma informatica

Contributi, via alle domande

Da venerdì possibile l'inoltro per oltre 140 mila soggetti

DI CRISTINA BARTELLI

Tutto pronto per gli oltre 140 mila beneficiari del decreto Ristori 1 (dl 137/20) che dovranno presentare la nuova istanza. L'agenzia delle entrate ha ultimato il nuovo modello della domanda e già dal 20 novembre potrebbe aprire il canale telematico per iniziare a ricevere le domande. Si avranno a disposizione, come da decreto legge, 60 giorni per trasmettere le richieste all'Agenzia delle entrate. E potranno inoltrarle come per il primo contributo a fondo perduto anche gli intermediari. Poche le modifiche alle istanze con la casella per chi presenta fatturati oltre i 5 mln di euro. Intanto l'Agenzia ha già erogato tra i primi contributi a fondo perduto e gli indennizzi automatici 7,6 mld di euro e allo stesso tempo la procedura di controllo informatico ha consentito di bloccare chi ha provato di frodare lo strumento. «Anche quest'anno ci sono purtroppo dei soggetti che non hanno lesinato la disonestà ma sono stati individuati» dall'Agenzia delle Entrate che «ha bloccato fenomeni di diversa natura», ha osservato Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'agenzia delle entrate intervistato ieri da *Corriere Tv*, Ruffini ha poi ricordato che, come previsto dalla legge: «Il soggetto erogatore ha l'onere di effettuare i controlli sia nella fase istruttoria sia nella fase di consuntivazione».

Le nuove istanze dovranno essere presentate da quei soggetti che non avevano trasmesso la domanda, pur avendone i requisiti con il decreto rilancio, calcolati dal ministero dell'economia in 140.823 soggetti, e da coloro i quali hanno società con fatturati sopra i cinque milioni di euro (1.596 realtà) precedentemente esclusi dagli indennizzi.

Il riferimento anche per questi contribuenti sarà sempre il calo del fatturato subito da aprile 2019 rispetto ad aprile 2020 rapportato alle percentuali dei ricavi. Ma ci sono molteplici casi di partite Iva che seppur aperte e operative hanno iniziato a fatturare post aprile o ad aprile avevano fatturato zero. Rispondendo a una domanda di una partita Iva Ruffini ha, sul punto, ha evidenziato che potranno comunque inoltrare la domanda e nel modello in uscita dell'Agenzia ci sarà la casella da sbarrare. Magra consolazione, nel senso che l'importo del ristoro è dato in questo caso forfettariamente in mille euro per la partita Iva persona fisica e duemila per la partita Iva società.

> ***Per chi non ha il calo del fatturato in aprile il contributo è di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le impresese***

Si ricorda che il decreto ristori 1 ha anche fissato un tetto massimo all'indennizzo che non può essere superiore a 150 mila euro.

Per quanto riguarda la gestione dei dati Ruffini ha fornito una importante precisazione. I contribuenti devono indicare il proprio iban su cui vedere accreditare le somme degli indennizzi, il numero uno dell'Agenzia delle entrate ha sottolineato che: «L'Agenzia quelle informazioni potrà utilizzarle solo per l'erogazione del contributo non può utilizzare per altre finalità per problemi legati alla privacy».

Intanto al senato sono stati depositati oltre 1.979 emendamenti alla legge di conversione del decreto ristori 1, tra questi anche il maxi emendamento che innesta il ristori 2 al testo del ristori 1. A sua volta il decreto ristori 2 che ha collezionato 925 subemendamenti.

Tra questi un emendamento dei senatori del Pd in commissione che chiede la rimodulazione del calo del fatturato non mese su mese come previsto ora dai due decreti legge bensì su uno spazio temporale più ampio che vada da aprile a settembre 2019 su aprile settembre 2020.

Ernesto Maria Ruffini

Una correzione che se non dovesse trovare spazio nella legge di conversione potrebbe invece avere terreno fertile nella costruzione del prossimo decreto Ristori. La scelta di utilizzare il paramento di aprile è stata motivata dall'urgenza di far arrivare gli indennizzi in poco tempo.

Gentiloni, niente Imu ma una Digital tax subito

Non ci sarà alcuna reintroduzione dell'Imu sulla prima casa. È la rassicurazione del Commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni che, in audizione alla Camera dei deputati, smentisce qualsiasi reintroduzione dell'imposta municipale unica sulla prima casa, chiarendo che l'ipotesi si riferiva ad una raccomandazione formulata nell'ambito del semestre europeo 2017 destinata alle famiglie con fasce di reddito elevato che, «peraltro, non esiste più» (si veda *ItaliaOggi* del 17.10). Nell'ambito dell'esame della comunicazione sulla politica fiscale Ue, Gentiloni ha poi affermato che il passaggio graduale verso il processo decisionale a maggioranza qualificata rappresenta una priorità strategica per l'organo governativo europeo, così come la cooperazione fra stati nella lotta alla frode fiscale. Sul piano della tassazione, il Commissario ha poi ricordato che la politica di concorrenza sleale adottata da alcuni paesi a discapito di altri è oggetto, da molti anni, delle raccomandazioni-paese adottate dalla Commissione. «Con il pacchetto Next generation Eu ed i piani ad esso collegati, ci poniamo il problema di affrontare al più presto queste raccomandazioni che in più occasioni sono state rivolte ai paesi». Un impegno forte ad occuparsi speditamente della questione, dunque, specie considerata l'urgenza con cui la Commissione vuole trattare anche le negoziazioni sulla Digital tax. A detta del Commissario, infatti, le ragioni che giustificano l'introduzione di una tassa che vada a colpire i giganti del web si sono rafforzate, perché questi ultimi sono i veri vincitori della pandemia, che in questo difficile momento hanno incrementato attività, profitti e capitalizzazioni di borsa e continuano a convivere con un sistema di tassazione che appartiene al secolo scorso, legato alla presenza fisica delle imprese laddove le loro sedi sono collocate. È, pertanto, necessario intervenire subito su questo fronte. Preferibilmente, attraverso un'intesa globale in sede Ocse o G20, di cui l'Italia assumerà la presidenza di turno il 1° dicembre, che includa gli Stati Uniti, chiamati in questa sede al primo vero test per l'amministrazione americana. Il vantaggio di un'intesa globale eviterebbe che l'introduzione di una Digital tax possa accompagnarsi a delle tensioni, o peggio, ritorsioni sul piano commerciale con gli alleati Usa, ipotesi che, peraltro, si è già prospettata in passato. Inoltre, così facendo si faciliterebbe l'adozione di una misura da parte di tutti i paesi europei, inclusi quelli che traggono vantaggi dai loro rapporti con i giganti del web, senza che nessuno possa apporre dei veti. Anche se questa è la via maestra, aggiunge Gentiloni, «noi abbiamo il mandato di proporre una soluzione europea se non si riuscirà, entro i primi sei mesi del prossimo anno, a formare un'intesa globale». È chiaro, comunque, che ciò non esclude delle scelte di carattere nazionale che ci sono già. Tuttavia, vista la dimensione degli interlocutori, un accordo globale o europeo sarebbe preferibile. Fra le iniziative di lungo periodo, infine, Gentiloni ha parlato di Financial transaction tax, che dovrebbe essere proposta nel 2024.

Elisa Del Pup

© Riproduzione riservata

CONSULENZA GIURIDICA

Tremonti ambientale con cumulo

Nel caso in cui la fruizione dell'agevolazione Tremonti ambientale si possa considerare avvenuta in via definitiva determinando il «cumulo» tra la cd. Tremonti ambiente e le tariffe incentivanti, sorge il presupposto applicativo dell'art. 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 e, per rimuovere gli effetti di tale cumulo, sarà necessario attivare la relativa procedura di definizione. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 12 del 13 novembre 2020, precisando che, in linea generale, non si ritiene possibile, per i contribuenti che intendono beneficiare della «sanatoria», rinunciare alle perdite non ancora utilizzate o utilizzate solo in parte (rettificando le dichiarazioni presentate al fine di inibirne il futuro godimento), essendo necessaria comunque la restituzione di un importo calcolato sul beneficio interamente ed astrattamente fruibile. Infatti, dette perdite restano, in tal modo, nella disponibilità del contribuente che potrà beneficiarne negli esercizi futuri al fine di diminuirne il reddito dei periodi d'imposta successivi.

IO ONLINE **La risposta ad istanza di consulenza giuridica sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi**

© Riproduzione riservata

Le istruzioni dell'Istituto di previdenza dopo il via libera arrivato dall'Unione europea

Niente Cig Covid, zero contributi

Sgravio per quattro mesi. Serve la domanda all'Inps

DI DANIELE CIRIOLI

Via libera all'esonero contributivo alternativo alla Cig Covid. Dal corrente mese di novembre, e per massimo quattro mesi, i datori di lavoro che non hanno fatto richiesta di Cig (18 settimane del dl Agosto) possono fruire di uno sgravio pari al doppio dei contributi non pagati nei mesi maggio e giugno per via della Cig. Il via libera arriva dal messaggio n. 4254/2020 in cui l'Inps spiega che l'Ue ha dato l'ok all'incentivo il 10 novembre e che occorre farne domanda, ai fini della fruizione, prima di presentare la denuncia contributiva del primo mese di fruizione.

Sgravio contributivo. L'esonero è una delle due misure del pacchetto anti Covid-19 del dl Agosto a favore dei datori di lavoro: altre 18 settimane di Cig sino a fine anno; esonero contributivo di massimo quattro mesi. Le misure sono alternative: scelta una, è esclusa l'altra. Hanno accesso all'esonero tutti i datori di lavoro privati, esclusi gli agricoli, se a maggio e giugno hanno fruito della Cig Covid e per le sole posizioni aziendali destinatarie di Cig. L'esonero è operativo da agosto, ma per la concreta fruizione serviva l'ok dell'Ue che, spiega l'Inps, è arrivato il 10 novembre.

Serve la domanda. Per fruire dello sgravio, i datori di lavoro devono presentare istanza all'Inps, tramite cassetto previdenziale, per avere l'attribuzione del codice autorizzazione (CA) 2Q; in domanda vanno autocertificati i dati indicati in tabella. Ricevuta la richiesta, l'Inps verifica i dati esposti dal datore di lavoro e attribuisce il CA alla posizione contributiva con validità agosto/dicembre, dandone comunicazione sempre tramite cassetto previdenziale. L'istanza, precisa l'Inps, va presentata prima dell'invio della denuncia contributiva relativa al primo periodo in cui s'intende fruire dell'esonero. Pertanto, ad esempio, volendo fruire dell'esonero già con il mese di novembre la cui denuncia contributiva va trasmessa online entro il 31 dicembre, occorrerà inviare l'istanza entro lo stesso termine (31 dicembre) avendo cura, però, di anticiparla, rispetto alla denuncia contributiva, per il tempo utile a ricevere dall'Inps l'attribuzione del CA (2Q).

I ratei di tredicesima. L'importo dell'esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata per le ore di fruizione della Cig Covid nei mesi di maggio e giugno, moltiplicato per due con esclusione dei premi Inail. In particolare, l'esonero è pari al doppio dei contributi calcolati sulla «retribuzione persa» a maggio e giugno dai lavoratori in Cig; a tal fine, precisa l'Inps, la «retribuzione persa» va maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. Ai fini del calcolo, inoltre, si tiene conto dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta dal datore di lavoro, senza considerare eventuali incentivi contributivi fruiti a maggio e giugno.

Il tetto di fruizione. L'esonero può essere fruito in massimo quattro mesi, tenendo conto che, in ogni mese, la quota fruita non può superare l'importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro per lo stesso mese in relazione, però, a «tutti» i lavoratori dipendenti (e non soltanto a quelli che, a maggio e a giugno, erano in Cig). L'importo di esonero, pertanto, può essere fruito ed esaurito in uno o più mesi, al massimo quattro (un'eventuale eccedenza andrà persa).

Aziende chiuse. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività possono recuperare lo sgravio tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

I dati da indicare nella domanda

- Ore di Cig fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 per matricola
- Retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate per Cig
- Contributi a carico del datore di lavoro calcolati sulla retribuzione «persa» dei lavoratori
- Importo dell'esonero contributivo spettante

© Riproduzione riservata

LE PREVISIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO

Part-time verticale, per la pensione vale tutto il contratto

Pensione più vicina per i lavoratori occupati o che hanno svolto attività con part time verticale ciclico. L'anno prossimo, infatti, potranno chiedere all'Inps il riconoscimento dell'intera durata del contratto a tempo parziale nel calcolo dell'anzianità contributiva per il diritto a pensione, anche per il passato. In caso di maturazione del diritto a pensione, questa potrà decorrere non prima del 1° gennaio 2021 (esempio: soggetto 67enne occupato a part time ciclico per 8 mesi annui da 20 anni: oggi risulta aver maturato 13 anni di contributi ai fini pensionistici; il 1° gennaio potrà chiedere il riconoscimento pieno di 20 anni, sufficienti per ottenere la pensione di vecchiaia). A prevederlo è la bozza di ddl Bilancio 2021 che proroga di un anno ancora, tra l'altro, opzione donna e Ape sociale.

Part-time verticale. La novità interessa i lavoratori occupati in part-time verticale: per alcuni giorni, settimane o mesi prestano lavoro e per altri no. Attualmente l'Inps non riconosce, ai fini dell'anzianità utile per la pensione, i periodi non lavorati, benché il rapporto di lavoro duri l'intero anno. Così, chi in un anno lavora solo 8 mesi su 12, ai fini pensionistici ottiene dall'Inps il riconoscimento di sole 35 settimane su 52 (pari all'intero anno). Questo criterio, che risale agli anni 80, è stato più volte censurato dalla giurisprudenza, che ha ritenuto legittimo applicare lo stesso criterio valido per il part time orizzontale, e cioè il riconoscimento dell'intero periodo del contratto di lavoro, nei limiti della capienza della retribuzione nel minimale contributivo. È proprio tale criterio che viene esteso, a partire dal prossimo anno, con la legge bilancio ai lavoratori in part time verticale: l'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale è riconosciuta utile nell'anzianità contributiva per il diritto a una pensione, per un numero di settimane pari al rapporto tra contributi annui versati e minimale settimanale.

Opzione donna. Una volta approvata la legge Bilancio 2021 potranno incrociare le braccia le lavoratrici, pubbliche e private, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2020 avranno compiuto 58 anni (59 anni se autonome) in presenza di almeno 35 anni di contributi, che riceveranno la pensione calcolata con il sistema contributivo dopo una «finestra» di 12/18 mesi. Il personale delle scuole potrà presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

Un anno ancora di Ape sociale. Non chiuderà i battenti il 31 dicembre 2020 neppure l'Ape sociale. La misura si rivolge a chi compia, nel corso del prossimo anno, 63 anni e versi in situazione di disagio economico, dando la possibilità di ricevere, in attesa di maturare l'età per la pensione di vecchiaia (67 anni anche nel 2021), l'erogazione di un sussidio mensile d'importo massimo di 1.500 euro lordi a carico dello stato.

Congedo paternità. Anche nell'anno 2021 i papà lavoratori dipendenti dovranno fruire di sette giorni di congedo Fornero, come per le nascite avvenute quest'anno. Il particolare congedo obbligatorio è stato introdotto dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero) in via sperimentale e confermato anno dopo anno. Da ultimo la legge Bilancio 2020 l'ha esteso alle nascite e adozioni/affidamenti dell'anno 2020 incrementando la durata a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i primi cinque mesi di vita o d'ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale). Vale la pena ricordare che, poiché la legge n. 92/2012 interessa il solo settore del lavoro privato, tutta la relativa normativa (incluse le disposizioni sul congedo) non è applicabile al settore del lavoro pubblico. La legge bilancio 2021 proroga la misura a nascite, adozioni e affidamenti del 2021.

Bonus bebè. Un anno ancora di bonus bebè: nascite e adozioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Vale la pena ricordare gli importi:

- primo figlio = 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi) se l'Isee è superiore a 40.000 euro; 1.440 euro (120 euro mensili) se l'Isee è tra 7.001 e 40.000 euro; 1.920 euro (160 euro mensili) se l'Isee è tra 0 e 7.000 euro;
- figli successivi al primo = 1.152 euro (96 euro al mese per 12 mesi) se l'Isee è superiore a 40.000 euro; 1.728 euro (144 euro mensili) se l'Isee è tra 7.001 e 40.000 euro; 2.304 euro (192 euro mensili) se l'Isee è tra 0 e 7.000 euro.

Daniele Cirioli

© Riproduzione riservata

Le principali misure previdenziali

Opzione donna	Prorogata a favore di chi matura i requisiti nell'anno 2020
Ape sociale	Prorogata per tutto l'anno 2021
Part-time ciclico	Calcolo «intero» periodo (anche quello non lavorato) ai fini pensionistici
Amianto	Accelerazione erogazione bonus (domande presentate entro 2 marzo 2018)
Ticket pensioni d'oro	Durata ridotta a tre anni (sentenza Corte costituzionale)
Assegno natalità	Prorogato per gli eventi dell'anno 2021
Congedo paternità	Proroga per l'anno 2021 dell'astensione di sette giorni ai neo papà

Urbanistica 18 Novembre 2020

Titoli edilizi, permessi e Scia (anche scaduti) prorogati fino alla fine dell'emergenza Covid

di Mauro Salerno

In breve

Un emendamento al Dl 125/2020 estende la validità di certificati e autorizzazioni fino al 31 gennaio 2020

Arriva a sorpresa una nuova proroga per i permessi edilizi, anche scaduti. A introdurla un emendamento approvato dal Senato al decreto Covid (Dl 125/2020) in fase di conversione da parte del Parlamento. Il provvedimento, licenziato da Palazzo Madama, è ora all'esame della Commissione Affari sociali della Camera e dovrebbe arrivare in Aula venerdì 20 novembre.
La novità è contenuta nell'articolo 3-bis, introdotto dal Senato al decreto da convertire entro il 6 dicembre. La misura stabilisce la proroga generalizzata degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (con l'esclusione del Durc),andando a ritoccare la data riportata nel decreto Cura Italia (Dl 18/2020, art. 103, comma 2) , primo provvedimento in cui era apparsa una proroga di questo tipo. Quel decreto prorogava la validità di tutti gli attestati e permessi comunque denominati (a condizione che fossero in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020) per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Sostituendo la data dello scorso 31 luglio con la fine dello stato di emergenza, l'emendamento attua una proroga di tutti i permessi , sia per quelli in essere che per quelli scaduti tra il primo agosto scorso e la data di entrata in vigore del Dl Covid.
Viene infatti introdotta una clausola (il nuovo comma 2-sexies all'art. 103) che stabilisce che, oltre agli atti in essere, anche gli atti scaduti tra il primo agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 125, qualora non siano stati rinnovati, debbano intendersi validi e soggetti alla nuova disciplina di proroga dettata dall'emendamento. Cioè «conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza», stabilito al prossimo 31 gennaio.
La proroga riguarda anche la Scia, le segnalazioni certificate di agibilità, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, le autorizzazioni paesaggistiche e quelle ambientali, oltre al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

L'unica eccezione prevista è per i documenti unici di regolarità contributiva, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria prevista dal Dm Lavoro del 30 gennaio 2015. Sempre in materia di Durc, l'emendamento lascia inalterato quanto previsto dall'ultimo decreto Semplificazioni (Dl 76/2020, articolo 8 , comma 10) . Come spiega il dossier della Camera, questo significa che «la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva», già stabilita dal decreto Cura Italia «non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il Durc - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76».
Facile immaginare che l'emendamento con la nuova proroga finisca per creare più di qualche problema di interpretazione nei confronti delle imprese e soprattutto delle amministrazioni chiamate a gestire la validità dei certificati, in particolare di quelli già scaduti. Non è un caso che, durante il passaggio in commissione, la norma sia stata contestata dal ministero della Giustizia che ha dato parere contrario all'emendamento, proprio perché facendo rivivere provvedimenti ormai scaduti rischia di creare problemi sul piano applicativo.

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Personale 18 Novembre 2020

Al via (finalmente) le domande per l'anticipo del Tfr/Tfs

di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi

In breve

Lo ha annunciato ieri l'Inps che ha pubblicato la circolare 130/2020 con le regole dell'operazione

Da oggi gli ex dipendenti pubblici possono presentare domanda per l'anticipo del Tfs/Tfr previsto dall'articolo 23 del decreto legge 4/2019. Lo ha annunciato ieri l'istituto di previdenza che al contempo ha pubblicato la circolare n. 130/2020 in cui riassume le regole dell'operazione e fornisce alcune precisazioni.

L'anticipo del Tfr/Tfs è un'operazione tramite cui l'ex dipendente statale può ricevere subito fino a 45.000 euro del suo trattamento invece di aspettare gli ordinari tempi di erogazione (uno o due anni dal pensionamento, che nel caso di utilizzo di quota 100 si aggiungono all'anticipo consentito da questo canale determinando così un tempo di liquidazione che può arrivare a 6-7 anni). Il pagamento immediato avviene tramite l'intervento di una banca tra quelle che aderiscono al relativo accordo quadro, con applicazione di un onere contenuto di finanziamento che grava sul pensionato.
La procedura comporta la necessità di chiedere all'ente erogatore del Tfr/Tfr (che può essere l'Inps o l'ex amministrazione di appartenenza nel caso in cui sia quest'ultima a erogare la prestazione) la certificazione del diritto all'anticipo. Entro 90 giorni viene rilasciata la certificazione o rigettata la domanda. In caso di esito positivo occorre presentare la domanda all'istituto di credito.
A fronte di ciò, nella circolare 130/2020, Inps precisa che possono chiedere l'anticipo solo i pensionati con trattamento di vecchiaia o anticipata o quota 100. Sono esclusi canali con altri requisiti, quali quelli riservati alle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e ai Vigili del fuoco (a cui vanno aggiunte altre casistiche tra cui chi ha utilizzato altri canali di accesso a pensione quali opzione donna e Ape sociale). L'importo ceduto non può essere soggetto a sequestro, pignoramento od esecuzioni forzate e il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal Tfr/Tfs.

La certificazione al diritto, che l'Inps deve rilasciare entro 90 giorni dalla richiesta, non ha una scadenza e il contratto di anticipo finanziario diventa operativo solo dopo che la sede dell'istituto competente per territorio conferma il via libera dell'operazione a seguito dell'informazione relativa al contratto ricevuta dall'istituto di credito. Quest'ultimo viene rimborsato dall'Inps che trattiene l'importo dovuto dal Tfs/Tfr che spetta al pensionato.
La domanda all'Inps può essere presentata tramite patronato, oppure direttamente dal cittadino digitando nel sito Inps il termine “quantificazione” e scegliendo o il servizio “simulazione del Tfs o invio domanda di quantificazione del Tfs” oppure “richiesta quantificazione Tfr per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione Tfr-Domanda”. In entrambi i casi nella domanda si deve indicare se si sceglie l'anticipo secondo il Dl 4/2019 o la cessione ordinaria del trattamento (che è sempre possibile e comporta però che il pensionato tratti direttamente con la banca le condizioni dell'operazione).
Per quanto riguarda le banche aderenti all'iniziativa, ieri sera sul sito www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr erano elencati nove istituti di credito tra cui Cassa centrale banca che riunisce numerose banche di credito cooperativo.
Infine, nella circolare a proposito della cessione ordinaria di Tfr/Tfs, viene affermato che non è più perentorio il termine di 15 giorni lavorativi per la validità della certificazione dell'importo del trattamento rilasciata dall'Inps ai fini della cessione. Le strutture territoriali avranno 30 giorni di tempo (non perentori), a seguito dell'avvenuta conclusione del contratto di cessione, per effettuare le verifiche necessarie per confermare l'importo già certificato.

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Urbanistica 18 Novembre 2020

Rigenerazione urbana a caccia di strategia: 21 piani in otto anni

di Giorgio Santilli

In breve

Ance: stanziati 5,2 miliardi divisi tra programmi con iter complessi che non decollano. La spesa è intorno al 20%. Buia: «Serve un piano nazionale»

In otto anni ben 21 piani fra nazionali ed europei, bandi, capitoli di spesa con risorse stanziate per un totale di 5,2 miliardi. Una cifra non trascurabile, che però è stata effettivamente spesa per una quota che non supera il 20 per cento a causa di meccanismi farraginosi e burocratici, iter inutilmente complessi, mancanza di coordinamento fra le varie iniziative. È un'altra delle possibili fotografie della rigenerazione urbana in Italia, scattata ieri dall'Ance, con il presidente Gabriele Buia in audizione alla commissione Ambiente e Territorio del Senato. Fotografia di una frammentazione estrema, desolante, di tante false partenze, di una priorità politica - dichiarata almeno a parole da molti anni - che non riesce a trovare una strategia, una politica stabile e condivisa. Né un interlocutore e un punto di riferimento stabile e visibile, visto che fra le molte cose che vengono rimproverate alla politica è l'assenza - anche questa da molti anni - di una delega specifica per le aree urbane o metropolitane dentro il governo, un ministro o un sottosegretario ad hoc. Non a caso fra le richieste dell'Ance c'è una cabina di regia che governi le politiche urbane.

Il caos, anche a distanza di anni, raramente traduce i fondi in bilancio in città più vivibili. Raramente riesce a coinvolgere risorse, energie e progetti privati. Tentativi che risalgono agli anni '80 e '90, con le sigle più strane, i Pru, i Prusst, gli articoli 18, le zone O, i piani città, i due bandi per le periferie. La ricerca dell'Ance si limita a considerare gli ultimi otto anni, dal «piano città» del governo Monti in avanti, ma dà numeri estremamente significativi dell'impasse e della palude: «Molto rumore per nulla, la tragicommedia della rigenerazione urbana in Italia», è la sintesi nel titolo del documento presentato da Buia.L'obiettivo dei costruttori dell'Ance - ma anche di tutta Confindustria considerando le dichiarazioni del presidente Carlo Bonomi e quelle della presidente di Assoimmobiliare Silvia Rovere riportate nell'articolo a fianco - è di avere un piano nazionale per la rigenerazione urbana che possa esprimere una politica unitaria e accedere ai finanziamenti garantiti dal Recovery Plan e dai fondi strutturali Ue 2021-27.

La grande occasione di rimettere in moto le nostre città, farle accelerare, non va sprecata. Per il futuro nuove opportunità arrivano anche dal programma «Qualità dell'abitare» sbloccato proprio in questi giorni dalla ministra alle Infrastrutture, Paola De Micheli, e dal sottosegretario Salvatore Margiotta, con un bando finanziato per ora con 853,8 milioni (ma anche qui le procedure sono estenuanti con la richiesta di finanziamenti da parte dei comuni sulla base di progetti che vengono poi messi in graduatoria sulla base dei criteri scelti). Ma ci sono anche gli 8,5 miliardi stanziati in quindici anni per piccoli appalti comunali destinati al miglioramento del decoro e alla riduzione dei fenomeni di marginalità sociali ma che possono essere anche utilizzati come catalizzatori di progetti urbani più ampi. Poi c'è la grande attesa per il Recovery Plan - che incrocia priorità della rigenerazione urbana come la rivoluzione verde, le infrastrutture per la mobilità e l'equità sociale - ma dove la partenza in Italia è stata disastrosa, all'insegna della «grande confusione»: nella prima fase di raccolta delle proposte da ministeri e amministrazioni territoriali, il comitato interministeriale per gli Affari europei ha raccolto 77 proposte, da 22 diversi centri decisionali per un ammontare di 180 miliardi.

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Personale 18 Novembre 2020

Pa, 6,7 miliardi non fermano lo sciopero

di Gianni Trovati

In breve

Proclamata l'agitazione nazionale del pubblico impiego per il 9 dicembre

I fondi aggiuntivi messi dalla legge di bilancio per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e le assunzioni extra nei ministeri non fermano l'agitazione sindacale. Che anzi sale di livello con la proclamazione dello sciopero nazionale del pubblico impiego per il 9 dicembre, il giorno dopo l'Immacolata.

La decisione è destinata ad accendere le polemiche perché arriva all'indomani dell'avvio di una manovra che porta a 6,7 miliardi il costo complessivo dei rinnovi contrattuali e mette 3,6 miliardi fra 2021 e 2033 per le assunzioni nei ministeri extra rispetto ai tetti di spesa e ai limiti del turn over (Enti locali & edilizia di ieri). Ma nasce per una miscela di ragioni politiche e numeriche.

Fra le prime c'è l'irritazione dei sindacati per essere stati convocati dal premier Conte "a cose fatte", con il testo già (quasi) definito e approvato dal consiglio dei ministri. Di qui la bocciatura a tutto campo, che riguarda anche le «risorse insufficienti per una giusta riforma fiscale».

Sui numeri invece la battaglia fra governo e sindacati è in corso da settimane. Con i 400 milioni aggiuntivi in manovra, il fondo per il rinnovo dei contratti nella Pa statale supera quota 3,7 miliardi, e il costo complessivo per la finanza pubblica determinato dal fatto che Regioni, enti locali, sanità e università devono garantire con fondi propri gli stessi aumenti della Pa centrale sale a quota 6,7 miliardi. L'ultimo contratto rinnovato, quello del 2016/2018 arrivato dopo dieci anni di blocco, era costato allo Stato 2,85 miliardi, e al complesso della Pa poco più di 5 miliardi. E aveva garantito un aumento medio da 85 euro, pari al 3,48% della massa salariale.

Con questi presupposti, quanti soldi può portare il nuovo contratto? Le calcolatrici della Funzione pubblica indicano un beneficio del 4,15%, cioè due volte e mezzo l'indice del costo della vita (Ipca) che dovrebbe guidare i rinnovi. Tradotto, significa 107 euro lordi al mese. Che i sindacati contestano. Perché, sostengono, dal calcolo vanno esclusi i 500 milioni dell'indennità di vacanza contrattuale, i 250 dell'«elemento perequativo» (l'extra dato agli stipendi più bassi per compensare gli effetti degli aumenti sul bonus da 80-100 euro) e i fondi per le indennità specifiche delle Forze di polizia e sicurezza. Così "ripulito", l'aumento sarebbe poco sopra gli 80 euro. Troppo pochi per recuperare l'eredità del lungo congelamento contrattuale. Per questo la richiesta sindacale era di 1,5 miliardi. Sono arrivati 400 milioni. E lo sciopero. «Qualcuno pensa di bloccare l'Italia e mettere a rischio la già fragile tenuta sociale del Paese che proviamo a difendere in questa guerra», replica dura la ministra della Pa Fabiana Dadone.

Meno complicato appare il confronto del governo con i sindaci ,che ieri hanno aperto l'Assemblea annuale dell'Anci in forma interamente digitale a causa del Covid. I loro bilanci continuano a soffrire, in manovra c'è un miliardo e la possibilità di usare anche nel 2021 i residui dei fondi anti-crisi stanziati in questi mesi. Ma servono «nuove misure di sostegno», spiega il presidente dell'Anci Antonio Decaro.

Tutti questi temi si riverseranno sulla Camera, dove il testo dovrebbe finalmente arrivare tra stasera e domattina. Nel frattempo l'ufficio di presidenza della commissione Bilancio si porta avanti con una riunione questo pomeriggio per definire i tempi dell'esame della legge di bilancio. Sindacati e Confindustria apriranno il ciclo di audizioni lunedì, che sarà chiuso dal ministro dell'Economia in serata. Martedì sarà il turno di Bankitalia, Istat, Corte dei conti e Upb.

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Urbanistica 18 Novembre 2020

Legge urbanistica, il Mit riapre il cantiere normativo: per il team di esperti c'è anche il nome di Boeri

di Massimo Frontera

In breve

Il sottosegretario Margiotta: pronta la riforma del Testo unico edilizia

A quasi 70 anni dalla prima legge urbanistica - e vari tentativi che hanno avuto origine sia dentro che fuori dal Parlamento - si sta per riaprire il cantiere normativo per definire una nuova norma nazionale per superare e armonizzare le regole di cui si sono ormai dotate tutte le Regioni. Ad annunciare il nuovo tentativo unitario è il sottosegretario alle Infrastrutture, Salvatore Margiotta, intervenendo all'assemblea annuale di Confindustria Assoimmobiliare. Il percorso prevede la nomina - con futuro decreto Mit - di un gruppo di esperti di cui, secondo indiscrezioni faranno parte, tra i tecnici esperti, l'avvocato Bruno Barel (dello studio BM&A di Treviso), Pierluigi Mantini, ex parlamentare e avvocato esperto di lungo corso di diritto urbanistico e appalti pubblici. Tra i nomi noti in predicato per far parte del gruppo c'è anche Stefano Boeri, l'ideatore del bosco verticale, un concept che l'architetto milanese sta realizzando in vari paesi e che ha dato a Boeri notorietà mondiale. Il lavoro di questo team di esperti sarà su due fronti. Uno è appunto quello della legge urbanistica, l'altro è quello del disegno di legge sulla rigenerazione urbana, centrato sul Ddl Ferrazzi in Senato.

«Bisogna avere l'ambizione di mettere mano a una legge urbanistica complessiva ampiamente intesa che superi lo "spezzatino regionale" in materia - ha esordito Margiotta parlando all'evento di Assoimmobiliare -. Però contemporaneamente, poiché i tempi di una nuova legge urbanistica possono portarci lontano, dobbiamo utilizzare gli strumenti parlamentari che abbiamo a disposizione per dare alcune risposte e segnare alcuni punti». La legge sulla rigenerazione urbana in discussione alla commissione Ambiente del Senato presentata da Andrea Ferrazzi, cui si sono sommate ulteriori proposte di legge, può essere una occasione per dare prime importantissime risposte prima che si metta mano a una legge urbanistica più generale: ho proposto di istituire un gruppo di lavoro di esperti al ministero delle Infrastrutture che possano però svolgere questo ruolo contemporaneamente, cioè da un lato scrivere la nuova legge e dall'altro lavorare a supporto del lavoro parlamentare che si sta facendo sulla legge sulla rigenerazione urbana».

In tema di trasformazione del territorio, il sottosegretario ha anche annunciato la prossima conclusione di un lavoro avviato anni fa per aggiornare il Dpr 380/2001, sul quale non hanno lavorato gli uffici del Mit bensì una commissione del Consiglio superiore dei Lavori pubblici. «Il testo unico dell'edilizia è quasi pronto», ha assicurato Margiotta. Si tratterà di capire se questo testo - una volta licenziato dal massimo organo tecnico dello Stato dopo tre anni di lavoro - sarà pronto per essere approvato (probabilmente attraverso una legge delega), oppure se serviranno ulteriori passaggi e/o revisioni. Anche in questo caso - così come per il lavoro sulla legge urbanistica - l'aggiornamento del 380 non può ignorare il cantiere normativo aperto in Senato sulla rigenerazione urbana. «Alcuni degli aspetti complessi che pur troverebbero spazio più giustamente nella legge di rigenerazione urbana, possono essere affrontate già nel testo unico dell'edilizia: il nostro sforzo è di fare una cosa molto buona sul 380, anche ampliandone la portata», ha concluso Margiotta.

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Fisco e contabilità 18 Novembre 2020

Aran, la chiamata in servizio nelle festività infrasettimanali senza motivi eccezionali è anticontrattuale

di Arturo Bianco

In breve

Può risultare una misura elusiva della corretta applicazione del trattamento normativo ed economico

I Comuni possono motivatamente stabilire che le festività infrasettimanali vadano al di fuori del turno, per cui in queste giornate l'indennità non sarà corrisposta. Se chiamano i propri dipendenti a svolgere attività in queste giornate devono loro riconoscere il compenso per le giornate festive. Se queste chiamate in servizio fuoriescono dall'ambito della eccezionalità, si stanno eludendo le norme contrattuali e, come conseguenza inevitabile, occorre essere consapevoli che si sta arrecando al proprio ente un danno che deve essere parametrato sui costi aggiuntivi che si determinano.

Sono queste le indicazioni contenute nel parere Aran CFL117, che per la parte in cui riconosce il diritto alla erogazione del compenso per le giornate festive conferma le precedenti indicazioni interpretative, ma che ha un carattere innovativo in primo luogo per il brusco richiamo alla violazione contrattuale determinata dall'abituale richiamo in servizio dei dipendenti durante le giornate festive infrasettimanali e inoltre per l'indicazione che l'esclusione delle festività infrasettimanali dalla turnazione si pone in antitesi rispetto alla logica contrattuale, per la quale questo istituto si giustifica con l'esigenza di garantire la continuità del servizio. Sul terreno pratico, per fare un esempio, il richiamare in servizio i vigili cui viene corrisposta la turnazione per la giornata di festività infrasettimanale del Santo Patrono, una volta che queste giornate sono state escluse dalla turnazione, non può essere configurata come un evento eccezionale o straordinario, visto che siamo in presenza di un impegno che tutti gli anni richiede lo svolgimento di attività aggiuntive che sono da ritenere quindi come ampiamente previste. Pare proprio che il parere assuma il rilievo di un monito preventivo a non usare in modo distorto le norme contrattuali.

Nel giudizio dell'Aran alla scelta di un ente di non considerare comprese nell'orario di lavoro le giornate di festività infrasettimanali consegue automaticamente la mancanza di prestazione lavorativa e, quindi, il venire meno per quelle giornate della turnazione. Ai dipendenti che siano chiamati in via eccezionale a svolgere la propria prestazione lavorativa in queste giornate va applicato l'articolo 24, comma 2, del contratto 14 settembre 2000, cioè deve essere riconosciuto equivalente riposo compensativo oppure va liquidato il compenso per lavoro straordinario festivo.

Le amministrazioni che danno corso alla esclusione dalla turnazione delle attività festive infrasettimanali devono essere consapevoli che compiono una scelta che le mette su un binario completamente diverso rispetto alla logica che è alla base dell'attivazione di questo istituto. Ma devono soprattutto sapere che la chiamata dei dipendenti al di fuori di circostanze «eccezionali e straordinarie potrebbe risultare una misura elusiva della corretta applicazione del trattamento normativo ed economico», cioè una scelta illegittima, e in quanto determina un costo aggiuntivo può integrare i presupposti per la maturazione di responsabilità amministrativa e/o contabile.

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Personale 18 Novembre 2020

Il divieto di cumulo degli impieghi vale per tutti i manager pubblici

Stampa

di Pietro Alessio Palumbo

In breve

Il vincolo d'incompatibilità con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, serve a tutelare l' imparzialità dello Stato

L'ambito di applicazione della disciplina in materia di incompatibilità e cumulo d'impieghi va intesa tale da ricomprendere sia i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato contrattualizzato, sia quelli rimasti in regime di diritto pubblico, sia i lavoratori professionali con rapporto a tempo determinato o part-time al di sopra di certi limiti, sia coloro che svolgono incarichi onorari, sia coloro che sono legati alla Pa per effetto di un contratto di diritto privato anche di natura autonoma. Quel che conta, hanno precisato le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 25369/2020 affrontando il caso del direttore generale di un ente del Ssn, è lo svolgimento di funzioni in qualità di «agente dell'amministrazione pubblica», da cui deriva, in ogni caso, il rispetto del primario dovere di esclusività.

Il conflitto (anche potenziale) d'interessi

Il Testo unico del pubblico impiego specifica che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti, incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. In tutti i casi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'amministrazione è tenuta a verificare necessariamente le situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi, adoperandosi così ad assicurare il più efficace rispetto dell'«obbligo di esclusività». Dovere che risponde al buon andamento, all'imparzialità e alla trasparenza dell'amministrazione; e che è di carattere primario, potendo a esso derogarsi solo nei casi, tassativi, espressamente elencati dal Tupi. L'eventuale illecito in questione - si badi - è un illecito amministrativo che non ha natura fiscale-tributaria-finanziaria, ma è riconducibile alla disciplina del pubblico impiego.

La "reputazione" dello Stato

Le pubbliche amministrazioni sono determinanti per la reputazione e quindi l'affidabilità dello Stato. Requisiti che a loro volta hanno grande rilevanza dal punto di vista economico. Pertanto, grazie alle sollecitazioni Ue e dell'organizzazione internazionale del lavoro anche nel nostro ordinamento si è progressivamente diffusa l'esigenza di puntare su Pa organizzate in modo da tutelare la legalità e l'etica dell'agire del pubblico funzionario. A questa logica risponde la disciplina generale in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi del lavoro pubblico. Si tratta di una normativa volta a garantire l'obbligo di unicità d'impiego che ha primario rilievo in quanto trova il proprio fondamento nella Costituzione. Con l'articolo 98 i costituenti, nel prevedere che i pubblici impiegati sono al servizio «esclusivo» della Nazione hanno voluto fortificare il principio di imparzialità dello Stato, sottraendo da condizionamenti di potere tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa «alle dipendenze» - in senso lato - delle pubbliche amministrazioni.

Gli incarichi "fiduciari"

I rapporti di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario del Ssn sono regolati da contratti di diritto civile, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, stipulati in osservanza di norme privatistiche. Ebbene nonostante le evidenti caratteristiche "fiduciarie" degli incarichi in questione, e proprio al fine di ridurre l'ambito della discrezionalità politica (che comunque permane nella scelta degli stessi) per le sezioni unite deve affermarsi l'«esclusività» di questo rapporto, con correlata incompatibilità con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo. Il fine è l'integrità dello Stato. Al di là di ogni ragionevole dubbio.

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Amministratori 18 Novembre 2020

Mattarella all'Anci: basta polemiche scomposte

di Lina Palmerini

Stampa

Parla ai sindaci, in collegamento video per l'assemblea dell'Anci, ma, in realtà, non sembrano gli unici interlocutori a cui si rivolge perchè ieri Sergio Mattarella ha messo sul tavolo l'aspetto più controverso di questa seconda ondata del virus: la conflittualità che si è accesa tra Governo e territori. E dunque, pure i presidenti di Regione potevano considerarsi destinatari di quel messaggio che invita a «non disperdersi in polemiche scomposte o nella rincorsa a illusori vantaggi di parte». Il virus, dice, è un nemico che può sconfiggere tutti e dunque in quella gara che si è scatenata tra Governatori, ministri, primi cittadini, potrebbero non esserci vincitori ma solo vinti. «Serve senso di responsabilità per creare convergenze e collaborazione e andare nella stessa direzione», questo secondo il capo dello Stato, è oggi il primo comandamento delle istituzioni e di chi le rappresenta perché il gioco dello scaricabarile è stato ormai scoperto dai cittadini. E non premia. Tant'è che dà un consiglio pratico ai sindaci: di decidere senza timore di impopolarità. «I Comuni - dice - possono ricorrere al potere di ordinanza prevedendo disposizioni legate alle condizioni del loro territorio rispetto a quelle nazionali o regionali. La salute è un diritto fondamentale. Il dovere di tutelarla richiede che non si esiti ad assumere le decisioni necessarie».

Ma tra le decisioni mancanti – e per lui necessarie – c'è forse anche quella che si aspettava dal premier, ossia che prendesse una iniziativa per far nascere in Parlamento un luogo di collaborazione tra maggioranza e opposizione. Del resto, è stato lo stesso Mattarella con una serie di incontri – tra cui proprio con Conte e con i presidenti delle Camere – a spingere in quella direzione senza però averne ancora visto un buon esito. Tant'è che ieri ha di nuovo incontrato Roberto Fico. Incontro derubricato dai portavoce a "colloquio di routine" ma è proprio la routine che ora è un po' straordinaria. Nel senso che si prova a costruire un luogo parlamentare - conferenza di capigruppo o commissione tipo Copasir - per avviare un dialogo bipartisan. Quello che si sa è che il presidente della Camera sta molto spingendo - lui è più favorevole a un comitato di capigruppo – che pure la Casellati è molto impegnata anche se al Senato preferirebbero l'altra formula. Al Quirinale non esprimono preferenze sulla composizione ma si continua a spingere per arrivare a un approdo.

Tra l'altro dopo le svariate offerte di collaborazione di Berlusconi, si è aperto un varco e pure le resistenze di Salvini (una delle condizioni della Lega è di non esaminare i nuovi Dl Sicurezza) potrebbero essere messe alla prova. Il punto però è che le resistenze sembrano reciproche. Per esempio, sulla proposta del doppio relatore alla legge di bilancio, sembra ci sia molta freddezza sia a Palazzo Chigi che al Mef. Il problema sono i nodi ancora irrisolti nei 5 Stelle che legano le mani di Conte e pure le sue stesse paure di aprire a giochi che possano escluderlo.

Ma ieri, nel suo discorso, Mattarella ha voluto anche cercare un dialogo con i «concittadini». «Liberi ma proprio per questo responsabili», è stato il cuore del suo appello invitandoli a rispettare le precauzioni – mascherine, distanziamento, igiene – «per convinzione, non per imposizione». E ricorda quello che tutti hanno imparato dalla cronaca. «Nessuno si lasci ingannare dal pensiero "a me non succederà": ci sono stati innumerevoli casi di persone che pensavano così e sono state investite dal virus». Uno per tutti Trump. Infine, ma non ultima nelle considerazioni di Mattarella, l'Europa che «finalmente si è mostrata all'altezza dei suoi compiti». Cita il Recovery Fund e la necessità di usare al meglio quelle risorse ma glissa sui ritardi italiani che però ha ben presente.

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Urbanistica 17 Novembre 2020

Rigenerazione urbana, i costruttori contro la frammentazione dei piani: serve regia unica

di Mauro Salerno

In breve

Demolizione e ricostruzione devono diventare prassi ordinaria. Via gli standard rigidi pensati all'epoca dell'espansione delle città

Un piano nazionale per la rigenerazione urbana, con «una cabina di regia centrale» e finanziamenti «garantiti dal Recovery fund e dai fondi Ue 2021-2027». È la richiesta avanzata dal presidente dell'Ance (l'Associazione nazionale dei cotruttori edili) Gabriele Buia, ascoltato in audizione dalla commissione Territorio e Ambiente del Senato, in merito ai disegni di legge sulla rigenerazione urbana.

«Le città sono il fulcro di qualsiasi strategia di sviluppo sociale ed economico - ha detto Buia. Dopo anni di logoramento e di richieste inascoltate il legislatore deve decidere se avviare finalmente una politica concreta per le città o lasciare che la rigenerazione rimanga un argomento da convegni, tollerando il degrado che ormai aggredisce anche i centri storici urbani e non solo le periferie».

Buia ha stigmatizzato la frammentazione delle politiche urbane degli ultimi anni che ha prodotto Piani città e Piani periferie rimasti al palo. In particolare il Piano città del 2012, dopo sette anni risulta anciora tutto bloccato ed è stata prevista la nomina di un commissario per accelerare. Il Piano periferie del 2014, secondo la Corte dei Conti, si trova ancora un uno stato di avanzamento «embrionale». Mentre l'analogo programma varato nel 2015 , a quattro anni dallo stanziamento delle risore, dunque l'anno scorso, aveva avviato solo 24 progetti su 120 (20%), a fronte di una previsione che scommetteva sulla conclusione di almeno un terzo dei progetti per quella data.

Criticata anche la polverizzazione delle richieste sul Recovery fund avanzate dai ministeri per le politiche sulle città «che ha prodotto 77 proposte dei ministeri, con la creazione di altri 22 centri decisionali (ministeri, dipartimenti) per complessivi 180 miliardi». Dall'Ance è arrivata allora la richiesta di una legge con «semplici norme generali e imprescindibili, rinviandone l'attuazione alle Regioni, ma attribuendo ai Comuni la possibilità di individuare immediatamente gli ambiti dove avviare gli interventi». Punto di partenza dovrebbe essere la revisione delle norme che disciplinano l'urbanistica e «che risalgono ad anni come il 1942 e il 1968 dove le priorità erano l'espansione e la creazione di nuovi alloggi non la riqualificazione come oggi, dove la demolizione e ricostruzione deve diventare una prassi, aiutata da norme flessibili».

Sulla rigenerazione Buia ha presentato una proposta articolata in sette punti. Al primo posto c'è la realizzazione di una cabina di regia centrale per le politiche urbane «che faccia da riferimento anche per gli operatori privati». Gli altri punti sono la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi di rigenerazione; il finanziamento del piano con i fondi Recovery e le risorse europee 2021-2027; la definizione di ambiti di intervento comunali dove i privati possano proporre anche interventi singoli senza attendere l'approvazione di «piani integrati, comunque denominati»; il superamento delle rigidità sugli standard edilizi previsti dal Dm 1444/1968 «e di tutte le norme che condizionano la rigenerazione»; l'introduzione di un sistema di «incentivi (urbanistici, economici) per rendere integralmente sostenibile la rigenerazione e consentirne un'attuazione veloce e diffusa»; infine, l'uso della «leva fiscale per premiare le politiche di rigenerazione».

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Incentivi tecnici a dipendenti di amministrazione diversa da quella appaltante: i rilievi della Corte dei Conti

IP lavoripubblici.it/news/2020/11/ENTI-LOCALI/24634/Incentivi-tecnici-a-dipendenti-di-amministrazione-diversa-da-quella-appaltante-i-rilievi-della-Corte-dei-Conti

18 novembre 2020

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

18/11/2020

685 volte

Quello degli **incentivi ai tecnici della pubblica amministrazione** è un argomento di cui abbiamo dimenticato la data di inizio ma non le problematiche e i dissapori creati a regola d'arte tra professionisti di diversa estrazione (liberi e dipendenti pubblici).

Incentivi ai tecnici della pubblica amministrazione: i rilievi della Corte dei conti

L'argomento torna alla ribalta con la **delibera 6 ottobre 2020 n. 87** emesso dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna a seguito della richiesta di parere della Provincia di Modena in riferimento alla legittimità di un accordo o convenzione fra Enti locali al fine di utilizzare il personale dipendente dell'Ufficio tecnico di altra amministrazione, chiedendo se il tecnico dipendente pubblico posto in ausilio all'amministrazione appaltante possa essere remunerato, per l'attività di verifica del progetto di una opera pubblica ex art. 26 lettera c del Codice dei contratti, tramite l'utilizzo degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall'art. 113 del Codice stesso e già accantonati all'interno del quadro economico del progetto dell'opera pubblica e nel relativo capitolo di spesa, precisando nella richiesta di parere che "*l'accordo in sottoscrizione dovrebbe quindi prevedere espressamente la remunerazione di tale attività di verifica tramite il trasferimento di dette somme dall'amministrazione committente i lavori, a favore di quella che mette a disposizione l'ufficio tecnico al fine dell'attività di verifica*".

Incentivi ai tecnici della pubblica amministrazione: le considerazioni di Luigi Oliveri

Potremmo scrivere fiumi di parole, ma l'argomento è stato brillantemente commentato sul suo **Blog** da **Luigi Oliveri** e riteniamo non serva aggiungere altro alle sue considerazioni che riportiamo di seguito integralmente.

Le indicazioni della Sezione Emilia Romagna della Corte dei conti, con **delibera 6 ottobre 2020 n. 87** sono certamente di favore e di apertura, ma non si può fare a meno di rilevare che siano erronee.

La Sezione ha guardato al contenuto solo del comma 3 dell'articolo 113 del codice dei contratti, il quale contiene l'inciso secondo il quale i dipendenti possono ottenere incentivi "anche da diverse amministrazioni". Un inciso che autorizza a ritenere possibile una remunerazione proveniente da un'amministrazione della quale il lavoratore interessato non è un dipendente.

Tuttavia, il comma 3 non può che saldarsi col precedente comma 2. Il cui testo autorizza la lettura della Sezione solo in minima parte. Analizziamolo:

1. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche*; la norma autorizza le amministrazioni a costituire il plafond di spesa connesso all'esercizio delle funzioni tecniche incentivabili;

2. ***svolte dai dipendenti delle stesse*** *esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti*. Questa seconda parte del comma 3 indica:
    1. chi sono i destinatari dell'incentivazione;
    2. quali sono le funzioni incentivabili.
       Ora, è chiaro e non soggetto a possibili dubbi di alcun genere che i destinatari degli incentivi sono solo ed esclusivamente i "dipendenti delle stesse" amministrazioni che destinano il fondo. **Quindi, il comma 2, in questa parte molto chiara, esclude drasticamente la validità della conclusione cui giunge la Corte dei conti**.
3. *Tale fondo non è previsto da parte di* ***quelle amministrazioni aggiudicatrici*** *per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte* ***dai propri dipendenti***. Questa parte della norma non consente di costituire il fondo del 2% laddove le funzioni tecniche siano incentivate con altre modalità. Questa parte della norma conferma che le amministrazioni aggiudicatrici incentivano i "propri dipendenti", non quelli di altri enti. Ma c'è una piccola eccezione, che emerge qui di seguito.
4. *Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale*. Ecco l'unica circostanza che, in via di eccezione al precetto secondo il quale le amministrazioni possono incentivare solo i "propri" dipendenti, consente di estendere gli incentivi anche a dipendenti di "altre" amministrazioni. **Si tratta solo ed esclusivamente dei dipendenti delle centrali di committenza**.
5. *La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione*. L'ultimo periodo del comma specifica le condizioni al ricorrere delle quali gli incentivi possono essere assegnati per gli affidamenti di forniture e servizi.

Infine, il comma 5 dell'articolo 113, saldandosi col comma 2, dispone: "*Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2*".

Non si vede, quindi, quale sia l'appiglio giuridico in base al quale la Sezione ritenga possibile estendere gli incentivi anche a dipendenti di amministrazioni diverse da quella appaltante, al di fuori del caso delle centrali di committenza.

Incentivi per le funzioni tecniche: il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IP lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24635/Incentivi-per-le-funzioni-tecniche-il-parere-del-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti

18 novembre 2020

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

18/11/2020

692 volte

Incentivi per funzioni tecniche: è questo l'importante argomento di un parere del supporto giuridico del ministero delle Infrastrutture e del trasporti che scrive una precisa risposta, la numero 726, che analizziamo.

La questione

Un comune chiede di precisare alcuni aspetti degli incentivi per le funzioni tecniche, soprattutto sulle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. La Corte dei Conti, fa sapere il comune, ha detto che negli appalti di lavori di manutenzione è possibile realizzare, in astratto, tutte le attività tecniche previste dall'articolo 113 del **D.Lgs. n. 50/2016** (c.d. **Codice dei contratti**), anche se, in concreto, le stesse risultano compatibili con interventi di manutenzione (soprattutto straordinaria) contrassegnati da elevata complessità, i quali possono richiedere, da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture. Presupposto è che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano "necessarie" per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Quindi, secondo la Corte dei Conti, l'attività manutentiva deve risultare molto complessa. Ma come distinguerle?

Il Codice dei contratti

L'articolo 113 del **Codice dei contratti** dispone che l'incentivo, determinato complessivamente nell'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito "sia ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura". I beneficiari degli incentivi sono il responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'interno del regolamento del codice degli appalti, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, compresi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La complessità della manutenzione

Per quanto riguarda l'erogazione dell'incentivo, il supporto giuridico chiarisce: "La "complessità della manutenzione", non va intesa come "complessità tecnica", ma anche come "complessità del processo", ben potendo tale locuzione interpretarsi in senso estensivo ricomprendendo quindi l'attività amministrativa/procedimentale svolta da parte del personale dell'amministrazione ai fini dell'affidamento". Infatti, secondo la Corte dei Conti, "ciò che rileva, per il riconoscimento degli incentivi (...) è che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano "necessarie" per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti". Per questo, dice il supporto giuridico, "questo presupposto è rinvenibile, in astratto, negli appalti di lavori di manutenzione che richiedono da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di

controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture". Però, specificano, "la complessità può essere valutata, volta per volta, dall’organo di vertice (ad esempio, direttore/dirigente preposto all’individuazione del gruppo di lavoro)".

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Qualità dell’abitare: in Gazzetta Ufficiale il decreto di finanziamento di 853 milioni di euro. Firmato il decreto direttoriale

IP lavoripubblici.it/news/2020/11/EDILIZIA/24637/Qualit-dell-abitare-in-Gazzetta-Ufficiale-il-decreto-di-finanziamento-di-853-milioni-di-euro-Firmato-il-decreto-direttoriale

18 novembre 2020

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Successivamente alla pubblicazione sula Gazzetta ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020 del **Decreto interministeriale 16 settembre 2020** recante “*Procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione dei*

finanziamenti per l'attuazione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare»", è arrivata la firma sul **Decreto direttoriale 17 novembre 2020, n. 15870** che definisce modalità e tempi di presentazione delle proposte eleggibili al programma.

Qualità dell'abitare: Decreto direttoriale 17/11/2020

Nell'**articolo 1** del provvedimento è precisato che nel provvedimento stesso sono specificate le modalità e i termini di presentazione delle proposte eleggibili al Programma di cui al Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 ma anche che:

- i soggetti individuati all'articolo 3 del Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020, possono presentare istanza di accesso al programma per un numero massimo di tre proposte;
- l'importo massimo di finanziamento statale è fissato, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020, per ogni proposta, in € 15.000.000,00;
- viene assicurato il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione di appartenenza del soggetto proponente.

Qualità dell'abitare: Registrazione sul portale https://qualitabitare.mit.gov.it

Gli interventi e le misure finanziati devono mirare a soluzioni durevoli in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).

I fondi spettano alle Regioni, alle Città Metropolitane, ai comuni sede di Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Provincia, alla città di Aosta, ai Comuni con più di 60.000 abitanti.

La registrazione sul portale applicativo dedicato al Programma, accessibile dalla pagina *https://qualitabitare.mit.gov.it* è già attiva dal 16 novembre scorso.

Dopo l'infoday del 30 ottobre, destinato ad ANCI e al Coordinamento delle regioni, dal 17 novembre si svolgeranno webinar destinati ai vari Enti interessati, durante i quali verranno forniti approfondimenti e chiarimenti.

Sulla stessa pagina del Programma è pubblicato il calendario dei webinar.Per supporto amministrativo, è possibile richiedere informazioni e chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica: qualitabitare.diges@mit.gov.it.

Qualità dell’abitare: 853 milioni di euro fino al 2033

Sono previsti **853,81 milioni di euro fino al 2033** (leggi articolo) per promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani specificamente individuati al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e all‘incremento della qualità dell’abitare e di parti di città, all’incremento dell’edilizia residenziale pubblica.

“*In sostanza gli interventi saranno finalizzati a incrementare l’edilizia residenziale pubblica, a realizzare soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socio economico, per l’arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita delle persone in un’ottica di innovazione e sostenibilità, senza consumo di nuovo suolo*” dichiara la ministra Paola De Micheli.

Qualità dell’abitare: Cinque linee d’azione

Cinque sono le linee principali d’azione sulle quale si indirizza la ricerca delle proposte:

- riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;
- rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione deltessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo;
- miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
- rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;
- individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione.

Qualità dell’abitare: Programma per Regioni, città metropolitane e comuni con più di 60.000 abitanti

Il Programma, che si rivolge alle **Regioni** (anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i Comuni), **alle città metropolitane e ai comuni con più di 60.000 abitanti**, consente di presentare fino a 3 proposte per uno o più specifici ambiti del proprio territorio. Il 34% delle risorse complessivo sarà destinato alle regioni del Mezzogiorno e il contributo massimo per ogni proposta è di 15 milioni di euro.

Presentazione delle proposte

La presentazione delle proposte avverrà in due fasi:

- nella **prima** (Fase 1) bisognerà trasmettere una Proposta complessiva preliminare indicante la strategia nel suo complesso e l'insieme di interventi atti a raggiungere le finalità prescritte e che saranno esaminati dall'Alta Commissione secondo specifici criteri;
- nella **seconda** (Fase 2), per tutte le proposte ammesse, è prevista la trasmissione della Proposta complessiva finale, indicante lo stato di avanzamento della stessa.

Qualità dell'abitare: le proposte pilota

Sono ammesse a finanziamento anche le proposte definite "Pilota", vale a dire quelle ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse, ivi comprese quelle di cui al Recovery Fund, come da eventuali indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati all'attuazione del Green Deal e della Digital Agenda.

Qualità dell'abitare: Domande entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta

Entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta si dovranno presentare le domande, mentre si prevede che entro la prossima primavera verranno erogati gli acconti della Fase 1.

La Direzione Generale dell'Edilizia statale e gli interventi speciali del Mit, competente per l'attuazione del Programma, entro il 31 gennaio di ogni anno, predisporrà una relazione annuale al Parlamento, sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento.

Qualità dell'abitare: Decreto ed allegati

Alleghiamo alla presente lo il **decreto 16/09/2020**, il **decreto direttoriale 17/11/2020**, il **modello PINQuA e l'informativa Anci integrale**.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

L'Agenzia delle Entrate sul credito di imposta per interventi edilizi che limitano il contagio e la diffusione del coronavirus

IP lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24636/L-Agenzia-delle-Entrate-sul-credito-di-imposta-per-interventi-edilizi-che-limitano-il-contagio-e-la-diffusione-del-coronavirus

18 novembre 2020

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

18/11/2020

705 volte

Torniamo a parlare di credito di imposta e Decreto Rilancio analizzando una risposta dell'Agenzia delle Entrate (la **n. 545/2020**) che affronta la questione degli interventi edilizi da effettuare per limitare il contagio e la diffusione del coronavirus.

Il dubbio interpretativo

Il titolare di un'impresa chiede spiegazioni all'Agenzia delle Entrate per applicare correttamente il Decreto Rilancio e quindi beneficiare del Credito di imposta per alcuni lavori edilizi da effettuare per limitare il contagio e la diffusione del coronavirus. Viene riconosciuto "un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza". Il dubbio interpretativo riguarda la dicitura "ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense" che secondo l'istante potrebbe far pensare che siano gli unici interventi edilizi ammessi. Invece, secondo il titolare dell'impresa, il credito di imposta riguarda tutti gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie, "tra cui quelli di realizzazione e allestimento di spazi esterni o la riqualificazione e/o ampliamento di spazi interni per garantire il distanziamento, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni". Quindi varrebbe non solo per le zone aperte al pubblico, ma anche per i locali di servizio.

Il credito di imposta e il Decreto Rilancio

L'articolo 120 del Decreto rilancio ha introdotto un credito d'imposta, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus, "destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico".

Interventi agevolabili e investimenti agevolabili

Ma quali sono le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta? Intanto quelle per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del coronavirus tra cui rientrano espressamente: quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono

ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica. Rientrano anche gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza. Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (i termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Come si usa il credito di imposta

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile, secondo quanto stabilito dal Decreto Rilancio, esclusivamente in compensazione o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Gli interventi agevolabili secondo l'Agenzia delle Entrate

Con un'apposita circolare (la n. **20/E**), l'Agenzia delle Entrate, lo scorso luglio, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al credito di imposta sugli interventi edilizi. In relazione agli interventi agevolabili, diversi dagli investimenti agevolabili, è stato precisato che deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Inoltre devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali. Per questo, dice l'Agenzia, "si ritiene che non siano agevolabili le spese per gli interventi indicati dal titolare dell'impresa". Si tratta, infatti, "di interventi finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale". Ma non rientrano nella possibilità di beneficire del credito di imposta, nemmeno "la realizzazione di un locale, al piano seminterrato, idoneo e con tutte le dotazioni necessarie per il ricevimento ed il deposito delle forniture, nonché le opere accessorie quali la pavimentazione della rampa di accesso e dello spazio antistante per la manovra dei mezzi e la realizzazione di un percorso interno per trasportare le forniture dal seminterrato all'esercizio di somministrazione che risultano interventi ulteriori rispetto a quanto indicato nelle linee guida, che richiedono di individuare specifiche modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all'interno della azienda".

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Appalti Pubblici Francesi: la presentazione delle candidature e delle offerte - Seconda parte

IP lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24633/Appalti-Pubblici-Francesi-la-presentazione-delle-candidature-e-delle-offerte-Seconda-parte

18 novembre 2020

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

18/11/2020

Indipendentemente dal valore dell'appalto, la Stazione appaltante deve aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più criteri oggettivi, precisi e connessi all'oggetto dell'appalto o alle sue condizioni di esecuzione.

Nel caso di procedure formalizzate, i criteri devono essere obbligatoriamente ponderati.

La normativa consente alla Stazione appaltante di escludere un'offerta che appaia anormalmente bassa. L'esclusione deve essere disposta con decisione motivata e solo dopo aver chiesto al candidato di giustificare il suo prezzo o i suoi costi e dopo aver verificato la congruità delle giustificazioni fornite.

Se più offerte sono trasmesse successivamente da uno stesso offerente, è aperta soltanto l'ultima offerta ricevuta dalla Stazione appaltante entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Stazione appaltante può chiedere agli offerenti di indicare nella loro offerta la parte dell'appalto che intendono subappaltare a terzi, in particolare a PMI o artigiani. Negli appalti di lavori, l'acquirente può imporre agli offerenti di indicare i nomi e le qualifiche professionali pertinenti delle persone fisiche che saranno incaricate dell'esecuzione dell'appalto in questione, quando la qualità dell'offerta è valutata sulla base del know-how, dell'efficacia, dell'esperienza o dell'affidabilità del gruppo dedicato all'esecuzione dell'appalto.

Presentazione di varianti

Nelle procedure formalizzate è possibile proporre delle varianti solo quando la Stazione appaltante le abbia autorizzate; in mancanza, esse sono vietate.

Nelle MAPA, vale il principio opposto, le varianti sono ammesse a meno che la Stazione appaltante le abbia ha proibite.

In ogni caso, la Stazione appaltante può esigere la presentazione di varianti, qualunque sia la procedura.

In tal caso ciò viene indicato nei documenti di consultazione e, comunque, la Stazione appaltante deve indicare i requisiti minimi che le varianti devono rispettare e qualsiasi condizione particolare relativa alla loro presentazione.

L'acquirente verifica che le offerte siano regolari, accettabili e appropriate:

- Un'offerta irregolare è un'offerta che non soddisfa i requisiti indicati nei documenti di consultazione perché incompleta o che non rispetta la legislazione applicabile, in particolare in materia sociale e ambientale.
- Un'offerta inaccettabile è un'offerta il cui prezzo supera gli stanziamenti di bilancio assegnati all'appalto, quali sono stati determinati e stabiliti prima dell'avvio della procedura.

> Un'offerta inappropriata è un'offerta non correlata all'appalto pubblico in quanto manifestamente non è in grado, senza modifiche sostanziali, di rispondere ai bisogni ed alle esigenze della Stazione appaltante formulate nei documenti della consultazione.

Nelle procedure formalizzate e nelle procedure adattate senza negoziazione, le offerte irregolari, inappropriate o inaccettabili sono escluse.

Tuttavia, la Stazione appaltante può autorizzare tutti gli offerenti interessati a regolarizzare le offerte irregolari entro un termine adeguato, purché non siano anormalmente basse.

Nelle altre procedure, le offerte inappropriate sono escluse mentre le offerte irregolari o inaccettabili possono diventare regolari o accettabili al termine della negoziazione o del dialogo, purché non siano anormalmente basse.

Quando la negoziazione o il dialogo si sono conclusi, le offerte che rimangono irregolari o inaccettabili sono escluse.

Tuttavia, la Stazione appaltante può autorizzare tutti gli offerenti interessati a regolarizzare le offerte irregolari entro un termine adeguato, purché non siano anormalmente basse.

La regolarizzazione delle offerte irregolari non può avere l'effetto di modificare caratteristiche sostanziali delle offerte.

Individuazione e trattamento delle offerte anormalmente basse

A prescindere dalla procedura di aggiudicazione attuata, la Stazione appaltante che si veda consegnare un'offerta che appare anormalmente bassa dovrà, in un primo tempo, sollecitare dal suo autore la trasmissione (in Italia si parla di “giustificazione”) di tutti gli elementi che consentano di verificarne la validità (sostenibilità) economica e, in un secondo tempo, eliminare tale offerta, qualora le giustificazioni fornite dal candidato non consentano di stabilire tale la validità (sostenibilità).

Attenzione: questa procedura è applicabile anche all'offerta di un subappaltatore, presentata al momento della presentazione dell'offerta o dopo tale presentazione.

Dopo aver identificato le offerte suscettibili di essere anormalmente basse, la Stazione appaltante ha l'obbligo di chiedere spiegazioni ai loro autori e di valutarne la pertinenza, al fine di prendere una decisione di ammissione o di rifiuto.

Al candidato deve essere inviata una lettera per informarlo che la sua offerta è sospetta d'essere anormalmente bassa ed egli deve fornire in risposta tutte le giustificazioni che ritenga utili.

Il Codice delle commesse pubbliche elenca cinque tipi di giustificazioni che possono essere prese in considerazione dalla Stazione appaltante:

- le modalità di fabbricazione dei prodotti, le modalità di prestazione dei servizi, il procedimento di costruzione,
- le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti o i servizi, per eseguire i lavori,
- l'originalità dell'offerta,
- la normativa applicabile in materia ambientale, sociale e del lavoro in vigore nel luogo di esecuzione della prestazione,
- l'eventuale ottenimento di un aiuto di Stato da parte dell'offerente.

L'elenco non è esaustivo e si limita a fornire solo esempi di giustificazioni. Possono quindi essere fornite ulteriori spiegazioni.

La mancata risposta dell'offerente consente all'acquirente di escludere l'offerta del candidato.

L'acquirente respinge l'offerta qualora dimostri che essa è anormalmente bassa in quanto non rispetta:

- il diritto ambientale, sociale e del lavoro derivante dalle disposizioni francesi ed europee,
- i contratti collettivi,
- le disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro figuranti in un elenco pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Un'offerta non è anormalmente bassa solo perché è di gran lunga inferiore alla valutazione dell'amministrazione.

Quando le imprese possono produrre cataloghi di forniture da cui risulti che la stima fatta dal committente è sopravvalutata, il giudice conclude che la loro offerta non rivela una pratica anticoncorrenziale e non può quindi essere irregolarmente scartata come offerta anormalmente bassa (TA Marsiglia, ordinanza del 10 settembre 2010, società Effia Synergies).

Quando un committente pubblico chiede spiegazioni ad un candidato che presenti un'offerta bassa (- 21,66 % del prezzo stimato delle prestazioni) e tale candidato non dia seguito a tale richiesta, la Cour d'appel ritiene che il committente non abbia commesso un

errore manifesto di valutazione nell'escludere tale offerta come anormalmente bassa (CAA Bordeaux, Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagerères nord, 17 novembre 2009).

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa può basarsi su:

- un criterio unico: il costo determinato secondo un approccio globale che può essere basato sul costo del ciclo di vita ai sensi dell'articolo 63 del decreto, oppure
- su una pluralità di criteri non discriminatori e connessi all'oggetto dell'appalto o alle sue condizioni di esecuzione, tra i quali figurano il criterio del prezzo o del costo e uno o più altri criteri comprendenti aspetti qualitativi, ambientali o sociali.

Un elenco indicativo dei criteri è menzionato nel Codice delle commesse pubbliche.

Si tratta in particolare di:

- di criteri legati alla qualità, compresi il valore tecnico e le caratteristiche estetiche o funzionali, l'accessibilità, l'apprendimento, la diversità, le condizioni di produzione e di commercializzazione, la garanzia di un'equa remunerazione dei produttori, il carattere innovativo, le prestazioni in materia di protezione dell'ambiente, di sviluppo degli approvvigionamenti diretti di prodotti dell'agricoltura, di inserimento professionale dei pubblici in difficoltà, di biodiversità, di benessere degli animali;
- di criteri legati a termini di esecuzione, condizioni di consegna, servizio post-vendita e assistenza tecnica, sicurezza degli approvvigionamenti, interoperabilità e caratteristiche operative; - l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale assegnato all'esecuzione dell'appalto pubblico, qualora la qualità del personale assegnato possa avere un'influenza significativa sul livello di esecuzione dell'appalto pubblico.

Possono essere presi in considerazione altri criteri se sono giustificati dall'oggetto dell'appalto.

Il criterio unico del prezzo non può più essere utilizzato negli appalti di lavori.

Per gli appalti aggiudicati secondo una procedura formalizzata, i criteri devono essere obbligatoriamente ponderati.

Essi possono tuttavia essere, in via eccezionale, semplicemente «gerarchizzati» (indicati in ordine decrescente di importanza) se l'acquirente può dimostrare che la ponderazione è impossibile a causa della complessità dell’appalto.

In una procedura adattata, la ponderazione non è obbligatoria, ma è raccomandata, in quanto facilita la scelta dell'offerta economica più vantaggiosa e garantisce più sicuramente il rispetto dell'uguaglianza dei candidati. Essa consente a ciascuna impresa di conoscere con precisione la valutazione che sarà fatta su ciascun elemento della sua offerta.

La ponderazione o eventualmente la gerarchizzazione dei criteri è indicata nel bando di gara o nei documenti di consultazione.

Le offerte sono classificate in ordine decrescente applicando i criteri di aggiudicazione.

A tal fine applica una metodologia di rating che, contrariamente ai criteri, non deve essere precisata nei documenti di consultazione.

Se necessario, la Stazione appaltante può chiedere preventivamente all'offerente di precisare il contenuto della sua offerta. In sede di classificazione delle offerte, la Stazione appaltante dovrà anche tener conto della presenza di offerte varianti e variabili. L'offerta più alta viene accettata.

D'intesa con l'offerente aggiudicatario, è possibile procedere a una messa a punto delle componenti dell'appalto pubblico prima della firma. Tuttavia, tale messa a punto non può avere l'effetto di modificare caratteristiche sostanziali dell'offerta o dell’appalto, la cui variazione può falsare la concorrenza o avere un effetto discriminatorio

Per quanto riguarda l'informazione dei candidati in materia di procedura adattata (MAPA):

- da un lato, l'acquirente notifica a ciascun candidato o offerente interessato il rigetto della sua candidatura o della sua offerta;
- dall'altro, comunica ai candidati che ne facciano richiesta scritta i motivi del rigetto entro un termine di 15 giorni a decorrere dalla ricezione di tale domanda.

Se l'offerente ha visto rigettare la sua offerta (benché non inappropriata, né irregolare o inaccettabile) l'acquirente gli comunica le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta, nonché il nome dell'aggiudicatario dell'appalto.

Nella procedura formalizzata, la Stazione appaltante deve indicare i motivi del rigetto già nella prima notifica.

Qualora tale notifica intervenga dopo l'aggiudicazione dell'appalto, essa indica anche il nome dell'aggiudicatario nonché i motivi che hanno portato alla scelta della sua offerta.

Per gli appalti aggiudicati secondo una procedura formalizzata:

- deve essere rispettato un termine minimo di 11 giorni tra la data di invio della notifica del rigetto dell'offerta e la data di firma del contratto da parte dell'acquirente,
- tale termine minimo è di 16 giorni se la notifica non è stata trasmessa per via elettronica.

Tale termine non è richiesto quando l'appalto è aggiudicato al solo operatore che ha partecipato alla consultazione o per l'aggiudicazione degli appalti successivi ad un accordo quadro.

Gli appalti pubblici sono notificati e hanno effetto a decorrere dalla data di ricevimento della notifica. Tutti gli appalti di importo pari o superiore a 25.000 € sono oggetto di un contratto scritto.

Solo gli appalti aggiudicati secondo una procedura formalizzata danno luogo alla pubblicazione di un avviso di aggiudicazione:

- sul BOAMP e sulla GUCE per gli appalti dello Stato e i suoi enti pubblici, degli enti territoriali, i loro enti pubblici e i loro raggruppamenti,
- sulla GUCE per gli altri acquirenti.

Per gli appalti aggiudicati secondo una procedura formalizzata, la Stazione appaltante redige una relazione di presentazione comprendente un certo numero di rubriche obbligatorie e, in particolare, i motivi della scelta dell'offerta.

Un ulteriore obbligo di trasparenza è imposto alle Stazioni appalti, quello di permettere agli operatori economici di accedere ai dati essenziali degli appalti pubblici senza alcuna condizione di importo dell'appalto.

La Stazione appaltante offre sul proprio profilo di committente un accesso libero, diretto e completo ai dati essenziali degli appalti pari o superiori a 25.000 € al netto delle imposte, ad eccezione delle informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Questi dati comprendono le seguenti informazioni:

- i dati relativi al suo conferimento: l'identificazione dell'acquirente, la natura e l'oggetto dell'appalto pubblico, la procedura di aggiudicazione utilizzata, il luogo principale di esecuzione dei lavori, la durata dell'appalto, l'importo e le principali condizioni finanziarie dell'appalto, l'identificazione del titolare, la data della firma del contratto da parte dell'acquirente.
- i dati relativi ad ogni modifica apportata al contratto: l'oggetto della modifica, le incidenze di quest'ultima sulla durata o sull'importo del contratto, la data della firma da parte dell'acquirente della modifica del contratto.

Appalti Pubblici Francesi: la presentazione delle candidature e delle offerte - Prima parte

Per maggiori informazioni sulla partecipazione agli appalti pubblici francesi CLICCA QUI

A cura di **Maître Aldo SEVINO**
Avvocato presso il Foro di Lione (Francia) e avvocato stabilito presso il Foro di Torino
Studio ASEA

Avvocato Nicola DURAZZO
Avvocato presso il Foro di Torino
Studio DURAZZO PELLIZZARO

© Riproduzione riservata

Professionisti, in arrivo maggiori tutele in caso di malattia

edilportale.com/news/2020/11/professione/professionisti-in-arrivo-maggiori-tutele-in-caso-di-malattia_79668_33.html

18 novembre 2020

18/11/2020 – Tutelare i professionisti in caso di malattia. È l'obiettivo del **disegno di legge** che, dopo una lunga attesa, ha iniziato il suo iter in Commissione Giustizia al Senato.

Il disegno di legge da un lato tutela i liberi professionisti, che non avranno la preoccupazione di perdere la propria clientela a causa delle cure cui dovessero essere sottoposti, dall'altra assicura ai clienti che non avranno ripercussioni negative a causa del ritardo del professionista.

Professionisti e sospensione dei termini

Il ddl prevede che, in caso di ricovero del libero professionista per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, o in caso di cure domiciliari sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, al professionista e al cliente non sarà attribuita alcuna responsabilità per la scadenza dei termini a favore della Pubblica Amministrazione.

I termini relativi agli adempimenti saranno **sospesi** a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a **45 giorni** dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

Professionisti, le regole per la sospensione dei termini

La misura si applicherà per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari **non inferiori a 3 giorni**.

Si potrà usufruire della sospensione dei termini anche in caso di esercizio della libera professione in **forma associata o societaria**, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.

Sono previsti inoltre **controlli e multe** per chi dovesse abusare di questo strumento di sostegno. Chi abbia beneficiato della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione sarà punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.

Superbonus 110%, Italia Solare: prorogarlo fino al 2024

edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/superbonus-110-italia-solare-prorogarlo-fino-al-2024_79682_27.html

18 novembre 2020

18/11/2020 – “È urgente mandare al più presto un segnale di fiducia, garantendo il superbonus al 2024 o almeno al 2023”. È il messaggio che Italia Solare, associazione che promuove l’uso delle energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, ha lanciato al Governo con una lettera al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.

Superbonus, necessaria la proroga

“Tutto il settore delle tecnologie per il risparmio energetico vede nella proroga una necessità ineludibile per rendere davvero efficace uno strumento che ha le carte in regola per contribuire in modo determinante alla ripresa dell'economia, tra l'altro migliorando e rendendo più sicuro il vetusto parco edilizio italiano”, scrive Italia Solare nella sua lettera.

La pandemia, continua il messaggio, sta creando non pochi problemi alla partenza del superbonus e poiché si tratta di **interventi complessi e lunghi** è necessario un respiro ben maggiore della fine del prossimo anno perché si possa permettere agli operatori di attivarsi e si possano registrare i primi risultati.

Superbonus, la domanda rischia di rimanere delusa

Italia Solare sottolinea inoltre che gli annunci del Governo sull'intenzione di prorogare il Superbonus **non sono supportati da azioni concrete**.

"Capiamo bene che avete forse difficoltà a garantire la copertura delle risorse senza l'uso del **Recovery Fund**, ma noi, come tutti gli italiani, ne abbiamo sentito parlare, anche da lei, come una cosa certa, pertanto ci aspettiamo che si prendano provvedimenti considerando l'aiuto dall'Europa come cosa fatta. Noi, come lei, non ci aspettiamo sorprese", prosegue la lettera.

È urgente mandare al più presto un **segnale di fiducia**, garantendo il superbonus al 2024 o almeno al 2023. Solo così potrete davvero contare sul **s**uperbonus come una soluzione determinante per la ripartenza e le aziende potranno organizzarsi in un'ottica di medio-lungo termine, assumendo da subito nuova forza lavoro necessaria a seguire la domanda, che è enorme ma rischia di rimanere delusa.

Edil Tecnico
Il quotidiano online per professionisti tecnici e imprese edili

Legge di bilancio 2021 e Superbonus, novità e dubbi

ediltecnico.it/83052/legge-di-bilancio-2021-superbonus-novita

18 novembre 2020

In particolare i dubbi di aziende, professionisti e cittadini riguardo la mancata proroga del Superbonus 110%. La Legge di bilancio verrà approvata dal Parlamento?

Di

Daniel Scardina
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approvato il testo della Legge di bilancio 2021 nel Consiglio dei Ministri del **16 novembre 2020**, attesa ora dell'**approvazione definitiva** da parte del Parlamento.

Tra la moltitudine di **novità** riguardanti **semplificazioni** per le partite IVA, **pensioni**, bonus **casa** e **cassa integrazione**, due tra le più interessanti riguardano il **Superbonus 110%** e il rafforzamento **del fondo di emergenza** per Comuni e province.

In particolare, **l'assenza di una proroga** del Superbonus all'interno del testo della legge di bilancio ha causato un **malcontento diffuso** tra i professionisti e le varie parti del governo.

Al contrario, la scelta di dedicare maggiori fondi per **sostenere i conti locali** colpiti dal crollo delle entrate, è risultata **apprezzata**, sebbene con l'incertezza che i fondi siano sufficienti.

Vediamo nel dettaglio.

Legge di bilancio 2021, la non proroga del Superbonus 110%

Come anticipato, uno degli argomenti che stanno facendo più **discutere** riguardo la Legge di bilancio 2021, è proprio **l'assenza di una tanto sperata proroga** degli incentivi legati al Superbonus 110% per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica delle abitazioni.

>> Scarica il testo della Legge di bilancio in pdf <<

Naturalmente la grande mancanza ha generato **contrasti e dissapori** sia tra le forze del **governo** sia tra le **aziende**. La notizia ha colpito anche alla luce delle ricorrenti richieste di **dare continuità agli sgravi fiscali**, oltre la durata del 2021, per consentire alle famiglie di **programmare gli interventi**.

La motivazione della mancata proroga arriva dal Mef, specificando che il credito d'imposta è già attivo fino al **30 giugno 2021** e la proroga sarà finalizzata tramite il **Recovery Plan**. Va inoltre detto che le stime del Ministero dello Sviluppo economico sostengono che per prorogare il Superbonus per ulteriori tre anni sarebbero **necessari circa 30 miliardi**, come indicato dal Mise nelle sue proposte.

> Leggi anche: Superbonus: ne beneficia anche il forfettario privo di capienza

Come è facile pensare, durante la stesura del testo, si sono verificati **accesi confronti** tra le parti del governo:
– **da un lato** chi avrebbe voluto **dare una certezza immediata** alle aziende e ai cittadini con una proroga fino alla fine del 2021 per poi far fluire gli incentivi Superbonus all'interno del Recovery Plan **senza rischi di vuoti**, tra cui **Mise**, un ampio gruppo del **Pd** e il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio **Riccardo Fracaro**, creatore dell'incentivo.

– **Dall'altra il Mef**, con la necessità di avere certezza sull'arrivo dei **fondi Ue**, prima di una eventuale proroga finanziaria con fondi nazionali.

A rafforzare ulteriormente l'attrito deriva dal fatto che la proroga del Superbonus sarebbe stata **una delle rare occasioni** in cui una misura espansiva metteva **d'accordo tutte le forze politiche** di governo.

A questo proposito il Mef Roberto Gualtieri ha affermato che, pur essendo **favorevole alla proroga**, questo non fosse il momento adatto, in quanto la **situazione di incertezza** in cui ci troviamo non sarebbe stato prudente per l'economia italiana.

> Potrebbe interessarti: Decreto Ristori Bis, professionisti esclusi dai contributi

Legge di bilancio 2021, un sospiro di sollievo per i comuni e le province

L'altra importante novità introdotta dalla Legge di bilancio 2021, come anticipato, è la manovra per garantire a comuni e province **ben 1 miliardo di euro** a cui accedere come **risorse anticrisi**.

Il totale della cifra sarà **ripartito** in:
– **500 milioni** da aggiungere al maxi fondo creato per sostenere i **conti locali** colpiti dal crollo delle entrate, di cui **450 per i comun**i e **50 per province** e città metropolitane;
– **150 milioni** per il **trasporto** scolastico;

– **100 milioni** per comuni in **difficoltà finanziaria** dovuta a “condizioni socio-economiche dei territori”;
– ulteriori **216 milioni** saranno messi a disposizione degli **asili nido**.

> Approfondisci: Superbonus 110%, serve un testo unico, almeno delle interpretazioni

Pur **non essendo certi** che le risorse messe a disposizione siano sufficienti, la manovra proposta nella Legge di bilancio 2021, tenta di offrire un **importante sostegno** in questa seconda ondata di emergenza sanitaria.

Va inoltre ribadito che gli enti citati potranno comunque continuare a **impiegare le regole d’emergenza** sulla **spesa delle risorse** anti crisi e sull’utilizzo di avanzi di amministrazione e oneri di urbanizzazione per uscite correnti.

A questo punto non resta che attendere l’effettiva entrata in vigore della Legge di bilancio 2021 pervista per il 1° gennaio 2021.

Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”

Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”

Mario Di Nicola, 2020, Maggioli Editore
Proseguono le novità nella disciplina edilizia attraverso il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, “Decreto semplificazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il provvedimento introduce una serie di modifiche al Testo...

21,00 € 18,90 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% – e-Book in pdf

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
L'asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...

14,90 € 14,16 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock/fizkes

Resta aggiornato con la nostra **Newsletter**

Scrivi un commento

Direttore responsabile: Paolo Maggioli
- ISSN: 2281-4566
Ediltecnico è Quotidiano online per professionisti tecnici di Maggioli Editore
© Gruppo Maggioli Tutti i diritti riservati.
Maggioli Spa - P.IVA 02066400405
Contattaci: ediltecnico@maggioli.it
Prodotti e Servizi per Pubblica Amministrazione, Professionisti e Aziende

Seguici su

@EdiltecnicoIT
Ediltecnico.it
NewsLetter

Edil Tecnico
Il quotidiano online per professionisti tecnici e imprese edili

Il committente nell'edilizia privata: dagli adempimenti all'affidamento lavori

ediltecnico.it/83034/committente-edilizia-privata-opere

18 novembre 2020

Quali sono gli obblighi e le responsabilità a suo carico? Come scegliere se far realizzare l'intervento a un'impresa o a lavoratori autonomi? Ecco un utile approfondimento

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il **committente** è oggi il soggetto **protagonista** dell'avvio di un'opera edilizia; infatti, il Dgls 81/2008, all'art. 89 lett. b), lo definisce come *"il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto"*.

In capo al Committente, oltre agli obblighi derivanti a suo carico dal contratto con il quale **affiderà le opere ad uno o più esecutori** (imprese o lavoratori autonomi) [1], graveranno anche diversi adempimenti dalla cui inottemperanza, anche parziale, conseguiranno responsabilità di diversa natura. In via residuale e a titolo di puro esempio, può ricorrere il caso in cui non sia egli stesso a promuovere l'intervento come nel caso di pericolo per la pubblica incolumità. [2]

Quindi, risulta fondamentale esplicitare le fattispecie di tali adempimenti anche perché i medesimi si riflettono sulla **determinazione del corretto costo delle opere** [3], che ricordiamo essere l'argomento cardine intorno al quale ruotano i vari articoli che via via pubblicheremo.

Gli adempimenti del committente

In merito agli adempimenti è importante che il committente sappia, con le dovute diversificazioni da caso a caso, che interventi di modesta entità (ad esempio piccole manutenzioni) non lo esimono da importanti e precisi compiti: anzi, proprio nell'esecuzione

di **piccoli lavori** il committente può essere portato a sottovalutare diverse situazioni in grado invece di esporlo a **gravi rischi**, in particolare per ciò che riguarda il rispetto della sicurezza.

> Leggi anche: Costo di costruzione, si può chiedere quanto prima dalla fine lavori?

Prima di affrontare l'esecuzione di un intervento edilizio il committente dev'essere a conoscenza di quali siano potenzialmente gli aspetti da prendere in considerazione.

Proponiamo nell'allegato elenco una **traccia di carattere generale** e non indirizzata ad un particolare tipo di intervento.

In linea semplificativa e in prima battuta, indichiamo **almeno** quanto segue:
1. entità delle risorse finanziare disponibili;
2. classificazione del tipo di intervento edilizio a livello urbanistico;
3. ammissibilità dell'intervento;
4. stima dell'importo di spesa presunto;
5. tempi necessari per ottenere i permessi e per eseguire i lavori;
6. tipologia di contratto necessario per eseguire i lavori;
7. **adempimenti ai sensi del Dlgs 81/2008**;
8. responsabilità civili e penali.

Soffermandoci sul punto 7 dobbiamo dire che alcuni importanti adempimenti sono in stretto legame con determinate condizioni, che dipendono a loro volta dal **tipo di intervento edilizio** da eseguirsi, e precisamente:
– lavori soggetti a Permesso di costruire (titolo edilizio);
– lavori non soggetti a Permesso di costruire (titolo edilizio);
– lavori eseguiti da una sola impresa;
– lavori eseguiti da due o più imprese;
– importo lavori minore di € 100.000;
– importo lavori maggiore di € 100.000;
– entità presunta dei lavoratori inferiore a 200 uomini-giorno;
– entità presunta dei lavoratori superiore a 200 uomini-giorno;
– presenza o assenza in cantiere di rischi particolari come definiti dall'allegato XI D.lgs 81/2008.

Senza approfondire in questa fase alcune delle voci appena elencate, che tratteremo nei prossimi approfondimenti, le possibili combinazioni di tali condizioni comportano a carico del committente, come già detto, precisi adempimenti relativi a due aspetti fondamentali che riguardano:
– la **gestione della sicurezza** dei lavoratori e relativa nomina del coordinatore;
– la **qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi** chiamati ad eseguire le opere.

Per agevolare il lettore proponiamo uno schema riepilogativo semplificato che riprende ciò che prevede il D.lgs 81/2008.

È importante evidenziare che il committente può delegare i propri compiti e/o adempimenti ad un altro soggetto, definito **Responsabile dei Lavori** [4]; in tal caso graveranno su quest'ultimo le relative responsabilità.

Potrebbe interessarti: Pergolato coperto, se considerato tettoia non serve permesso di costruire

Affidamento dei lavori

La scelta dell'impresa (o delle imprese) a cui affidare i lavori dovrà essere indirizzata su uno o più soggetti che per capacità ed organizzazione siano in grado di portare a compimento l'opera in linea con le norme di sicurezza previste per i cantieri temporanei e mobili e nel rispetto del **progetto** e del **capitolato speciale** [5] **quando previsti**; in ogni caso dovrà essere sempre rispettato lo standard di qualità delle opere in base a leggi [6] regolamenti e norme vigenti in materia.

In difetto di una scelta oculata il committente incorre nella c.d. "**responsabilità in eligendo**".[7]

Durante la fase di ricerca e di scelta dell'esecutore, il committente deve anche considerare preliminarmente se intenda o meno concorrere, nelle vesti di privato, all'esecuzione stessa di parte dei lavori, caso questo che mette in discussione la genuina ricerca e scelta dell'esecutore. Rimanendo su questa ipotesi molto azzardata, occorre capire se trattasi di opere di modesta entità tali da essere **eseguite in economia diretta** e per le quali non vi sarebbe motivo di ricorrere a impresa a tutti gli effetti specializzata, o se trattasi di opere per le quali occorra una specifica competenza. Nel primo caso, ossia lavori condotti in economia, l'ipotesi è perseguibile facendo dei precisi distinguo; nel secondo caso il Committente privo di competenza e di titolo per eseguire opere importanti e complesse andrà ad assumersi gravi responsabilità sconfinando in un terreno che può solo procurargli grandi rischi di tipo civile e penale: questa ipotesi è francamente da escludersi.

Diversamente, se il committente intende operare **all'interno del proprio cantiere** (seppure complesso e difficoltoso) in veste di titolare di impresa o come lavoratore autonomo, ciò sarà sempre possibile, salvo naturalmente il rispetto di tutti gli adempimenti e l'accollo delle responsabilità previste per gli esecutori delle opere.

Il committente ha invece il diritto e il dovere, sia in **fase preventiva che esecutiva**, e non come esecutore delle opere, di effettuare l'attività di controllo e di assumersi i compiti previsti dal D.lgs 81/2008.

La **modalità di affidamento dei lavori** risente direttamente di alcune condizioni:
– eventuale frazionamento dell'appalto;
– tipologia di intervento;
– entità dei lavori;
– complessità dei lavori;
– categorie delle opere.

> Sul tema: Cantieri e Covid, nuove regole prescritte dal Decreto semplificazioni

Esempio scelta esecutori

Evidenziamo, a titolo d'esempio, alcune **possibili modalità in merito alla scelta degli esecutori**:
– affidamento ad un'**unica impresa**, che opererà in piena autonomia;
– affidamento a più imprese, ognuna delle quali lavorerà in autonomia ma nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il c.d. **PSC** [8];
– affidamento ad una o più imprese e ad uno o più lavoratori autonomi;
– affidamento ad un solo lavoratore autonomo;
– affidamento a più lavoratori autonomi.

È importante sottolineare il caso in cui i lavori siano affidati ad un'impresa (appalto) [9] e ad uno o più lavoratori autonomi (contratto d'opera) [10]: in siffatta situazione sarebbe consigliabile per il committente concordare con l'impresa l'accollo dell'onere del controllo dei lavoratori autonomi; questo costituirebbe un **aggravio economico** per l'impresa, aggravio che quest'ultima dovrebbe riversare sul committente stesso, ma che porterebbe per quest'ultimo l'esonero da pesanti responsabilità in merito al coordinamento dei lavoratori autonomi stessi.

>> Considerazioni sull'affidamento

L'ingerenza secondo la Cassazione

Secondo alcune pronunce della Cassazione, quando il Committente impartisce specifiche direttive all'appaltatore, se tali direttive limitano l'autonomia di quest'ultimo si parla di **ingerenza parziale**: in tal caso, ad esempio, il Committente risponderà in concorso con l'appaltatore dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione di un appalto.

Se le direttive impartite sono tali da ridurre l'appaltatore a mero esecutore di ordini si parla di **ingerenza totale**: in tal caso, nell'esempio sopra riportato solo il Committente risponderà dei danni ai terzi. (Cass. Civ. Sez. III Ord. 22/04/2019 n. 11194**).**

Alla luce di quanto sopra è evidente che il Committente che decida di ricoprire il proprio ruolo "limitandosi" a questo, dimostrerebbe di comportarsi secondo principi di buon senso evitando di esporsi a pesanti responsabilità che destabilizzerebbero tutti i rapporti negoziali

con le imprese, i lavoratori autonomi, la Direzione Lavori, il coordinatore per la sicurezza e, non ultimo, con gli organi di controllo e vigilanza quali l'Ispettorato del Lavoro e l'Asl.

> Leggi anche: Superbonus 110%, quali spese accessorie sono detraibili?

[1] **Definizione di impresa e di lavoratore autonomo (art. 89 Dlgs 81/2008)**
Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi… *omissis*
Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera, o parte di essa, impegnando proprie risorse.
Lavoratore autonomo: la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

[2] **Fabbricato pericolante**
Come, ad esempio, nel caso in cui un fabbricato versi in condizioni di degrado tale da generare pericolo per la pubblica incolumità: laddove il proprietario non provveda direttamente alla messa in sicurezza, la Pubblica Amministrazione interverrà d'ufficio con spese a carico del proprietario stesso.

[3] **Scelta dell'impresa**
Un esempio evidente riguarda l'eventuale scarsa attenzione posta nella scelta dell'impresa esecutrice; infatti, laddove il Committente cerchi esasperatamente di risparmiare il più possibile sui costi d'esecuzione delle opere, scegliendo incautamente un'impresa poco capace o, comunque, non adatta alla fattispecie delle opere da compiersi, sarà molto elevata la probabilità che i lavori non vengano eseguiti secondo la regola dell'arte.
Di conseguenza, subentreranno maggiori costi per i necessari ripristini con la probabile apertura di contenziosi lunghi e costosi.

[4] **Responsabile dei lavori**
È il soggetto "che può essere incaricato dal committente" per svolgere i compiti attribuitigli dal D.Lgs. 81/2008, divenendo in tal modo responsabile degli adempimenti a lui conferiti: se il committente non provvede alla nomina del responsabile dei lavori, graveranno su di lui i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità previsti dal disposto combinato degli artt. 90, 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/2001.
Secondo la normativa attualmente in vigore responsabile dei lavori può essere chiunque, senza obbligo di qualifica professionale alcuna, a patto di ricevere un incarico specifico da parte del committente.
Ma ciò che rileva affinché quest'ultimo sia esonerato dalle funzioni che gli sono proprie e dalle conseguenti responsabilità, il medesimo deve conferire la delega di funzione di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008; secondo la giurisprudenza della Cassazione, perché vi sia un esonero da responsabilità del committente non basta la nomina di un responsabile dei

lavori, ma occorre che tale nomina sia tempestiva, in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro (Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n. 36869 del 22 settembre 2009).

[5] **Capitolato generale e speciale**

Il capitolato generale (D.M. 145 del 19/04/2000) ed il capitolato speciale di appalto sono documenti che ricorrono per lo più nell'ambito delle opere pubbliche: si rendono necessari per indire le gare di appalto.

Il capitolato speciale è essenzialmente un documento tecnico facente parte del progetto esecutivo; seppure in ambito privato non sia obbligatoria la sua redazione, è consigliabile allegarlo comunque come parte integrante al contratto di appalto in quanto definisce, fra le altre cose, le caratteristiche tecniche prestazionali dei materiali da impiegarsi in cantiere: tale documento quale maggiore garanzia per il committente della corretta esecuzione delle opere.

Alcune volte viene "erroneamente" individuato nell'elenco prezzi delle varie lavorazioni previste nel computo metrico; negli appalti privati rifarsi all'elenco prezzi, o meglio all'elenco delle lavorazioni le quali fungano anche da capitolato speciale, può comunque essere accettabile, a condizione però che tali voci siano tecnicamente ben dettagliate (cosa non usualmente riscontrabile), in modo da non suscitare equivoci sulle caratteristiche tecniche prestazionali ed esecutive delle lavorazioni.

[6] **Le norme**

Nel settore edilizio il proliferare continuo e ravvicinato di leggi, regolamenti e norme non consente di mantenersi facilmente aggiornati la qual cosa spesso inconsapevolmente può portare all'esecuzione di opere che possono risultare, a livello di prestazioni e di qualità, deficitarie rispetto a come invece si sarebbero dovute eseguire.

[7] **Culpa in eligendo**

Significa "colpa nella scelta", responsabilità prevista dall'art. 2049 cod. civile.

È un particolare tipo di responsabilità civile dei padroni e dei committenti: significa che i padroni ed i committenti sono responsabili dei danni eventualmente arrecati a terzi dai loro dipendenti, a causa della cattiva scelta di questi ultimi.

Nel caso dell'affidamento dei lavori il Committente è responsabile di danni eventualmente causati a terzi per aver effettuato una scelta non idonea degli esecutori dei lavori.

Della culpa in eligendo si è occupata diverse volte anche la Corte di Cassazione, con l'obiettivo di chiarire il significato dell'art. 2049 c.c.

Di recente, infatti, ha stabilito che per configurare la responsabilità prevista dall' art. 2049 cod. civ., è sufficiente che il soggetto autore del fatto illecito sia legato al responsabile da un rapporto di preposizione, e ciò ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando un soggetto (commesso) esplichi un'attività per suo conto per volontà di un altro soggetto (committente) " essendo sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito ed il rapporto che lega i due soggetti."

Cassazione Civile n. 33414/2019.

[8] **Il PSC**
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI , con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.

[9] **Definizione contratto di appalto Art. 1655 Codice civile**
"*L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro*".

[10] **Definizione contratto d'opera Art. 2222 Codice civile**
"Il contratto d'opera si ha quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente"

A cura di *Centro Preventivi*

Come cambia il testo unico dell'edilizia dopo la conversione in legge del decreto semplificazioni

Come cambia il testo unico dell’edilizia dopo la conversione in legge del decreto semplificazioni - eBook in pdf

Lisa De Simone, 2020, Maggioli Editore
Il decreto Semplificazioni (decreto legge 76/2020) è stato definitivamente convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. Rispetto al testo del decreto, la legge di conversione ha pesantemente modificato le norme relative al Testo Unico dell’Edilizia (c.d. TUE, DPR...

15,90 € 14,31 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Guida ai Piani di sicurezza

Guida ai Piani di Sicurezza 2.0

Luca Lenzi, Carmine Moretti, Francesco Loro, 2019, Maggioli Editore
Questa nuova Guida ai Piani di Sicurezza 2.0, giunta alla seconda edizione, si rinnova e si aggiorna allo stato dell’arte tecnico e normativo per offrire un vero e proprio percorso guidato per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Fascicolo Tecnico (FT),...

56,00 € 50,40 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock/eclipse_images

Resta aggiornato con la nostra **Newsletter**

Scrivi un commento

Direttore responsabile: Paolo Maggioli
- ISSN: 2281-4566
Ediltecnico è Quotidiano online per professionisti tecnici di Maggioli Editore
© Gruppo Maggioli Tutti i diritti riservati.
Maggioli Spa - P.IVA 02066400405
Contattaci: ediltecnico@maggioli.it
Prodotti e Servizi per Pubblica Amministrazione, Professionisti e Aziende

Seguici su

@EdiltecnicoIT
Ediltecnico.it
NewsLetter

Per la tua pubblicità sui nostri Media:
maggioliadv@maggioli.it | www.maggioliadv.it
Gruppo Maggioli
www.maggioli.it

Qualità dell'abitare ed edilizia residenziale: ecco 854 milioni di euro di finanziamenti! I dettagli del decreto

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 17/11/2020 3326

Il decreto definitivo reca le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"

AGGIORNAMENTO 17 NOVEMBRE 2020 - Dalle ore 12,00 del 16 novembre 2020, gli Enti interessati potranno registrarsi sul portale applicativo dedicato al Programma, accessibile dalla pagina https://qualitabitare.mit.gov.it.

AGGIORNAMENTO 28 SETTEMBRE 2020 - In allegato è disponibile il ***testo definitivo*** *(e firmato) del decreto del MIT di concerto col MEF e il MIBACT, di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recante "****Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare****".*

La ministra Paola De Micheli ha firmato, di concerto con il Ministro Roberto Gualtieri (Mef) e il Ministro Dario Franceschini (Mibact), il **decreto per l'erogazione dei finanziamenti per la "Qualità dell'abitare"**.

Nel decreto sono inseriti:

- le **procedure per la presentazione delle proposte**
- **i criteri per la valutazione**

le modalità di erogazione dei finanziamenti

per l'attuazione del "*Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare*".

Sono previsti 853,81 milioni di euro fino al 2033 per p**romuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani specificamente individuati al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo**, con **particolare riferimento alle periferie**, e all'incremento della qualità dell'abitare e di parti di città, all'**incremento dell'edilizia residenziale pubblica**.

Cosa si finanzia

Gli interventi saranno finalizzati a incrementare l'edilizia residenziale pubblica, a realizzare soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socio economico, per l'arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita delle persone in un'ottica di innovazione e sostenibilità, senza consumo di nuovo suolo.

Le cinque linee di azione per la ricerca delle proposte

- a. **riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale** e incremento dello stesso;
- b. r**ifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici** e privati anche attraverso la rigenerazione deltessuto urbano e socioeconomico e all'uso temporaneo;
- **c. miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani** e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
- d. **rigenerazione di aree e spazi già costruiti**, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l'uso di operazioni di densificazione;
- e. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all'autocostruzione.

A chi si rivolge (destinatari)

Il Programma, che si rivolge alle **Regioni (anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i Comuni), alle città metropolitane e ai comuni con più di 60.000 abitanti**, consente di presentare **fino a 3 proposte per uno o più specifici ambiti del proprio territorio**.

Il 34% delle risorse complessivo sarà destinato alle regioni del Mezzogiorno e il contributo massimo per ogni proposta è di 15 milioni di euro.

Presentazione proposte

La presentazione delle proposte avverrà in due fasi:

1. nella prima (Fase 1) bisognerà **trasmettere una Proposta complessiva preliminare indicante la strategia nel suo complesso**e l'insieme di interventi atti a raggiungere le finalità

prescritte e che saranno esaminati dall'Alta Commissione secondo specifici criteri;

2. nella seconda (Fase 2), **per tutte le proposte ammesse, è prevista la trasmissione della Proposta complessiva finale**, indicante lo stato di avanzamento della stessa.

Sono ammesse a finanziamento anche le proposte definite "Pilota", vale a dire quelle ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse, ivi comprese quelle di cui al Recovery Fund, come da eventuali indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati all'attuazione del Green Deal e della Digital Agenda.

Entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta si dovranno presentare le domande, mentre si prevede che entro la prossima primavera verranno erogati gli acconti della Fase 1.

La Direzione Generale dell'Edilizia statale e gli interventi speciali del Mit, competente per l'attuazione del Programma, **entro il 31 gennaio di ogni anno, predisporrà una relazione annuale al Parlamento, sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento**.

IL DECRETO FIRMATO DAI MINISTRI E DI IMMINENTE PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

Non sono tutte recinzioni: il muro di contenimento in blocchetti prefabbricati richiede il permesso di costruire

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 17/11/2020 336

Tar Salerno: il muro di cinta o di contenimento necessita del permesso di costruire, differenziandosi dalla semplice recinzione

Ancora una volta ci imbattiamo in una sentenza che fa chiarezza sulla **differenza tra le semplici recinzioni e i muri (di cinta o di contenimento)**, vista l'importanza dell'argomento.

Il Tar Salerno nella sentenza 1644/2020 dello scorso 12 novemrbe, infatti, ha chiarito che:

- la **semplice recinzione ha caratteristiche tipologiche di minima entità** (serve solo per delimitare la proprietà) e non necessita del permesso di costruire (è attività edilizia libera);
- il **muro di cinta (o di contenimento) necessita invece del permesso** in quanto non ha natura pertinenziale, essendo un'opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato.

Ne deriva che **serve il permesso di costruire per cinque muri di contenimento in blocchetti prefabbricati** in cls di cm. 40 x 20 x 20, con sovrastante cordolo in cls di spessore variabile da cm. 20 a cm. 30, aventi le seguenti dimensioni:

- muro n. 1), lunghezza mt. 5.50 ed altezza mt. 1,45;
- muro n. 2), lunghezza mt. 12,00 ed altezza variabile mt. 1,30/ mt. 0,20;
- muro n. 3), lunghezza mt. 5,80 ed altezza mt. 1,80;
- muro n. 4), lunghezza mt. 4,50 ed altezza mt. 1,80;
- muro n. 5), lunghezza di m. 27,50 ed altezza di mt. 1,80.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell'arte dell'Edilizia e dell'Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell'Urbanistica e dell'Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all'attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l'evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali,

interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch'essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "**LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA**"

Allegato

Energie rinnovabili: in Gazzetta il decreto tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti dedicati

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 17/11/2020 2018

Comunità energetiche: in Gazzetta Ufficiale il decreto del MISE con la tariffa incentivante per l'energia autoprodotta e autoconsumata

E' un provvedimento molto importante in materia di energie rinnovabili, quello a firma del MISE del 16 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 16 novembre e in vigore dal 17 novembre 2020.

Il decreto, recante "*Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020*", individua la **tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili** inseriti nelle configurazioni per l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità energetiche rinnovabili, come disciplinate dallo stesso art. 42-bis e regolate da ARERA con deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.

Inoltre il provvedimento, in attuazione dell'art. 119, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 (Rilancio) **individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici** che accedono alle detrazioni stabilite dal medesimo art. 119.

Semplificando, **diventa operativo il provvedimento che consente a cittadini, PMI (anche agricole) ed enti pubblici di consorziarsi per abbassare drasticamente le bollette**.

Tariffa incentivante e periodo di diritto

L'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:

- a) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
- b) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunita' energetica rinnovabile.

Modalità di accesso ed erogazione della tariffa incentivante

L'istanza di accesso alla tariffa è effettuata con le modalià previste dal punto 4.2 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.

Agli impianti che beneficiano delle tariffe di cui al presente decreto si applica il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. A tale fine, il corrispettivo dovuto al GSE per la copertura dei costi amministrativi sostenuti dallo stesso GSE e' pari a quello stabilito dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per gli impianti in scambio sul posto.

Cumulabilità di incentivi

Per gli **enti territoriali e locali**, le **tariffe di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli incentivi** di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' con il meccanismo dello scambio sul posto.

Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, le tariffe di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con:

- a) la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
- b) la detrazione del 110%, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 3.

Liberi professionisti in malattia o infortunio: tutto sul disegno di legge di tutela per i mancati adempimenti

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 17/11/2020 526

La legge introduce tutele inedite per i professionisti che dovessero ammalarsi o subire un infortunio e per i clienti-contribuenti che l'attuale normativa sottopone a sanzioni in caso di mancato adempimento di atti a carico del libero professionista, con sospensione fino a 45 giorni delle scadenze

Segnaliamo una proposta/disegno di legge A.S. 1474 d'iniziativa dei senatori De Bertoldi, Fenu, Pichetto Fratin, Romeo, Marino e Steger su un argomento di interesse totale per tutti i liberi professionisti, tecnici compresi.

Il ddl infatti è intitolato "*Disposizioni per la* ***sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio***".

L'obiettivo finale del provvedimento - che ora dovrà compiere tutto l'iter parlamentare - è quello di **evitare che un grave incidente o una grave e improvvisa malattia** oppure la **morte** del libero professionista, in grado di **impedire il rispetto di adempimenti** aventi scadenze con termini perentori a carico di propri clienti (es., la consegna di una casa, la redazione di un progetto, ecc), possano **produrre sanzioni o danni per i clienti stessi**.

Sospensione fino a 45 giorni delle scadenze

in caso di **ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero**, che comportano un'**inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale**, **nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione** per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento;

- il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente;
- i **termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 45 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari**. Questa disposizione si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni;
- gli **adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo** a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione;
- la sospensione dei termini di cui sopra si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospeda liero o all'inizio delle cure domiciliari;
- copia dei mandati professionali, in sieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante de vono essere depositati, anche tramite racco mandata con avviso di ricevimento, dal li bero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini del l'applicazione delle disposizioni della pre sente legge

I beneficiari

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti per le cause e per il periodo di tempo indi cati dalla presente legge, si applica anche in favore:

- a) della persona fisica che svolge atti vità di lavoro autonomo;
- b) della persona fisica che svolge atti vità d'impresa;
- c) della società in accomandita sem plice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario;
- d) della società in nome collettivo qua lora il socio deceduto o ricoverato in ospe dale o infortunato o costretto a cure domi ciliari sia l'unico socio amministratore;
- e) della società di capitali qualora il so cio deceduto o ricoverato in ospedale o in fortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.

False attestazioni: le pene

Chiunque abbia beneficiato della so spensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una **falsa dichiarazione o attestazione** è **punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni**.

IL DDL 1474 (DISEGNO DI LEGGE, NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

Sospensione dei lavori edilizi: chi la decide, quando, per quanto tempo e perchè

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 17/11/2020 208

Tar Lazio: il potere di sospensione dei lavori edili in corso ha natura cautelare, essendo rivolto ad evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un aggravio del danno urbanistico

Chi ha il potere di decretare l'immediata sospensione dei lavori edilizi? E per quanto i cantieri possono restare fermi? E con quali motivazioni? Sono tutte domande ricorrenti, affrontate nella sentenza 11320/2020 del 3 novembre scorso del Tar Roma, dove si specifica che:

- **CHI: il potere di sospensione dei lavori edili in corso è attribuito all'Autorità comunale** (dirigente comunale) dall'art. 27 comma 3 del dpr 380/2001 e ha natura cautelare, essendo rivolto ad evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un aggravio del danno urbanistico;
- **QUANDO:** entro 30 giorni dal rapporto/relazione della polizia giudiziaria, e in ogni caso, non oltre 45 gg. da tale atto. Immediatamente, se la notizia dell'abuso promana dal suo stesso ufficio;
- **PER QUANTO: allo spirare del termine di 45 giorni dalla sua notificazione**, l'ordine di sospensione dei lavori perde ogni efficacia, trattandosi di un **provvedimento eccezionale**, con efficacia strettamente limitata nel tempo, avente il **solo scopo (cautelare) di impedire il procedere della costruzione**, in modo da consentire alla PA di potersi determinare con una misura sanzionatoria definitiva entro tale termine di efficacia della sospensione dei lavori. La 'fine della sospensione' dopo 45 giorni vale sia che intervenga successivamente il provvedimento definitivo di demolizione, sia che quest'ultimo non venga adottato, atteso che in ambedue i casi l'ordinanza di sospensione dei lavori consuma la sua efficacia;
- **MOTIVAZIONI**: per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità, dell'esercizio dell'attività urbanistico-edilizia non rispondente alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive previste dal "Permesso di costruire", SCIA super, SCIA normale/PAS e CILA.

L'atto deve essere **notificato ai soggetti identificati quali responsabili ed indicati in modo preciso**, ossia il titolare del titolo abilitativo (in caso di difformità), il committente, il costruttore, il direttore dei lavori (progettista).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell'arte dell'Edilizia e dell'Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell'Urbanistica e dell'Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all'attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l'evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch'essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "**LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA**"

Allegato

CASA&CLIMA.com

la disciplina penale si applica anche alle opere non in cemento armato ma con struttura metallica

casaeclima.com/ar_43208__costruzioni-zona-sismica-disciplina-penale-siapplica-anche-opere-noncemento-armato-struttura-metallica.html

Martedì 17 Novembre 2020

Costruzioni in zona sismica: la disciplina penale si applica anche alle opere non in cemento armato ma con struttura metallica
Cassazione: la disciplina penale prevista dagli artt. 64 e 65 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si applica alle opere in cemento armato ed a quelle che, non composte da cemento armato, possiedono comunque una struttura metallica
La disciplina penale prevista dagli artt. 64 e 65 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si applica alle opere in cemento armato ed a quelle che, non composte da cemento armato, possiedono comunque una struttura metallica.

Lo ha ribadito la Cassazione penale (Sez. 3) nella sentenza n. 29822/2020 (data udienza: 11/09/2020).

“La sfera di applicabilità degli artt. 64 e 65 d.P.R. n. 380/2001”, ha ricordato la suprema corte, “non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi onde configurarsi la sussistenza dei reati relativi, essendo evidente, atteso il richiamo del legislatore alle opere in struttura metallica, che la disposizione è diretta a regolare anche, singolarmente, le opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura metallica; sotto il profilo della ratio della disposizione, la sufficienza anche della sola struttura metallica si spiega in ragione della potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che anche in tal caso vengano adottate le particolari precauzioni da adottare in fase di costruzione in zona sismica (Sez.3, n.56067 del 19/09/2017, Rv.271810 - 01: la disciplina penale prevista dagli artt. 64 e 65 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si applica alle opere in cemento armato ed a quelle che, non composte da cemento armato, possiedono comunque una struttura metallica)”.

CASA&CLIMA.com

in Gazzetta il decreto con la tariffa incentivante per l'energia autoprodotta e autoconsumata

casaeclima.com/ar_43194__comunita-energetiche-gazzetta-decreto-tariffa-incentivante-energia-autoprodotta-autoconsumata.html

Martedì 17 Novembre 2020

Comunità energetiche: in Gazzetta il decreto con la tariffa incentivante per l'energia autoprodotta e autoconsumata

Tariffa premio pari a 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo, e pari a 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunita' energetica rinnovabile

“La Corte dei Conti ha terminato l'esame del decreto con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato l'incentivo all'energia autoprodotta e autoconsumata dai membri delle Comunità energetiche (€100/110 a MWh), che ora verrà pubblicato in G.U. Diventa pertanto definitivo il provvedimento che consente a cittadini, pmi (anche agricole) e enti pubblici di consorziarsi per abbassare drasticamente le bollette”. Lo ha comunicato il 10 novembre scorso il Presidente della Commissione Industria Commercio e Turismo del Senato, Gianni Girotto, sulla sua pagina facebook.

Il **decreto 16 settembre 2020** del Ministero dello Sviluppo economico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 16 novembre, ed è entrato in vigore oggi 17 novembre.

Questo decreto, in attuazione del comma 9 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 e nel rispetto dei criteri ivi indicati, individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunita' energetiche rinnovabili, come disciplinate dallo stesso art. 42-bis e regolate da ARERA con deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 119, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 individua inoltre i limiti e le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dal medesimo art. 119.

Il decreto – IN ALLEGATO - si applica alle configurazioni di autoconsumo collettivo a alle comunita' energetiche rinnovabili realizzate con impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e per i quali il GSE abbia svolto con esito positivo la verifica di cui all'art. 4.6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.

Restano fermi gli obblighi di registrazione degli impianti sul sistema GAUDI'.

ART. 2 DEFINIZIONI. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e, per quanto ivi non previsto, all'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

ART. 3 TARIFFA INCENTIVANTE E PERIODO DI DIRITTO. L'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunita' energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:

a) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;

b) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunita' energetica rinnovabile.

L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilita' del referente della configurazione, con facolta' di cessione al GSE con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, fermo restando l'obbligo di cessione previsto per l'energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, il comma 1 non si applica all'energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo per l'autoconsumo collettivo previsto dalla regolazione di ARERA, nonche' l'obbligo di cessione gia' richiamato al comma 2.

Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti e' considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorita', secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorita', per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. A tal fine, il GSE riconosce, a fronte di motivate e documentate richieste, un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti e' inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di potenziamento, anche eseguiti successivamente alla data ultima per l'accesso alle tariffe incentivanti, di cui all'art. 1, comma 2. In tale ultimo caso, si applica la procedura di riconoscimento di cui al presente comma e l'estensione del periodo nominale di diritto non puo' essere comunque superiore a dodici mesi, fermo restando il diritto alle predette tariffe solo sui potenziamenti entrati in esercizio nei termini temporali di cui allo stesso art. 1, comma 2.

Per ciascun impianto facente parte della configurazione di autoconsumo collettivo o di comunita' di energia rinnovabile, il diritto alla tariffa di cui al comma 1 decorre dalla data di decorrenza del contratto di cui al punto 4.6 della delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, se l'impianto e' in esercizio, ovvero dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, se successiva. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo dal 1° marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, la data di decorrenza dell'incentivo non puo' essere antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' indicata dal referente.

I soggetti che beneficiano dello scambio sul posto per impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto possono recedere della convenzione di scambio sul posto con il GSE ai fini dell'inserimento dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunita' di energia rinnovabile e dell'accesso alla tariffa incentivante di cui al presente decreto, con effetti decorrenti dalla data indicata dal referente, comunque successiva alla data di chiusura della medesima convenzione.

ART. 4 MODALITA' DI ACCESSO ED EROGAZIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE. L'istanza di accesso alla tariffa di cui all'art. 3 e' effettuata con le modalita' previste dal punto 4.2 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.

L'erogazione della tariffa di cui all'art. 3 avviene nell'ambito dell'erogazione del contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo di cui all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, secondo le modalita' ivi indicate.

Nei casi previsti , il GSE acquisisce l'informazione antimafia.

Agli impianti che beneficiano delle tariffe di cui al presente decreto si applica il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. A tale fine, il corrispettivo dovuto al GSE per la copertura dei costi amministrativi sostenuti dallo stesso GSE e' pari a quello stabilito dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per gli impianti in scambio sul posto.

ART. 5 CUMULABILITA' DI INCENTIVI. Per gli enti territoriali e locali, le tariffe di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' con il meccanismo dello scambio sul posto.

Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, le tariffe di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con:

a) la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;

b) la detrazione del 110%, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 3.

ART. 6 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO. In attuazione del comma 9, lettera b), dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, un bollettino su ciascuna delle configurazioni di cui al presente decreto, che contenga le seguenti informazioni con distribuzione almeno su base regionale:

a) potenza degli impianti e tecnologie impiegate;

b) quantita' di energia elettrica immessa in rete e condivisa;

c) quantita' di risorse incentivanti erogate, distinte per ciascuna configurazione e con evidenza delle risorse erogate per energia condivisa e non condivisa; tali risorse, integrate, con specifica evidenza, con quelle relati ve al contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo, sono comparate con gli oneri che si sarebbero sostenuti qualora gli stessi impianti avessero avuto accesso al meccanismo dello scambio sul posto, con energia scambiata pari a quella condivisa, considerando anche i costi dell'esenzione implicita dagli oneri generali di sistema per le configurazioni di autoconsumo singolo;

d) tipologia dei beneficiari;

e) tempi medi per il riconoscimento delle configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti e di comunita' di energia rinnovabile ai fini dell'accesso alla regolazione ARERA e per il riconoscimento degli incentivi;

f) proposte per una maggiore efficacia o efficienza delle misure.

Il GSE predispone una sezione del proprio sito internet dedicata alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunita' di energia rinnovabile. La sezione e' funzionale al supporto per ottenere il riconoscimento, da parte dello stesso GSE, ai fini dell'accesso alla regolazione prevista nel caso di «autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili» o di «comunita' di energia rinnovabile» e ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto. In tale ambito il GSE, in coerenza con quanto disposto all'art. 11 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, fornisce ai beneficiari delle tariffe di cui al presente decreto informazioni sull'andamento dell'energia immessa in rete, di quella condivisa e di quella prelevata dalla rete da ciascun componente delle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunita' di energia rinnovabile.

ENTRATA IN VIGORE. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CASA&CLIMA.com

Superbonus 110%, al Sud più di 1 famiglia su 2 ha intenzione di usarlo

casaeclima.com/ar_43196__superbonus-sud-piudiuna-famiglia-sudue-intenzione-usarlo.html

Martedì 17 Novembre 2020

Superbonus 110%, al Sud più di 1 famiglia su 2 ha intenzione di usarlo
Facile.it: 21 milioni di italiani pensano di usare il Superbonus. Vivono prevalentemente al Nord Est gli italiani che hanno scelto di rinunciare per l'eccessiva burocrazia connessa alla richiesta
Sono 21 milioni gli italiani che, secondo l'indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat (metodologia: n. 1.009 interviste CAWI con un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta in età compresa fra 18 e 74 anni sull'intero territorio nazionale. Indagine condotta tra il 18 ed il 20 settembre 2020), hanno intenzione di usufruire del Superbonus 110%. Ma se è vero che l'agevolazione ha riscosso interesse in tutte le aree del Paese, è importante notare come questo vari da regione a regione.

A fronte di una media nazionale pari al 48,6%, i cittadini più interessati ad approfittare del bonus sembrano essere quelli residenti nelle regioni del Sud e delle Isole, dove il 52,7% dei rispondenti ha dichiarato di avere intenzione di usufruire dell'agevolazione; di contro, i "meno interessati" sono risultati essere i rispondenti residenti nel Nord Ovest; qui la percentuale è pari al 45,1%.

Vivono invece prevalentemente al Nord Est gli italiani che, pur interessati al Superbonus, hanno scelto di rinunciare per l'eccessiva burocrazia connessa alla richiesta (8,7% rispetto al 7,1% rilevato a livello nazionale).

Anche la tipologia di intervento con il quale gli italiani hanno intenzione di accedere al Superbonus 110% varia a seconda della zona di residenza e molto spesso rispecchia le caratteristiche degli immobili tipici dell'una o altra area della nostra nazione.

Se è vero che l'intervento più diffuso, secondo quanto emerso dall'indagine, sarà l'isolamento termico degli edifici (58,2% di chi intende usufruire il bonus), la percentuale varia significativamente a livello territoriale e raggiunge il suo picco (63,4%) tra i rispondenti residenti nelle regioni del Sud Italia e nelle Isole, mentre i meno interessati a questi lavori sono risultati essere i residenti nel Nord Ovest (52,1%) che, presumibilmente, hanno in misura maggiore già provveduto a questo intervento nel momento della prima edificazione dell'immobile.

Le caratteristiche del territorio influiscono in maniera importante sulle tipologie di intervento; non sorprende, ad esempio, vedere come i lavori di miglioramento antisismico siano più diffusi nelle regioni del Centro Italia (10% di chi pensa di utilizzare l'agevolazione), rispetto a quelle del Nord Ovest (2,8%), mentre, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione riguarderà in prevalenza il nord del Paese, con percentuali che arrivano al 39,1% tra i rispondenti residenti nel Nord Est e, addirittura, al 45,1% al Nord Ovest.

Come si usufruirà del Superbonus

A variare a seconda dell'area di residenza è anche la modalità con la quale gli italiani intendono usufruire del Superbonus. A livello nazionale, il 47,4% ha intenzione di cedere il credito di imposta alla banca o altri soggetti, il 42,5% detrarrà l'importo direttamente dalla dichiarazione dei redditi e il 20% usufruirà dello sconto in fattura, le percentuali cambiano da regione a regione.

La cessione del credito, ad esempio, sembra interessare in modo particolare i residenti nelle aree del Nord Ovest, dove la percentuale di chi ha intenzione di utilizzarla raggiunge il 53%. La detrazione dalla dichiarazione dei redditi verrà utilizzata più frequentemente nel Centro Italia (45,9%), mentre lo sconto in fattura sarà chiesto prevalentemente nel Centro (27,6%) e al Meridione (23,1%) dove i redditi sono mediamente più bassi che nel resto della nazione.

Sposandosi lungo lo Stivale, cambia anche la tipologia di immobile sottoposta a intervento. Nelle regioni del Nord saranno interessati dai lavori collegati al Superbonus soprattutto i condomìni (in particolare nel Nord Ovest dove la percentuale raggiunge il 65%). Le case unifamiliari che verranno sottoposte a lavori rientranti nel Superbonus sono ubicate soprattutto nel Sud Italia (37%), mentre le unità immobiliari in case bi o tri familiari oggetto dei cosiddetti lavori trainanti sono presenti prevalentemente nel Nord Est (14,3%).

CASA&CLIMA.com

Approvata dal Cdm la Manovra 2021 da 38 miliardi. Le misure

casaeclima.com/ar_43204__approvata-dalcdm-manovra-duemila-ventuno-trentotto-miliardi-misure.html

Martedì 17 Novembre 2020

Approvata dal Cdm la Manovra 2021 da 38 miliardi. Le misure
Gli investimenti pubblici sono sostenuti da un nuovo fondo pluriennale da 50 miliardi, e quelli privati dal potenziamento di Transizione 4.0 con uno stanziamento di 23,8 miliardi per il prossimo biennio
Approvato lunedì 16 novembre dal Consiglio dei Ministri il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. La manovra, che inizierà il suo iter parlamentare lunedì 24 novembre, vale circa 38 miliardi di euro e punta al rilancio del tessuto economico del Paese, fiaccato dalla pandemia.

“Allo sgravio contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani si aggiunge la decontribuzione integrale per le donne e il sostegno all’imprenditoria femminile" - si legge sull'account facebook del Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. "Sulla base dell’intesa con le parti sociali, la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo è affiancata dall’istituzione di un fondo per le politiche attive del lavoro con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro. Gli investimenti pubblici sono sostenuti da un nuovo fondo pluriennale da 50 miliardi, e quelli privati dal potenziamento di Transizione 4.0 con uno stanziamento di ben 23,8 miliardi per il prossimo biennio. Per il Mezzogiorno gli interventi sono particolarmente rilevanti, con il finanziamento strutturale della fiscalità di vantaggio per il lavoro fino al 2030 e con la proroga del credito di imposta ricerca e sviluppo e di quello per gli investimenti". E poi investimenti sulla Sanità, con l’aumento della dotazione del Fondo Sanitario nazionale, l’indennità per medici e infermieri, il fondo per l’acquisto dei vaccini, il potenziamento delle diagnosi con tamponi antigenici rapidi, le risorse aggiuntive per l’edilizia universitaria, i contratti di formazione specialistica per i medici specializzandi e le assunzioni di personale sanitario. Confermato l’avvio dell’assegno unico per i figli a partire dal luglio del 2021, il fondo per la riforma fiscale che sarà alimentato dai proventi del contrasto all’evasione.

Molte le misure dedicate al lavoro: sgravi al 100% per le aziende che assumono lavoratori under 35 e per le imprese che assumono donne disoccupate al Sud oppure disoccupate da almeno 24 mesi nel resto d'Italia, proroga della decontribuzione al 30% per le aziende del Mezzogiorno, rinnovo di Ape sociale e Opzione donna, ampliamento della platea del contratto di espansione attraverso l'estensione dei criteri di accesso per le imprese (da 1.000 a 500 dipendenti), rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale entrato in vigore lo scorso luglio che prevede l'aumento fino a 100 euro mensili in busta paga per i dipendenti con reddito annuo entro i 40 mila euro, ulteriori 12 settimane di cassa integrazione Covid gratuita per tutte le imprese e proroga fino a fine marzo del blocco dei licenziamenti, fondo da 500 milioni per le politiche attive e fondo da 4 miliardi a favore delle imprese più colpite dell'emergenza, proroga del bonus natalità per il 2021 e, da luglio, assegno unico per i figli fino a 21 anni di età, fondo caregiver da 25 milioni, riconoscimento della piena anzianità contributiva dei part-time verticali ciclici ai fini della pensione, 100 milioni nel biennio 2021/22 per l'apprendistato duale.

«Con questa Manovra costruiamo un solido ponte per aiutare il Paese a superare questa crisi, varando ulteriori incentivi per le imprese, nuove misure di sostegno all'occupazione - specialmente quella dei giovani e delle donne - e tutelando il potere d'acquisto delle famiglie» - ha dichiarato la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.

Secondo Il Sole 24 Ore, dei 38 miliardi stanziati "oltre 23 arrivano dal deficit aggiuntivo rispetto al tendenziale su cui il Parlamento ha già votato nelle scorse settimane, approvando l' aumento del disavanzo 2021 dal 5,7% previsto a legislazione vigente fino al 7 per cento. Questa previsione, ancorata a una stima di crescita che per l' anno prossimo gli obiettivi del

governo pongono al 6% (+5,1% nel tendenziale), sarà però presto aggiornata. Perché ieri in consiglio dei ministri si è cominciato a discutere del nuovo scostamento di bilancio, anch' esso tutto caricato sull' anno prossimo. Potrebbe valere fino a 20 miliardi. Con questa mossa, quindi, il disavanzo programmato per il prossimo anno salirebbe intorno a quota 8 per cento".

Infatti è previsto nelle prossime settimane il potenziamento degli interventi a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese colpiti dalle nuove restrizioni, rese necessarie per contrastare questa seconda ondata, e per rafforzare ancora il sostegno alla ripresa dell'economia. «Insieme alla manovra varata dal Consiglio dei Ministri - ha dichiarato il Ministro Gualtieri - si delinea una strategia di politica economica che punta non solo a rilanciare la crescita, assorbendo l'impatto economico e sociale del COVID, ma vuole realizzare una ambiziosa trasformazione dell'Italia nella direzione dell'innovazione, della sostenibilità, della coesione, dell'equità e del lavoro». (fonte: Confprofessioni)

Leggi anche:

Legge di Bilancio 2021: semplificazione delle procedure per l'edilizia scolastica con deroga al Codice Appalti

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese: novità nella bozza della Legge di Bilancio 2021

Bozza Legge di Bilancio: proroga al 31 dicembre 2021 per ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili, bonus facciate e bonus verde

CASA&CLIMA.com

semplificazione delle procedure per l'edilizia scolastica con deroga al Codice Appalti

casaeclima.com/ar_43200__legge-bilancio-duemilaventuno-semplificazione-procedure-edilizia-scolastica-deroga-codice-appalti.html

Martedì 17 Novembre 2020

Legge di Bilancio 2021: semplificazione delle procedure per l'edilizia scolastica con deroga al Codice Appalti
Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l'utilizzo dei poteri commissariali da parte di sindaci e presidenti delle province. Prevista anche una specifica deroga agli articoli 21 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Misure per l'edilizia scolastica: è quanto prevede l'articolo 87 della bozza (datata 16 novembre 2020 ore 11.40) del Disegno di legge recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei ministri n. 76.

La disposizione – spiega la relazione illustrativa - intende contribuire all'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica, mediante una semplificazione delle procedure.

In particolare, viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l'utilizzo dei poteri commissariali da parte di sindaci e presidenti delle province per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, così come previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

La proposta normativa prevede, inoltre, una specifica deroga agli articoli 21 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici – che disciplinano, rispettivamente, il previo inserimento degli interventi nel programma triennale delle opere

pubbliche e la procedura di approvazione dei progetti prevedendo un rinvio alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente alla conferenza di servizi.

Queste previsioni comportano un rallentamento iniziale nell'attuazione degli interventi, subordinando l'esecuzione degli stessi all'adozione di atti interni all'ente locale, che possono essere superati, trattandosi di utilizzare risorse statali, anche con un'unica delibera di approvazione del progetto.

Viene attribuita agli enti locali la possibilità di variare, con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Infine, si prevede che, in considerazione della specificità dell'edilizia scolastica e della priorità che essa riveste al fine di garantire la sicurezza delle scuole, possano restare in vigore i poteri commissariali già definiti e approvati con il DL Scuola, evitando al contempo l'incertezza che si sta generando in considerazione dell'approvazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha invece previsto una razionalizzazione dei poteri commissariali eliminando questa previsione specifica per l'edilizia scolastica e creando di conseguenza molta incertezza per gli enti locali che hanno già avviato gli interventi di edilizia scolastica essendo stati autorizzati in vigenza della normativa di cui all'articolo 7-ter.

CASA&CLIMA.com

le Regioni devono coinvolgere sempre il MIBACT

casaeclima.com/ar_43202__piani-territoriali-paesaggistici-consulta-regioni-devono-coinvolgere-sempre-mibact.html

Martedì 17 Novembre 2020

Piani territoriali paesaggistici, Consulta: le Regioni devono coinvolgere sempre il MIBACT
Nel procedimento di formazione del piano regionale, è necessario un confronto costante, paritario e leale tra Regione e Stato in funzione di un'intesa di carattere generale che assicuri una tutela unitaria del paesaggio
Nella pianificazione paesaggistica, le Regioni non possono fare da sole ma devono coinvolgere il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT). In particolare, nel procedimento di formazione del piano regionale, è necessario un confronto costante, paritario e leale tra Regione e Stato in funzione di un'intesa di carattere generale che assicuri una tutela unitaria del paesaggio.

È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 240 depositata oggi (relatrice Daria de Pretis), annullando il Piano paesistico della Regione Lazio del 2 agosto 2019 e tutti gli atti conseguenziali.

Nella fattispecie, il Consiglio regionale del Lazio – dopo aver raggiunto un'intesa con il MiBACT sulla proposta di piano adottata dalla Giunta regionale con decisione dell'8 marzo 2016 n. 6, sottoposta al Consiglio regionale con proposta di delibera consiliare del 10 marzo 2016 n. 60 – aveva unilateralmente approvato il piano paesaggistico regionale, senza il coinvolgimento del Ministero. Di qui l'impugnativa da parte del Governo.

La condotta della Regione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale in contrasto con il principio della leale collaborazione. Anche nel procedimento di pianificazione paesaggistica, ha osservato la Corte, dev'essere raggiunta un'intesa di carattere generale, per assicurare l'unitarietà del valore della tutela paesaggistica al di là dei singoli beni per i quali è previsto

l’obbligo di pianificazione congiunta. L’approvazione del piano da parte della Regione senza un accordo con il Ministero viola, quindi, il principio di leale collaborazione, oltre che il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

CASA&CLIMA.com

"Crescono gli occupati e le ore di lavoro"

casaeclima.com/ar_43197__edilizia-demicheli-crescono-occupati-ore-lavoro.html

Martedì 17 Novembre 2020

Edilizia, De Micheli: "Crescono gli occupati e le ore di lavoro"
Nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 le Casse Edili indicano un incremento delle ore lavorate nel settore dell'edilizia (+ 4,4%), dei lavoratori (+13 mila) e della massa salari (+5%) rispetto al 2019
"La crescita degli occupati e delle ore di lavoro nell'edilizia è il frutto di scelte precise: quella di non chiudere i cantieri grazie ai protocolli di sicurezza contro il Covid e l'accelerazione impressa nello sblocco di importanti opere pubbliche".

E' il commento della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli di fronte ai numeri registrati dalle Casse Edili nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 che, rispetto al 2019, indicano un incremento delle ore lavorate nel settore dell'edilizia (+ 4,4%), dei lavoratori (+13 mila) e della massa salari (+5%).

"Sono numeri incoraggianti - prosegue - che confermano quello che abbiamo sempre sostenuto: i cantieri nel nostro Paese non si sono fermati anche nella fase più critica dell'emergenza Covid, attraverso l'applicazione delle linee guida sulla sicurezza nei posti di lavoro costruite insieme al sindacato e alle associazioni datoriali. Dobbiamo ringraziare tutti i lavoratori per la fiducia riposta nelle regole previste dal protocollo e per la loro puntuale applicazione".

“In questi mesi sul versante pubblico - aggiunge la Ministra De Micheli - non abbiamo sbloccato soltanto importanti infrastrutture di rilevanza nazionale per un valore di quasi 9 miliardi, ma abbiamo dato anche la possibilità di accelerare gli appalti sul territorio. Occorre proseguire su questa strada conciliando l'attuazione rigorosa delle misure di prevenzione e anticontagio, con l'esigenza di trasformare in cantieri le ingenti risorse già stanziate.

Una spinta ulteriore al settore edile e delle costruzioni arriverà anche dal piano infrastrutturale messo a punto per i prossimi 15 anni ‘Italia Veloce’, nel quale abbiamo inserito il bando sulla Qualità dell'Abitare che mette a disposizione dei comuni con più di 60mila abitanti 850 milioni di euro per progetti di riqualificazione urbana e per dare una risposta concreta alla domanda di alloggi sociali del nostro Paese".

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

La strategia Ue per la biodiversità e i popoli indigeni

Le denunce di Survival International contro la "Bugia Verde" e la necessità di tutelare l'ambiente in un mondo che cambia

[18 Novembre 2020]

La prossima Conferenza della parti della Convention on biologiocal diversity (CBD) che si terrà in Cina, dovrebbe approvare un obiettivo del 30% di territorio e mare protetto (il 10% fortemente protetto) che è condiviso dall'Onu, da Papa Francesco, dalle associazioni ambientaliste e dall'Unione europea che lo ha già inserito nella sua nuova Direttiva per la biodiversità. Un obiettivo che però preoccupa che teme un possibile impatto sui popoli autoctoni e che vede la netta contrarietà di Survival International che, continuando la sua durissima battaglia che dura da anni contro Wwf, Wcs e altre grandi associazioni protezionistiche internazionali, parla di «Bugia Verde» ed estende un modello impositivo delle aree protette realizzato in Paesi come l'India o in Africa Centrale anche al resto del mondo, sorvolando però sul fatto che i popoli che anche Survival difende in Brasile sono i primi guardiani di aree protette che il governo del neofascista di Jair Bolsonaro vorrebbe eliminare per sfrattarli dalle loro terre ancestrali e consegnale a fazendeiros, minatori e boscaioli abusivi. Altre comunità autoctone gestiscono aree protette marine e terrestri traendone vantaggio con l'ecoturismo, lo sfruttamento sostenibile delle risorse e la pesca.

Ma Survival guarda solo alla faccia "sporca" della medaglia e denuncia che « Le aree protette non salveranno il nostro pianeta. Al contrario, aumenteranno la sofferenza umana e in tal modo accelereranno la distruzione degli spazi che pretendono di proteggere, perché l'opposizione locale crescerà. Le aree protette non hanno alcun impatto sui cambiamenti climatici, ed è stato dimostrato che sono generalmente mediocri nel prevenire la perdita di vita selvatica. E' fondamentale che vengano proposte soluzioni concrete per affrontare questi problemi urgenti e che la causa reale – il crescente sovra-consumo, radicato nel Nord del mondo – sia adeguatamente riconosciuta e discussa. Ma è improbabile che ciò accada perché gli interessi che dipendono dai modelli di consumo esistenti per mantenere i benefici acquisiti, sono troppi. Se il 30% del pianeta sarà "protetto", chi ne soffrirà? Non saranno certamente coloro che sostanzialmente provocano la crisi climatica, bensì gli indigeni e altri popoli locali del Sud del mondo, che non contribuiscono affatto o ben poco alla distruzione dell'ambiente. Cacciarli dalla loro terra per creare aree protette non aiuterà il clima: i popoli indigeni sono i migliori custodi del mondo naturale e una parte essenziale della diversità umana, che è una delle chiavi per proteggere la biodiversità. Dobbiamo fermare la proposta del 30%».

Ma l'ONG che difende i popoli indigeni e che, come sanno in nostri lettori, *greenreport.it* segue da sempre con attenzione e simpatia, sembra davvero prigioniera delle sue dispute con il Wwf quando, nonostante anche recenti studi e **l'ultimo rapporto IPBES** (pur citata da Survival) dicano l'esatto contrario, scrive che «Inoltre, non sembra esserci alcuna base scientifica dietro a questo obiettivo, né alcuna valutazione di quello che potrebbe essere il suo impatto sociale. Al contrario: la natura e la biodiversità finirebbero per essere ulteriormente danneggiate perché, come ormai dimostrano numerosi studi scientifici (e che nemmeno gli studi che chiedono nuove aree protette negano, *ndr*) , questi popoli sono i migliori custodi dell'ambiente, ed esiste un legame diretto e vitale tra diversità culturale e biodiversità. Non è un caso che l'80% della biodiversità del pianeta si trovi proprio nei territori indigeni». E' evidente che Survival pensa alle grandi riserve integrali quando denuncia questo modello di aree protette ed è altrettanto evidente che questo non è, per esempio, il modello attuato in Italia e in Europa, dove le riserve integrali sono solitamente una piccola parte di parchi – di solito gestiti da enti pubblici – che hanno diverse forme di accesso, fruizione e sfruttamento e tutela delle risorse. Trasformare tutte le are protette del mondo (e in particolare quelle europee) in qualcosa di simile alle "riserve delle tigri" indiane o a un Parco dell'Africa centrale – magari gestito da una grande ONG ambientalista per sopperire la mancanza di fondi e di capacità governance di un debole, povero o inesistente governo – dove ci sono stati abusi contro le popolazioni autoctone sembra davvero una forzatura per generalizzare un dramma locale che va affrontato con decisione e che non è certo un modello da seguire.

Il 19 novembre Survival organizzerà la conferenza online "What's in the EU Biodiversity Strategy for Indigenous Peoples and local communities?" insieme all' Indigenous Peoples' Center for Documentation, Research and Information (Docip) e all'ONG Fern, non contraria all'istituzione di aree protette e che lavora per la giustizia ambientale e sociale con particolare attenzione alle foreste e ai diritti

chi ci vive nelle politiche e nelle pratiche dell'Unione europea. Parteciperanno gli europarlamentari Michèle Rivasi dei Verdi/ALE, María Soraya Rodríguez Ramos di Renew Europe e Marc Tarabella dei Socialisti & Democratici, appartenenti a tre gruppi parlamentari, non certo contrari ai target proposti dalla Cbd e dall'Ue e che li hanno votati anche all'Europarlamento, e interverranno rappresentanti delle popolazioni indigene e delle comunità locali di Africa, Asia, America Latina e Russia, ONG, funzionari della Commissione europea e deputati al Parlamento europeo.

L'approccio alla conferenza è meno radicale di quello della "Bugia Verde" di Survival, infatti gli organizzatori scrivono: «Di fronte all'urgente necessità di ripristinare la biodiversità e ridurre gli effetti della crisi climatica, le istituzioni internazionali si stanno concentrando sull'estensione delle aree protette. Nella sua Strategia per la biodiversità 2030, la Commissione europea propone di trasformare almeno il 30% della terra e del mare d'Europa in aree protette. La biodiversità riceverà anche una maggiore attenzione a livello internazionale. Con l'iniziativa NaturAfrica, la Commissione promette di proteggere la natura in Africa promuovendo il ruolo degli attori non statali e dei gruppi indigeni in questo processo. Ma come saranno coinvolti i popoli indigeni e le comunità locali? Molti esempi mostrano che difendere i diritti territoriali e consentire alle comunità locali di gestire la propria terra è la migliore strategia per proteggere la biodiversità, ma l'accaparramento di terre, gli impatti umani dei progetti di conservazione e gli abusi da parte delle eco-guardie continuano a fare notizia. Ci sono quindi richieste crescenti per un cambiamento radicale nella progettazione e nella gestione dei programmi di conservazione. Quale modello di conservazione della natura svilupperà l'Ue per il 2030?»

Quindi, in realtà il problema non è se occorre tutelare quel che resta delle nostre risorse naturali più rare e preziose, ma come e chi deve tutelarle e a vantaggio di chi e perché. In un mondo che cambia anche la vecchia concezione di protezionismo che ancora persiste è destinata a cambiare, ma questo lo sanno anche le associazioni ambientaliste più avvertite, l'onu, l'Ipbes, la Cbd e l'Unione europea che chiedono che le Aree protette vengano amministrate meglio e in maniera partecipata e condivisa e che lavorano attivamente con i popoli autoctoni per difendere i loro diritti alla vita, alla terra e al mantenimento del loro stile di vita e cultura.

Minority Rights Group, Rainforest Foundation UK e Survival International hanno redatto una dichiarazione per esporre obiezioni e preoccupazioni che sono in gran parte condivisibili e che vi proponiamo integralmente:

Le preoccupazioni delle ONG sulla proposta di raggiungere il 30% in aree protette e l'assenza di garanzie per i popoli indigeni e le comunità locali

All'attenzione delle Parti e del Segretariato della Convenzione sulla diversità biologica (CBD):

Siamo preoccupati per l'obiettivo del 30% incluso nella "bozza-zero" del Quadro Globale per la Biodiversità ("zero-draft", Global Biodiversity Framework): "Entro il 2030, proteggere e conservare attraverso un sistema ben connesso ed efficace di aree protette e di altre efficaci misure di conservazione su base territoriale, almeno il 30% del pianeta focalizzandosi su aree particolarmente importanti per la biodiversità".

Sebbene siano certamente necessari impegni coraggiosi per affrontare le emergenze climatica e di biodiversità, riteniamo che questo obiettivo sia controproducente e che potrebbe consolidare ulteriormente un modello di conservazione obsoleto e insostenibile, che potrebbe espropriare delle loro terre e dei loro mezzi di sussistenza proprio le persone meno responsabili di queste crisi.

Ecco le nostre principali preoccupazioni:

L'obiettivo del 30% è stato fissato senza una valutazione preliminare degli impatti sociali e dell'efficacia della conservazione della precedente iniziativa pari al 17% in aree protette terrestri (adottato dalle Parti al CBD 2010). Le aree protette hanno causato il dislocamento e lo sfratto di popoli indigeni e di altre comunità che dipendono dalla terra, e hanno portato a serie violazioni dei diritti umani da parte delle organizzazioni per la conservazione e delle forze dell'ordine pubbliche e private. Nonostante l'attuale quadro CBD e la bozza GBF post2020 dispongano di includere negli obiettivi di conservazione globali "altre misure efficaci di conservazione su base territoriale", l'esperienza ha dimostrato che l'opzione standard in gran parte del Sud del mondo è rimasta quella delle aree statali rigidamente protette.

Sulla base di studi indipendenti sulle zone d'importanza ecologica che con più probabilità verranno proposte per la conversione in aree protette, stimiamo che potrebbero subire gravi impatti negativi fino a 300 milioni di persone.

Gli obiettivi dell'attuale bozza GBF non contengono, per i programmi di conservazione, misure effettive a protezione delle terre, dei diritti e dei mezzi di sussistenza dei popoli indigeni e delle altre comunità che dipendono dalla terra. Questa lacuna viola le norme delle Nazioni Unite e la legge internazionale.

La proposta non riflette i risultati dello Studio di impatto globale IPBES 2019, secondo cui le aree protette esistenti “non sono ancora gestite efficacemente ed equamente”, né l’enfasi che pone sulla necessità di proteggere le terre indigene.

Riteniamo che prima di adottare qualsiasi nuovo obiettivo di conversione in aree protette:

Il GBF deve riconoscere e proteggere i sistemi di proprietà terriera collettivi e consuetudinari, e adottare garanzie rigorose e vincolanti a favore dei popoli indigeni e di altre comunità che dipendono dalla terra, che si applicheranno su tutte le aree protette nuove ed esistenti. Queste misure devono aderire agli accordi internazionali sui diritti umani e garantire i diritti alla terra, alle risorse, all’auto-determinazione e al consenso libero, previo e informato. Prima di prendere in considerazione un qualsiasi aumento delle aree protette, dovrà essere adottato un piano per l’applicazione di tali misure nelle aree protette già esistenti, e dovrà essere istituito un robusto sistema di revisione.

Dovrebbe essere svolta una valutazione indipendente dell’efficacia e degli impatti sociali delle aree protette esistenti al fine di orientare i nuovi obiettivi e le nuove norme nel GBF post2020.

Dovrebbe essere condotto e pubblicato uno studio approfondito sulle potenzialità di una maggior protezione e di un più ampio riconoscimento legale delle terre gestite dagli indigeni e da altre comunità sostenibili, per garantire la miglior conservazione della biodiversità auspicata nell’ambito del GBF post-2020. In base ad esso, il GBF dovrebbe rispecchiare il principio secondo cui la protezione e il riconoscimento delle terre gestite dai popoli indigeni e da altre comunità sostenibili costituiranno a livello locale il meccanismo principale per il raggiungimento della miglior conservazione della biodiversità.

Si dovrà fornire una giustificazione scientifica all’obiettivo del 30%. Dovrà includere una valutazione del suo potenziale di mitigazione del clima, nonché delineare dove tali aree sono previste, quali regimi di protezione saranno applicati e quali gli impatti previsti sulle persone in tali aree.

Minority Rights Group, Rainforest Foundation UK, Survival International

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Il piano per riqualificare l'Italia del Wwf

Fondi del PNRR per 6 aree: Alpi, Corridoio Alpi-Appennino, Valle del Po, Appennino Umbro-Marchigiano, Appennino Campano Centrale, Valle del Crati – Presila

[17 Novembre 2020]

Mentre si stanno definendo i progetti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con fondi assegnati all'Italia dalla Commissione Europea per un ammontare di 191,4 miliardi, secondo il Wwf Italia «Bisogna investire sul patrimonio naturale italiano ricordando che il nostro Paese ha una delle biodiversità più ricche d'Europa».

«Ad oggi – ha ricordato il WWF – la CE ha già stabilito che il 37% dei 191,4 della Recovery and Reslience Facility debba essere destinato ad azioni per il clima e l'adattamento climatico, la Commissione Ambiente del Parlamento europeo ha chiesto di aggiungere un +10% per ambiente e biodiversità. E il Wwf auspica che, in conclusione ci sia almeno un 40% per le priorità in campo ambientale. Inoltre, c'è da aggiungere, che secondo dati ufficiali della Commissione Europea, nonostante la crisi del 2007-2008, dal 2000 al 2015 la crescita di posti di lavoro verdi in Europa sia stata sette volte superiore a quella ottenuta dal resto dell'economia».
Per questo il panda ha presentato oggi al Governo il **dossier** "Riqualificare l'Italia" «per arrestare e invertire il declino della biodiversità e il degrado e dissesto del territorio investendo in 6 aree vaste prioritarie utilizzando le risorse messe a disposizione dalla Commissione Europea (CE) con lo strumento Next Generation EU (NGEU). Con l'occasione il WWF presenta un primo modello di intervento per la rinaturazione della Valle del Po».

Un'iniziativa accolta bene dal sottosegretario all'ambiente Roberto Morassut che ha dichiarato: «Questa mattina ho partecipato alla presentazione, da parte del Wwf, del piano per "riqualificare l'Italia", un piano per il ripristino dei sistemi naturali e montani ideografici che indirizza sulla griglia naturale padano-alpino-appenninica le risorse del Pnrr per la quota del 37%. Ho apprezzato le proposte del Wwf e credo che esse andranno raccolte e ascoltate nel quadro delle decisioni finali. Il tempo non è molto e occorre un piano credibile di opere di medio livello realizzabili nei tempi certi
del 2026, opere che debbono avere il crisma della condivisione e spingere il Paese verso la decarbonizzazione ed il conseguimento degli obiettivi del Pniec e della neutralità climatica entro il 2050».

Per quanto riguarda la perdita della biodiversità il Wwf richiama i dati del recente **rapporto** sullo Stato della Natura d'Europa dell'European Environment Agency dal quale emerge che l'81% degli habitat e il 60% delle specie si trova in uno stato di conservazione inadeguato o sfavorevole.
E nel dossier "Riqualificare l'Italia" – sulla base delle elaborazioni originali del gruppo di ricerca dell'Università dell'Aquila che da anni collabora con l'associazione – il Wwf presenta un quadro della situazione di progressivo impoverimento del capitale naturale: «La copertura artificiale del territorio del Paese – attribuibile alla sola urbanizzazione – è arrivata a 7,64% (mentre negli anni 50 era il 2,7%), per una superficie superiore a 23mila Kmq, con un consumo del suolo che colpisce in prevalenza le aree agricole (66%), seguite da quelle urbane 27%) e quelle naturali (7%).
Il nostro territorio è disseminato da barriere, di ostacoli alla continuità ecologica del nostro patrimonio naturale che ne favoriscono il degrado». Dopo aver elaborato i dati Ispra, i Wwf fa notare che «Il 38% del territorio nazionale è classificato in zone ad elevata e molto elevata frammentazione, e che nella regione biogeografica Padana il 34% del territorio è a frammentazione molto alta, in quella Alpina il 46% del territorio è a frammentazione molto bassa, mentre le regioni appenniniche fanno registrare una frammentazione medio/alta e quelle costiere molto elevata».

Ecco cosa prevede "Riqualificare l'Italia" per la riconnessione ecologica del Paese delle aree vaste prioritarie:
Le Alpi sono una delle 238 ecoregioni importanti per la conservazione della biodiversità nel mondo e la più vasta catena montuosa dell'Europa occidentale, tutelata dall'Europa con la "Convenzione delle Alpi". Dalle Alpi nasce il Po e lungo l'arco alpino ci sono altri importanti corridoi ecologici fluviali quali il Ticino e il Tagliamento che sfociano nell'Adriatico. Ma le Alpi rientrano di fatto anche dei bacini idrografici di Rodano, Reno e Danubio. La frammentazione ecologica è bassa e ci sono importanti corridoi (oltre ad Alpi-Appennino anche Engadina-Stelvio e Alpi Carniche) per i grandi carnivori e una buona biopermeabilità testimoniata dalla ricolonizzazione del lupo,

dello sciacallo dorato e, recentemente, anche della lontra e del castoro.

Il Corridoio Alpi-Appennino, area di contatto tra ecoregione Alpi ed ecoregione Mediterraneo prioritarie su scala globale, vede l'importante presenza del biocorridoio del Ticino che favorisce la interconnessione tra i due sistemi ecologici montani, nonché il corridoio montuoso che passa dai monti liguri e si connette con le Alpi nel Piemonte meridionale e con la Francia provenzale. È un'area fondamentale, oltre che perché area cerniera per studiare i cambiamenti climatici, per il transito della fauna selvatica, in particolare grandi mammiferi, e per la conservazione della flora spontanea (solo nell'area delle Alpi Marittime – Alpi liguri si rinvengono il 55% delle specie censite in Italia).

La Valle del Po è attraversata dal più grande fiume italiano (625 km di lunghezza e 71.000 kmq di bacino idrografico) che bagna 6 regioni del Nord Italia (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna) e la Provincia di Trento. Nella fascia di pertinenza fluviale si conservano parzialmente fenomeni geomorfologici propri del dinamismo fluviale che consentono l'esistenza di biocenosi di rilevante interesse naturalistico. L'eccessiva canalizzazione dell'alveo e il consumo del suolo negli ultimi 50 anni hanno causato una notevole perdita di aree di esondazione naturale e a un aumento del rischio idrogeologico, favorito dalla frammentazione degli habitat naturali che comporta la necessità di realizzare una diffusa opera di rinaturalizzazione longitudinale e trasversale. E il Wwf vuole cominciare proprio dalle Valle Del Po per avviare, con un inedito accordo con ANEPLA (Associazione Nazionale Estrattori Produttori Lapidei Affini), insieme ad Autorità di distretto del Po e AIPO (Agenzia Interregionale per il Po) una proposta di rinaturazione diffusa, tenendo conto del Piano Gestione sedimenti e Piano Strategico Speciale Valle del fiume Po (per cui sono stati richiesti da Autorità di distretto 144,5 milioni di euro), promuove percorsi virtuosi di partecipazione pubblica, di confronto con gli enti e attori territoriali locali, di interventi per la tutela della biodiversità, e la ricerca di ulteriori fonti e modalità di finanziamento; un'azione che dovrebbe essere sostenuta da almeno 5 milioni di euro per avviare i primi progetti integrati volti al ripristino e alla tutela della biodiversità del Po.

L'appennino Umbro-Marchigiano (tra Marche, Umbria e Lazio) presenta a sud il complesso dei Monti Sibillini, da cui si dipartono i due distinti sistemi collinari (SE-NW) di Camerino, Fabriano, Pergola e Matelica, mentre la valle del Metauro segna l'estremità Nord dell'area. Nell'area si trova il Parco Nazionale dei Monti Sibillini dove sono presenti interessanti ambienti ipogei e due specie di coleotteri endemici.

L'Appennino Campano Centrale (tra Campania, Molise e Puglia) comprende i monti Lattari, Picentini, l'Appennino Dauno fino a lambire a Nord il Matese. L'area riveste una notevole importanza dal punto di vista entomologico per la fauna ipogea, la flora e gli uccelli e per la presenza del lupo, della lontra e del gatto selvatico. I principali fattori di minaccia riguardano l'inquinamento delle acque, l'ampliamento della rete stradale, il dissesto idrogeologico del territorio, lo sfruttamento incontrollato del patrimonio forestale e l'urbanizzazione caotica dei fondivalle.

La Valle del Crati – Presila Cosentina (area che si estende dalla Campania meridionale sino alla Basilicata e alla Calabria nord occidentale) è una zona ricca di biodiversità in cui si registra la presenza della lontra e di numerosi endemismi floristici, tra cui la primula di Palinuro. Tra le minacce si rilevano: l'estrazione petrolifera e l'inquinamento legato a questa attività e una diffusa frammentazione degli habitat causata dall'espansione viaria e dal caotico consumo del suolo dei fondivalle e della costa.

La presidente del Wwf Italia, Donatella Bianchi, ha concluso: «E' venuto il momento di riconoscere il giusto valore al nostro Capitale Naturale che rappresenta una parte fondamentale della ricchezza italiana. In una sua recente dichiarazione il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è detto favorevole ad inserire la tutela della biodiversità in Costituzione: si tratta di un percorso pienamente condivisibile ma complesso che non impedisce al nostro Paese di assumere, da subito, azioni concrete per arrestare e invertire la curva della perdita di biodiversità strettamente connessa anche alla crisi climatica. Ecco perché una quota significativa dei contributi europei deve essere destinati a riqualificare l'Italia prendendosi cura del capitale naturale che è alle fondamenta del nostro benessere non solo economico».

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Cambiamento climatico, l'Onu: bisogna fare un grande balzo verso la carbon neutrality

Guterres: «Altrimenti, la crisi causato dal Covid-19 impallidirà rispetto a ciò che ha in serbo la crisi climatica»

[17 Novembre 2020]

Mentre i Paesi sono al lavoro per sconfiggere la pandemia di Covid-19 e arrivano confortanti notizie sulla realizzazione di nuovi vaccini, intervenendo al terzo Bloomberg New Economy Forum, il segretario generale dell'Onu António Guterres ha detto che l'umanità deve fare presto e bene anche per il riscaldamento globale e che «Il 2021 deve essere l'anno di un grande balzo verso la carbon neutrality. Ogni Paese, città, istituto finanziario e impresa dovrebbe adottare piani per la transizione alle emissioni net zero entro il 2050».

Guterres ha ricordato che «Recentemente l'Unione europea, il Giappone, la Repubblica di Corea, insieme a oltre 110 altri Paesi, hanno annunciato i loro impegni per il raggiungimento dell'obiettivo di carbon neutrality che anche la Cina intende raggiungere prima del 2060. All'inizio del 2021, è molto probabile che i Paesi che rappresentano oltre il 65% delle emissioni globali di anidride carbonica e oltre il 70% dell'economia mondiale abbiano assunto impegni ambiziosi per la carbon neutrality. Il segnale che questo invia ai mercati, agli investitori istituzionali e ai decisori è chiaro: bisogna dare un prezzo al carbonio. Il tempo dei sussidi ai combustibili fossili è finito. Dobbiamo eliminare gradualmente il carbone. Dobbiamo spostare il carico fiscale dal reddito al carbonio, dai contribuenti agli inquinatori».

Secondo il capo dell'Onu, «La rendicontazione finanziaria sull'esposizione ai rischi climatici dovrebbe essere resa obbligatoria, mentre le autorità devono integrare l'obiettivo della carbon neutrality nelle politiche economiche e fiscali, al fine di trasformare veramente l'industria, l'agricoltura, i trasporti e il settore energetico».

Guterres ha poi sottolineato il valore della partnership tra l'Onu e il settore economico e privato, anche attraverso iniziative come la Global Investors for Sustainable Development Alliance e la Net-Zero Asset Owner Alliance, «Tuttavia – ha aggiunto – tali coalizioni non possono essere globali senza i Paesi in via di sviluppo, che avranno bisogno di un sostegno significativo».

Il d seretario generale dell'Onu ha riconosciuto che «Il passaggio alla carbon neutrality non sarà facile. Abbiamo bisogno di una transizione giusta, con formazione e assistenza per coloro che perderanno il lavoro o saranno colpiti in altri modi. Inoltre, anche se i Paesi lavorano per mitigare le emissioni in futuro, devono affrontare gli impatti attuali».

Guterres ha citato un recente rapporto che ha rivelato che solo un quinto dei finanziamenti per il clima va all'adattamento. Inoltre, solo il 14% dei finanziamenti recenti è andato ai paesi meno sviluppati del mondo e solo il 2% ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e ha ammonito: «Questo non è solo insufficiente; è pericoloso. L'adattamento non dovrebbe essere la componente dimenticata dell'azione climatica. E finalmente cerchiamo di essere intelligenti: questo richiederà finanziamenti, privati e pubblici, ma questi sono investimenti in un futuro più sicuro, più prospero e sostenibile».

Con l'aggravarsi della pandemia di Covid-19, il segretario generale dell'Onu ha anche parlato degli sforzi dell'Onu per salvare vite umane, controllare la diffusione del virus e alleviare le ricadute economiche e sociali e ha ricordato che «Le Nazioni Unite stanno anche sostenendo un massiccio pacchetto di salvataggio per le persone e i paesi più vulnerabili, oltre a premere per un cessate il fuoco globale tra le altre azioni. Siamo tutti giustamente concentrati sulla risposta alla pandemia. Ma mentre ci sforziamo di superare una crisi, dobbiamo cominciare ad affrontarne un'altra. La pandemia ha dimostrato che possiamo pensare in grande e agire in grande di fronte a un'emergenza. Nelle settimane e nei mesi a venire, dovremo prendere decisioni cruciali. Facciamolo bene».

Il 12 novembre, intervenendo al Virtual Finance in Common Summit, Guterrer aveva detto che «Accordo di Parigi e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) vanno di pari passo. Le decisioni che prendiamo ora determineranno il corso dei prossimi 30 anni e oltre: per raggiungere l'obiettivo degli 1,5° C, le emissioni devono diminuire della metà entro il 2030 e raggiungere le emissioni net zero entro il 2050. Se non riusciamo a raggiungere questi obiettivi, la crisi per le economie, le società e le persone causato dal Covid-19 impallidirà

rispetto a ciò che ha in serbo la crisi climatica. Il mondo condivide la responsabilità di raddoppiare i propri sforzi per riprendersi dalla crisi economica e sociale e rimettersi in carreggiata per raggiungere gli SDG e costruire un futuro sostenibile, inclusivo e resiliente. La solidarietà globale è fondamentale per sconfiggere il virus e riprendersi meglio».

Finora, tuttavia, non sono stati presi impegni coraggiosi per finanziare le iniziative per raggiungere gli obiettivi degli SDG e Guterres ha osservato che «Le banche pubbliche di sviluppo sono in una posizione unica per svolgere un ruolo di primo piano, fornendo finanziamenti agevolati dove è più necessario e facendo leva sui finanziamenti privati. Questo è essenziale per riavviare le nostre economie e metterle saldamente sulla strada per un futuro sostenibile e carbon neutral».

Per raggiungere questi obiettivi, il Segretario generale dell'Onu ha delineato 5 misure, partendo dall'allineamento dei mandati delle banche pubbliche di sviluppo con gli SDG e gli impegni per la carbon neutrality entro il 2050 e ha evidenziato che bisogna «Investire … in programmi di transizione giusta, che non lasceranno indietro nessuno, compresi i legami con gli SDG, e che incorporeranno il genere e la sostenibilità in tutti gli strumenti», Il secondo punto è dare priorità al finanziamento di misure di soccorso immediato, in particolare per la salute pubblica e sulla sicurezza alimentare: «Gli investimenti delle banche pubbliche di sviluppo hanno dimostrato di portare più finanziamenti privati invece di sostituirli … [e] offrono opportunità per migliorare la governance e i quadri normativi nei Paesi in cui operano, fornendo certezza e portando i capitali tanto necessari».

Come terza cosa, è necessario aumentare drasticamente i finanziamenti pubblici per lo sviluppo per l'adattamento e la resilienza climatica, in particolare per i gruppi più vulnerabili: «Dobbiamo investire massicciamente nella salute pubblica, nella sicurezza alimentare e nell'istruzione per tutti; nell'empowerment delle donne, delle ragazze e dei più vulnerabili; nel sostenere gli investimenti produttivi e l'occupazione; nell'accesso all'energia; e nella promozione dei diritti umani in generale».

Come quarto punto, è importante la trasparenza per garantire che sia la finanza pubblica che quella privata supportino gli SDG e l'Accordo di Parigi. Guterres ha esortato tutti i Paesi a «Lavorare insieme per adottare norme, standard e meccanismi di certificazione per la finanza sostenibile».

Infine, il capo dell'Onu ha sottolineato la necessità di disporre di dati migliori: «Abbiamo bisogno che le banche pubbliche per lo sviluppo investano nei dati e nelle statistiche che rafforzano la capacità dei Paesi in via di sviluppo di prendere le decisioni necessarie e che … condividano apertamente i loro dati con i responsabili delle decisioni per un'azione migliore e coordinata.

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

La Commissione Ue punta sulle pale eoliche galleggianti. Per l'Italia sono ancora fantascienza

L'unione europea vuole aumentare l'eolico offshore di 25 volte. Ma l'Italia è a zero

Nasce la Coalition for Offshore Energy and Nature: un'alleanza tra ambientalisti e industria dell'eolico offshore

[17 Novembre 2020]

Secondo una bozza della strategia della Commissione europea per le energie rinnovabili offshore, che sarà presentata il 19 novembre e che è stata vista da *EURACTIV* in anteprima, «La capacità eolica offshore nell'Ue dovrebbe essere moltiplicata di 25 volte entro il 2050».

Un obiettivo molto ambizioso, ancora di più se lo si confronta con la situazione nel Mediterraneo e in particolare dell'Italia dove un referendum contro le trivellazioni petrolifere offshore non ha raggiunto il quorum ma dove, come hanno denunciato recentemente Anev, Legambiente, Greenpeace e Kyoto Club nel "**Manifesto per lo sviluppo dell'eolico offshore in Italia**, nel rispetto della tutela ambientale e paesaggistica", l'eolico offshore è a zero e i progetti esistenti sono contrastati a cauisa si s di una sindrome NImby che colpisce anche quando le palee o eoliche, magari galleggianti, sono invisibili a decine di miglia dalla costa.

Intanto, mentre in Italia diverse associazioni ambientaliste, un bel po' di politici e un pezzo di Confindustria vedono l'eolico offshore come un nemico da combattere ieri è nata la nuova**Coalition for Offshore Energy and Nature**, una nuova partnership tra le principali ONG ambientali, i gestori dei sistemi di trasmissione e l'industria eolica che lavoreranno insieme «per garantire che l'Europa realizzi la sua prevista espansione dell'eolico offshore, preservando allo stesso tempo la natura e gli ecosistemi marini». Ne fanno parte BirdLife Europe, Climate Action Network Europe, WWF, Naturschutzbund Deutschland (NABU), The Royal Society for the Protection of Birds, Natuur & Milieu, The Wildlife Trusts, Stichting De Noordzee , The Renewables Grid Initiative, 50hertz, Amprion, Elia Group, RTE France, TenneT, Ørsted, Vattenfall, Siemens Gamesa e WindEurope.

La Coalizione sottolinea che «L'Europa ha bisogno di grandi quantità di energia eolica per realizzare il Green Deal e la neutralità climatica. La Commissione Ue ritiene che entro il 2050 l'eolico rappresenterà la metà dell'elettricità europea. Ciò richiede una forte espansione dell'eolico sia onshore che offshore. La Commissione prevede entro il 2050 fino a 20 volte più eolico offshore di quanto ne abbiamo oggi. Alla fine di questa settimana Adotterà una strategia dell'Ue per le energie rinnovabili offshore che stabilirà come raggiungere questo obiettivo. Allo stesso tempo, l'Europa deve proteggere i suoi ecosistemi marini e la biodiversità. L'eolico offshore riduce le emissioni di CO2, quindi mitiga i cambiamenti climatici e gli impatti dei cambiamenti climatici sull'ambiente marino. I parchi eolici offshore hanno anche alcuni impatti positivi sull'ambiente marino nelle loro immediate vicinanze. Ma potrebbero anche avere un impatto negativo sull'ambiente locale se non sono costruiti e gestiti nel modo giusto. Quindi è molto importante che l'industria eolica collabori con gli stakeholders ambientali».

E, per questo le principali ONG ambientali, i gestori dei sistemi di trasmissione e l'industria eolica hanno deciso di unirsi e formare una nuova coalizione: «Vogliamo aiutare l'Ue e i governi nazionali a raggiungere i loro obiettivi climatici garantendo al contempo il successo delle loro strategie di protezione ambientale e biodiversità». La Coalizione si concentrerà sulle migliori pratiche e concorderà i migliori approcci per sviluppare l'eolico offshore preservando la natura locale e gli ecosistemi marini.

Il CEO di WindEurope Giles Dickson ha commentato: «Questa è un'iniziativa eccellente. L'industria e le ONG devono collaborare affinché l'Ue possa realizzare i suoi obiettivi in materia di clima e biodiversità, diventare il primo continente climaticamente neutro ed essere un esempio per il mondo. L'energia eolica offshore sarà una parte centrale della transizione energetica dell'Europa, di una transizione giusta e di ripresa economica. L'industria eolica è lieta di unire le forze con la società civile e i TSO per garantire che l'espansione dell'eolico offshore mantenga i nostri mari sani, puliti e produttivi. Questo è l'inizio di una collaborazione essenziale».

Secondo *EURAC TIV* l'idea della Commissione Ue e è di «Ampliare i parchi eolici costruiti sulla superficie di specchi d'acqua soprattutto nel Mare del Nord sfruttando il vento per generare energia elettrica. Anche il Baltico, l'Atlantico, il Mediterraneo e il Mar Nero

hanno tutti un potenziale importante per l'incremento delle turbine eoliche ma è il Mare del Nord a detenere attualmente il primato mondiale per l'eolico offshore».

E l'Europa punta proprio sulle pale eoliche galleggianti che consentono l'installazione di parchi eolici in acque molto profonde, perché non sono immediatamente fissate al fondo marino.

EURAC TIV ricorda che «Oggi la capacità offshore europea è pari a 23 gigawatt (GW) ma per raggiungere gli obiettivi climatici deve essere implementata in maniera considerevole: secondo i piani della Commissione». La bozza di documento che proporrà la Commissione Ue prevede che l'Unione europea raggiunga i 60 GW entro il 2030 e i 300 GW entro il 2050. Un aumento che costerà complessivamente 789 miliardi di euro e creerà 62.000 posti di lavoro nell'industria dell'eolico offshore.

I finanziamenti per sostenere questo colossale sforzo dovrebbero arrivare da finanziamenti privati e pubblici, compresi i piani nazionali di ripresa dalla pandemia di Covid-19. *EURAC TIV* scrive che «Una prossima revisione delle linee guida dell'Ue sugli aiuti di stato per i progetti energetici, prevista per il prossimo anno, dovrebbe dare inoltre ai governi nazionali un maggiore margine di manovra per finanziare progetti offshore. I paesi maggiormente interessati sono Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Germania, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue e che ha in questa veste spinto per una proposta ambiziosa».

L'Italia, più che in ritardo immobile e con le regioni – come l'Emilia Romagna – che muovono guerra all'eolico offshore ma non fanno passi per avviare una vera transizione dalle fonti fossili, rischia di restare tagliata fuori da una strategia che «prevede che gli Stati membri lavorino a livello transfrontaliero per raggiungere gli obbiettivi energetici nel campo dell'eolico offshore» Ed *EURAC TIV* sottolinea che non si tratta di una cosa semplice: «La legislazione per questi siti ibridi è ancora agli inizi e gli investimenti sono difficili a causa delle complicate negoziazioni tra paesi. C'è solo un esempio di sito ibrido, dove le turbine sono collegate a più di un paese o condividono l'infrastruttura di trasmissione: Kriegers Flak, un parco eolico offshore situato tra la Germania e la Danimarca. Il lavoro da fare, dunque, non riguarda solo il tema degli investimenti ma anche quello della regolamentazione normativa a livello europeo».Mentre l'Italia cincischia l'Europa andrà avanti sempre più velocemente perché l'obiettivo chiave del progetto di strategia offshore è quello di mantenere la leadership globale dell'UE nel settore: »L'Ue, infatti – conclude *EURAC TIV*, – è attualmente leader mondiale nel settore dell'energia eolica offshore, con il 42% della capacità globale offshore attualmente installata in Europa, ma è incalzata da Cina e India. Quasi la metà degli investimenti globali nell'eolico offshore nel 2018 sono stati effettuati dalla Cina e dunque per mantenere il primato europeo, oltre che per contribuire agli obiettivi climatici, è indispensabile coordinare nuovi investimenti attraverso una strategia chiara. Del resto bisogna tenere conto anche della crescente concorrenza del Regno Unito, sempre più prossimo all'abbandono definitivo dell'Ue dal primo gennaio 2021, che sta cercando di aumentare il suo parco offshore, e della possibile concorrenza americana con l'amministrazione Biden che dovrebbe rilanciare la tecnologia eolica in America».

Insomma, l'Italia è fuori da una bella fetta dell'economia energetica mondiale e rischia di restarne fuori anche in futuro. Quasi come se chi ci governa – e chi è ora all'opposizione – pensasse ancora che l'eolico offshore e galleggiante sono cose da fantascienza o solo da Paesi del Nord Europa.

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Dall'Ue oltre 280 milioni di euro per il Programma LIFE. Finanziati anche 29 progetti Italiani

Aumentano del 37% le risorse per progetti riguardanti ambiente, natura e azione climatica

[17 Novembre 2020]

La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti per oltre 280 milioni di euro provenienti dal bilancio dell'Ue per oltre **120 nuovi progetti**del programma LIFE (29 quelli italiani). Circa 220 milioni di euro sono destinati a un'ampia gamma di progetti in materia di ambiente e uso efficiente delle risorse, natura e biodiversità e governance e informazione in materia di ambiente e oltre 60 milioni di euro sono invece destinati al sostegno di progetti per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la governance e l'informazione.

Virginijus Sinkevičius, commissario per l'ambiente, gli oceani e la pesca, ha sottolineato che «I progetti LIFE possono davvero fare la differenza sul campo e apportano soluzioni ad alcune delle sfide più importanti del nostro tempo, come i cambiamenti climatici, la perdita di natura e l'uso non sostenibile delle risorse. Se replicati in tutta l'UE, su ampia scala e in tempi rapidi, possono aiutarci a raggiungere gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo e contribuire alla costruzione di un'Europa più verde e resiliente per tutti noi e per le generazioni a venire».

I progetti sono stati selezionati tra gli oltre 1 250 presentati nell'ambito dell'invito a presentare proposte LIFE 2019, pubblicato nell'aprile 2019. Il **programma LIFE** è lo strumento finanziario dell'Ue per l'ambiente e l'azione climatica. E' attivo dal 1992 e ha cofinanziato più di 5 500 progetti in tutta l'Ue e nei Paesi terzi. Il numero di progetti in corso si attesta costantemente sui 1 100. Il bilancio per il periodo 2014-2020 è pari a 3,4 miliardi di euro. Per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027, la Commissione Ue propone di aumentarne il finanziamento LIFE di quasi il 60 %.

I 34 progetti LIFE della componente Natura e biodiversità sosterranno l'attuazione delle direttive Habitat e Uccelli e la strategia dell'UE in materia di biodiversità fino al 2030. La dotazione di bilancio complessiva è di 221 milioni di euro, alla quale l'Ue contribuirà per 133 milioni.

I 47 progetti LIFE della componente Ambiente e uso efficiente delle risorse mobiliteranno 208 milioni di euro, dei quali i 76 milioni forniti dall'Ue, e riguarderanno azioni in cinque aree: aria, ambiente e salute, uso efficiente delle risorse ed economia circolare, rifiuti e acqua.

Gli 8 progetti LIFE della componente Governance e informazione in materia di ambiente, con una dotazione di quasi 17 milioni di euro, con un contributo Ue di poco più di 9 milioni di euro, sensibilizzeranno il grande pubblico sulle questioni ambientali e aiuteranno le autorità pubbliche a promuovere, monitorare e far rispettare la legislazione dell'Ue in materia di ambiente.

I 16 progetti LIFE della componente Mitigazione dei cambiamenti climatici avranno una dotazione complessiva di circa 86 milioni di ero, con poco meno di 32 milioni di euro provenienti dall'Ue.

I 15 progetti LIFE della componente Adattamento ai cambiamenti climatici mobiliteranno 50 milioni di euro, dei quali 26 milioni provenienti da fondi dell'Ue.

I 3 progetti LIFE della componente Governance e informazione in materia di clima miglioreranno la governance e sensibilizzeranno ai cambiamenti climatici, con una dotazione totale di 7 milioni di euro e un contributo Ue di poco meno di 4 milioni di euro.

In una nota la Commissione Ue spiega che «Complessivamente questo finanziamento dell'Ue stimolerà investimenti per quasi 590 milioni di euro che concorreranno al conseguimento degli ambiziosi obiettivi di questi progetti in materia di ambiente, natura e azione per il clima. Tale importo rappresenta un aumento del 37 % rispetto allo scorso anno**.** I progetti contribuiranno a conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo sostenendo la strategia dell'UE sulla biodiversità e il piano d'azione per l'economia circolare, dando impulso

alla ripresa verde dalla pandemia di coronavirus, aiutando l'Europa a diventare un continente a impatto climatico zero entro il 2050 e non solo. Molti di essi hanno carattere transnazionale e coinvolgono più Stati membri».

Sono previsti importanti investimenti per proteggere e rafforzare la biodiversità europea. La Commissione sottolinea che «Progetti quali il ripristino delle torbiere — ecosistemi unici che ospitano molte specie altamente adattate, rare e minacciate — contribuiranno all'attuazione della strategia dell'UE sulla biodiversità. Le torbiere sono anche importanti pozzi di assorbimento del carbonio e possono essere molto utili negli sforzi che l'Europa deve compiere per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050».

Inoltre, i progetti LIFE sostengono la riduzione del consumo energetico nei nuovi edifici, in linea con la frecente strategia dell'UE Ondata di ristrutturazioni. Parte dei fondi sarà destinata allo sviluppo di soluzioni low carbon universali ed economicamente accessibili, in grado di ridurre il consumo energetico in tutti i nuovi edifici fino al 40 %.

Un'altra parte dei fondi sarà destinata a progetti per la prevenzione degli sprechi alimentari e a esplorare nuove e migliori modalità di gestione dei rifiuti, in linea con il nuovo piano d'azione dell'UE per l'economia circolare.

Sono state anche stanziate risorse finanziarie a favore di numerosi progetti che aiuteranno le industrie ad alta intensità energetica a ridurre le emissioni di gas serra, in linea con il piano per l'obiettivo climatico della Commissione Ue e con l'obiettivo della neutralità climatica.

Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha concluso: «Il Green Deal europeo è la nostra tabella di marcia verso un'Europa verde, inclusiva e resiliente. I progetti LIFE incarnano questi valori in quanto uniscono gli Stati membri intorno agli obiettivi comuni della protezione dell'ambiente, del ripristino della natura e del sostegno alla biodiversità. Attendo con interesse di osservarne i risultati».

Clima: Xi promette Cina a emissioni zero entro 2060

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2020/11/17/clima-xi-promette-cina-a-emissioni-zero-entro-2060_dde47cea-4a09-4359-90d6-cb16f2b75d2e.html

17 novembre 2020

Il presidente ribadisce impegni del Paese sul clima

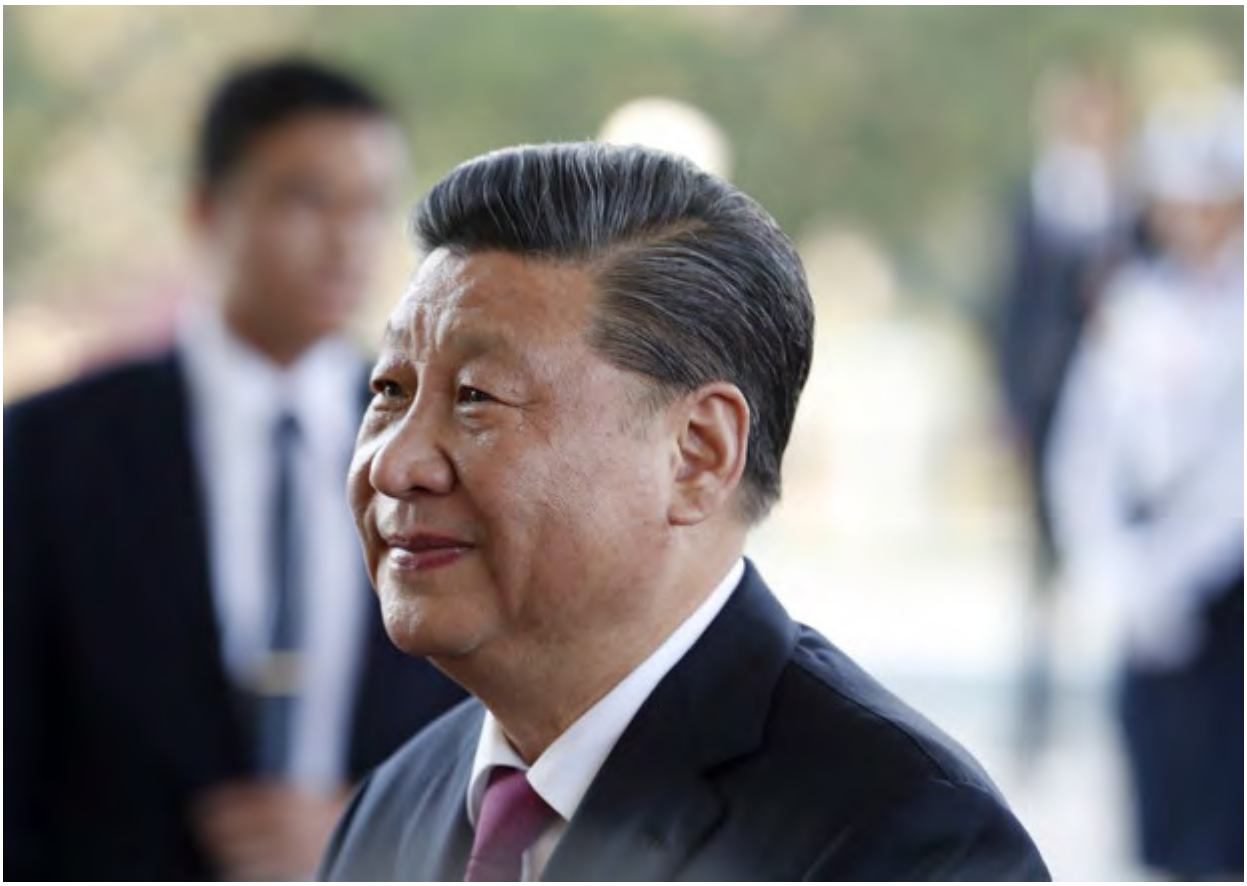

- *RIPRODUZIONE RISERVATA*
+CLICCA PER INGRANDIRE

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 18 NOV - La Cina onorerà il suo impegno di adoperarsi per raggiungere l'obiettivo emissioni zero ("carbon neutrality") entro il 2060. Lo ha detto oggi il presidente cinese Xi Jinping a Pechino rivolgendosi in collegamento video al 12/o summit dei Paesi BRICS.

"Il riscaldamento globale non si fermerà a causa del Covid-19.

Per contrastare il cambiamento climatico, non dobbiamo mai allentare i nostri sforzi", ha dichiarato Xi, evidenziando che la Cina è pronta ad adempiere alle sue responsabilità internazionali in proporzione al suo livello di sviluppo e a continuare ad aumentare gli sforzi per rispondere ai cambiamenti climatici.

Xi ha affermato che la Cina aumenterà i suoi sforzi a livello nazionale e prevede di toccare il picco di emissioni di anidride carbonica nel 2030 per poi raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2060. "Potete contare sul fatto che la Cina manterrà la sua promessa", ha concluso.

(ANSA-XINHUA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

SERVE UNA MORATORIA DELLE SANZIONI

Il Cup chiede di equiparare la malattia del professionista a quella del lavoratore dipendente

17 Novembre 2020 Primo Piano Luigi Pio Berliri

Con il diffondersi del Covid-19 anche negli studi professionali, i professionisti rischiano non solo la salute, ma anche sanzioni se non saranno in grado di rispettare le scadenze dei prossimi adempimenti fiscali, come ad esempio quelle del 30 novembre e del 10 dicembre per la dichiarazione dei redditi e l'invio dei 770/2020. Per questo motivo i Consulenti del Lavoro hanno presentato alcuni emendamenti al DL 137/2020 per chiedere il rinvio delle scadenze e per introdurre interventi strutturali che tutelino i professionisti positivi al virus o in quarantena, con un orizzonte fissato almeno a tutto il 2021. «Come categoria», ha dichiarato la Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, «viviamo le stesse difficoltà della maggior parte degli italiani, ma con responsabilità maggiori relative al rispetto degli adempimenti legati alla gestione dei rapporti di lavoro e delle pratiche di ammortizzatori sociali nonché delle scadenze fiscali per i nostri clienti». «Purtroppo abbiamo notizie di studi interi che hanno dovuto chiudere con relative ripercussioni sull'attività professionale. Siamo davanti ad uno scenario destinato a non migliorare nel breve termine – ha aggiunto – ed è quindi necessario che lo Stato prenda in considerazione una moratoria sulle eventuali sanzioni a carico dei professionisti che, a causa degli effetti del Covid, sono impossibilitati a rispettare un termine di legge». Inoltre, sempre nell'ottica di tutelare gli interessi dei professionisti in questo delicato momento, il Comitato Unitario delle Professioni nel corso dell'audizione dello scorso 21 ottobre in II Commissione Giustizia del Senato sul Ddl 1474 "Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio" ha chiesto di equiparare il concetto di malattia del professionista a quello dei lavoratori dipendenti, evitando di limitare la casistica alla "malattia grave" dato che anche problemi di salute meno gravi possono pregiudicare lo svolgimento dell'attività e il rispetto delle tempistiche previste. Il disegno di legge, infatti, riconosce al professionista il diritto alla tutela in caso di ricovero ospedaliero, malattia grave, infortunio o cure domiciliari, colmando un vuoto normativo che interessa una platea potenziale di 1 milione 563 mila iscritti agli Ordini professionali, che svolgono la propria

attività in forma autonoma e che attualmente non hanno una tutela per i rischi professionali in cui possono incorrere a seguito di infortuni o malattie gravi. Pur esprimendo dunque apprezzamento per una proposta che persegue la valorizzazione del lavoro autonomo professionale, il Comitato ha fornito alcuni suggerimenti al fine di migliorare l'efficacia dell'iniziativa legislativa. Tra le proposte di modifica, la semplificazione delle procedure di invio della documentazione necessaria a giustificare la sospensione dell'attività, tramite ad esempio l'istituzione di una piattaforma informatica ad hoc, e la definizione puntuale del perimetro di applicazione delle disposizioni normative – così da consentire a lavoratori autonomi e liberi professionisti di fruire delle disposizioni di legge – e dei soggetti referenti della procedura di comunicazione dell'impedimento. Secondo il CUP, infine, bisogna estendere le prerogative individuate dal provvedimento anche alla libera professione esercitata in forma associata, senza limitazioni, e definire i soggetti in capo a cui ricadono gli oneri finanziari derivanti dalla sospensione.

© Riproduzione riservata

© Mondo Professionsiti 2007 - 2020
www.mondoprofessionisti.it

Antiriciclaggio e illeciti fiscali: nuovi “Schemi di anomalia”

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/antiriciclaggio-e-illeciti-fiscali-nuovi-schemi-anomalia

FiscoOggi
RIVISTA ONLINE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Attualità

17 Novembre 2020

Versione aggiornata per i documenti elaborati dall’Uif della Banca d’Italia in collaborazione con Guardia di finanza e Agenzia, utili a individuare le situazioni sospette da segnalare

Pubblicati sul sito della Banca d’Italia i nuovi “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali” in tema di antiriciclaggio connesso agli illeciti fiscali. Il documento, realizzato dall’Unità per l’informazione finanziaria (Uif), costituisce, insieme agli indicatori di anomalia, lo strumento di ausilio per la rilevazione delle operazioni sospette da segnalare alle autorità competenti, a supporto dell’attività di antiriciclaggio e contrasto alle frodi fiscali. Gli Schemi, ampliati e aggiornati, sono:

- A utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti
- B frodi sull’Iva intracomunitaria
- C frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale
- D cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

I primi tre sostituiscono e rielaborano gli schemi precedenti (Comunicazioni del 15 febbraio 2010 e del 23 aprile 2012). La vera novità è rappresentata dallo schema D che si riferisce prevalentemente all’attività dei professionisti: avvocati, notai, commercialisti possono avere contezza di operazioni apparentemente lineari che in realtà nascondono delle vere e proprie frodi fiscali.
Evasione fiscale e riciclaggio, rileva il documento pubblicato, da sempre sono fenomeni strettamente collegati. Agli schemi illeciti più consolidati si affiancano spesso forme di evasione più complesse finalizzate, in estrema sintesi, a utilizzare i paradisi fiscali o le giurisdizioni carenti sotto il profilo dello scambio di informazioni, per trasferire ingenti flussi di denaro. A volte l’evasione fiscale rappresenta lo strumento per precostituire fondi da

reinserire nel circuito economico o per realizzare poi altre condotte criminose, come l'estorsione e la corruzione. Dall'analisi degli schemi operativi consolidati, come giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale, prelevi di contante da conti societari, Uif quindi, avvalendosi anche dell'operato della GdF e dell'Agenzia, ha fornito la versione aggiornata dei precedenti Schemi e ne ha elaborato un quarto, destinato ai professionisti.

Attività della Uif

Istituita dal Dlgs n. 231/2007 presso la Banca d'Italia, in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, la Uif svolge attività di prevenzione a tutela dell'integrità del sistema economico-finanziario. L'Unità, in sintesi, riceve e acquisisce informazioni su ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ne effettua l'analisi finanziaria e, su tali basi, ne valuta la rilevanza per l'eventuale trasmissione agli organi investigativi (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia). Sulla base del proprio patrimonio informativo, la Uif svolge inoltre attività di analisi strategica per individuare e valutare fenomeni, tendenze, prassi operative, punti di debolezza del sistema. Lo studio è rivolto anche all'analisi di singole anomalie dei settori dell'economia ritenuti a rischio, degli strumenti di pagamento e di realtà economiche territoriali. L'Unità trasmette un rapporto annuale sul proprio operato al ministro dell'Economia e delle Finanze.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti

Il primo Schema evidenzia, fra i fenomeni fraudolenti di largo utilizzo, l'emissione di fatture non corrispondenti a operazioni effettive, che generalmente consentono al destinatario di abbattere la base imponibile, con una riduzione del proprio carico fiscale complessivo e la costituzione di fondi neri. Tale illecito, inoltre, genera in capo ai finti acquirenti, crediti d'imposta fittizi che si prestano a compensazioni non spettanti.

I settori d'impresa maggiormente a rischio sono quello edile, il commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie. Fra i requisiti soggettivi presi in considerazione dallo schema si ricordano le imprese di recente costituzione o che riprendono a operare dopo un periodo di inattività, imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, imprese che cessano improvvisamente, imprese con sede legale distante dal centro degli interessi, imprese prive di strutture organizzative reali, imprese con frequenti variazioni della compagine societaria o soci con precedenti penali

In ambito oggettivo, invece, elementi significativi sono rappresentati da un sostanziale pareggio della movimentazione riferibile all'azienda, realizzato con accrediti seguiti in via sistematica da prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti (società italiane o estere, esponenti aziendali, ulteriori persone fisiche prive di collegamenti, formali o commerciali, con l'impresa), specie se effettuati tramite servizi bancari telematici o sportelli automatici.

Frodi Iva intracomunitaria
In questo campo lo Schema evidenzia che l'illecito è realizzato dalle società "cartiere", entità prive di organizzazione o consistenza economica (*missing trader*), costituite in Stati aventi delle regole meno severe, che cessano o sono messe in liquidazione quasi subito
Tali società fittizie acquistano beni da un soggetto residente in un diverso Paese europeo senza applicazione dell'imposta e, successivamente, li rivendono a un altro operatore nazionale. La cessione avviene a prezzi più bassi rispetto a quelli medi di mercato ed è correlata alla condotta della cartiera cedente che non effettua il versamento dell'Iva addebitata al cessionario.
La frode può riguardare qualsiasi tipologia di prodotto ma quelli più frequentemente utilizzati per il commercio illecito sono auto, carburanti, prodotti informatici, telefoni cellulari, elettrodomestici; si tratta inoltre, di beni assoggettati ad aliquota Iva ordinaria, così da consentire il massimo profitto.
Gli elementi oggettivi e soggettivi sono, in sostanza, simili a quelli del primo Schema.

Frodi fiscali internazionali
Sono quelle frodi attuate con il trasferimento e la detenzione di attività finanziarie in altri Stati o con il trasferimento della residenza in Paesi a fiscalità più vantaggiosi al fine di sottrarre la base imponibile alle misure fiscali vigenti nel proprio Paese. Tali illeciti sono spesso realizzati con il coinvolgimento di "*shell company*" o di società interposte ("*conduit company*"), prive di un'effettiva struttura organizzativa idonea all'esercizio di un'attività economica. Attivano uno stato di *alert*, fra l'altro, i soggetti con residenza o sede all'estero, soprattutto se trasferita di recente e in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto al proprio, soggetti non residenti che hanno in Italia il centro di interessi, imprese estere controllate anche indirettamente da soggetti residenti in Italia, imprese estere prive di strutture organizzative funzionali a un'attività ad esempio prive di personale, attrezzature o locali, società caratterizzate da strutture partecipative complesse, come ad esempio trust, fondazioni, fiduciarie, *international business company*, costituite in giurisdizioni diverse da quella di residenza dei titolari. Nel profilo oggettivo sono presi in considerazione, ad esempio, i rapporti intestati a persone fisiche residenti all'estero, con controparti residenti in Italia che evidenziano interessi sul territorio nazionale, rapporti intestati a imprese estere, con operatività che attesta la disponibilità di locali o di personale sul territorio nazionale, o a soggetti che operano in Italia per conto delle stesse, con operatività da cui emerga la conclusione da parte dei medesimi di contratti vincolanti per le predette imprese.

Cessioni di crediti fittizi
Anche le cessioni dei crediti possono essere oggetto di condotte fraudolente. Il credito fittizio può essere trasferito tramite cessioni o conferimenti d'azienda o può essere utilizzato per il conferimento di capitale in società di nuova costituzione. In genere, il corrispettivo della cessione è notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti e il relativo pagamento è molto favorevole al cessionario. In questi casi, rileva l'Uif, sono spesso presenti delle figure professionali che percepiscono compensi spropositati rispetto alla prestazione eseguita.

Questo schema è un elemento di novità per i professionisti come avvocati notai e commercialista che possono avere contezza di operazioni apparentemente lecite ma che nascondono delle vere e proprie frodi fiscali. Fra i soggetti inclusi nella soglia di attenzione, a titolo di esempio, figurano le imprese cedenti, cessionarie, accollanti di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività, o aventi forme giuridiche semplici, imprese senza strutture reali, ecc e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva che sotto il profilo strutturale o gestionale.
Dal punto di vista oggettivo si ricordano, sempre a titolo esemplificativo, le movimentazioni con accrediti di bonifici di importo elevato disposti da imprese nazionali, anche riconducibili ai medesimi soggetti, ai quali seguono dei trasferimenti verso l'estero, al fine di generare il credito fittizio, rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dai contratti di accollo/cessioni di debiti/crediti fiscali, stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali.

Il documento elaborato dall'Uif evidenzia comunque che da un lato, per l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, non devono necessariamente ricorrere contemporaneamente tutti gli elementi descritti nello schema operativo e dall'altro, la mera ricorrenza di un singolo elemento non è di per sé motivo sufficiente per ritenere esistente un ipotesi di illecito fiscale, essendo necessaria una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati. Le circostanze soggettive e oggettive contenute negli schemi devono essere quindi oggetto di una puntuale valutazione che tenga conto, ai fini dell'individuazione di un'operazione sospetta, di una serie di informazioni collegate dal punto di vista logico e temporale.

TEKNORING
IL PORTALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

Limiti al subappalto, Anac chiede di eliminarli

teknoring.com/news/appalti/limiti-subappalto-anac-eliminazione

18 novembre 2020

Rimodulare i limiti al subappalto introducendo un meccanismo che apra maggiormente al mercato senza inficiarlo. La proposta arriva dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (**Anac**) Giuseppe Busia durante un'audizione nelle Commissioni Ambiente e Politiche Europee della Camera.

Eliminare i limiti al subappalto del 30-40%

Secondo Busia è necessario eliminare il limite generale del 30-40% per il subappalto, come richiesto dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia Ue. Ricordiamo infatti che con sentenza dello scorso 26 settembre la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha evidenziato la **non conformità al diritto comunitario della norma nazionale** che prevede un limite quantitativo al subappalto. Norma concepita per prevenire rischi di infiltrazione criminale.

Ristabilire una 'soglia di responsabilità'

Tuttavia, per l'Autorità anticorruzione sarebbe un grande sbaglio consentire subaffidamenti al 100%. *"La regola generale cui attenersi-* osserva Busia- *dovrebbe essere quella del subappalto di una porzione e non dell'intera commessa"*.

In termini operativi si potrebbe immaginare un intervento legislativo che al superamento di una soglia predeterminata di subappalto attribuisca al subappaltatore una **responsabilità diretta verso la stazione appaltante**, analoga a quella di un mandante in RTI. In questo modo si avrebbe una garanzia in più nei confronti della stazione appaltante e si disincentiverebbe a comportamenti volutamente elusivi della responsabilità.

Limiti al subappalto motivati

Per il presidente Anac il legislatore potrebbe anche valutare di richiedere alla stazione appaltante l'obbligo di **motivare adeguatamente un eventuale limite al subappalto** in relazione allo specifico contesto di gara. Evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza.

Ridefinire i controlli sui subappaltatori

Al fine di bilanciare la maggiore libertà di subappalto con le esigenze di trasparenza e di garanzia di affidabilità, Busia propone di reintrodurre l'obbligo di **indicare i subappaltatori già in fase di gara** (in numero facoltativo fino a tre a discrezione dell'operatore economico). Consentendo alla stazione appaltante di conoscere preventivamente i soggetti incaricati e di agevolarne le verifiche. Ferma restando la necessità di autorizzazione al subappalto di cui all'art. 105, comma 4, del Codice.

Il DL Semplificazioni e le modifiche al codice degli appalti

Aumentare e migliorare i controlli con la digitalizzazione

Secondo Busia la difficoltà principale per le stazioni appaltanti sta nell'effettuare i **controlli sui requisiti posseduti dalle imprese** che partecipano alla gara. È necessario, pertanto, valorizzare il ruolo delle stazioni appaltanti, migliorandone la qualità, prevedendo un piano straordinario di assunzioni di personale ad elevata competenza e con un deciso rilancio dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e della digitalizzazione. Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale migliorare e/o potenziare l'applicazione della **digitalizzazione alle procedure di gara**. In un'ottica di semplificazione e riduzione degli oneri a carico degli operatori economici.

"L'obiettivo, permesso anche dalla digitalizzazione delle procedure– conclude Busia- *è quello di raccogliere tutte le informazioni sugli operatori economici, subappaltatori inclusi, acquisiti tramite AVCPass/BDOE e BDNCP per creare un fascicolo virtuale degli operatori economici"*.

I costruttori chiedono l'istituzione di un tavolo sul subappalto

Alla presa di posizione dell'Anac si aggiungono le critiche dell'**Ance** all'attuale normativa che regola il subappalto.

"Il subappalto è ormai vittima di una ***visione asfittica e priva di strategia****, con gravi ripercussioni economiche e sociali* – denuncia il Presidente Ance, Gabriele Buia. *Le norme sono peraltro in netto contrasto con la disciplina europea tant'è che ci sono già due sentenze che mettono in mora l'Italia sul subappalto a cui però nessuno finora ha dato seguito. Come se il nostro senso di appartenenza all'Europa fosse a fasi alterne, solo quando ci fa comodo".*

Il risultato *"è che ormai ogni stazione appaltante decide in modo diverso, chi invoca la disciplina europea chi applica le previsioni italiane, ben più restrittive. Creando così il caos assoluto".* E a farne le spese sono soprattutto gli **operatori economici** *"che non riescono più a comprendere come organizzare la propria azienda".*

Per Buia *"è arrivato dunque il momento che il Mit mantenga gli impegni assunti e che convochi al più presto un* ***tavolo sul subappalto*** *per definire un nuovo quadro normativo solido, trasparente ed efficiente che contribuisca all'avvio dei cantieri".*

TEKNORING
IL PORTALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

Superbonus, Sismabonus e Bonus facciate, detrazioni cumulabili?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismabonus-bonus-facciate-detrazioni-cumulabili

18 novembre 2020

L'Agenzia delle Entrate, con la **risposta n. 538 del 9 novembre 2020**, offre dei chiarimenti in merito alle detrazioni cumulabili. Intervenendo in particolare sulle opzioni per la cessione o lo sconto in fatura in luogo delle detrazioni Superbonus, Sismabonus e Bonus facciate per interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio C/2 con cambio di destinazione in residenziale.

Il quesito

Il comproprietario con il coniuge di una unità immobiliare accatastata in categoria C/2, che costituisce l'ultima porzione non ancora recuperata, adibita in passato a stalla/ricovero attrezzi agricoli e fienile, di una cascina a corte, intende effettuare su tale immobile, entro la fine del 2021, **lavori di ristrutturazione edilizia** per la realizzazione di un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.

L'istante ha già ricevuto parere favorevole all'applicabilità del cd**. Sismabonus** per i suddetti lavori. E ha richiesto il Permesso di costruire per la "Ristrutturazione con cambio d'uso ai fini abitativi e miglioramento della classe di rischio sismico (…) di edificio rurale", presentando contestualmente l'asseverazione effettuata dal professionista abilitato a cui è stata commissionata la progettazione strutturale. Da cui risulta che a seguito dell'intervento progettato deriva una riduzione del rischio sismico dell'edificio di almeno due classi.

Poiché, inoltre, sul lato nord della facciata esterna dell'edificio, costituita da un muro di pietra antico, sono ammessi solo **interventi di risanamento e di restauro conservativo**, l'Istante intende effettuare sulla stessa opere riconducibili al decoro urbano che non saranno influenti dal punto di vista termico. E per tali lavori, intende avvalersi dell'opzione per la **cessione o lo sconto** in luogo delle detrazioni. L'impresa edile si è resa disponibile ad anticipare un contributo in forma di sconto in fattura.

Detrazioni cumulabili?

Ciò posto, l'Istante chiede:

- se può beneficiare del cd. **Superbonus per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico** dell'edificio C/2 con cambio di destinazione dello stesso in residenziale. E se, per i lavori sulla facciata costituita da un muro antico in pietra, è possibile beneficiare del **Bonus facciate**, anche se gli stessi non sono influenti dal punto di vista termico;
- quali sono i prezzi di riferimento per l'**attestazione della congruità delle spese** sostenute per gli interventi che i professionisti incaricati devono attestare ad ogni stato di avanzamento lavori (Sal). E come calcolarne la percentuale del 30 per cento;
- quale comportamento deve essere adottato, per l'esercizio dell'opzione, considerato che per i lavori da effettuare è potenzialmente possibile fruire di **diverse tipologie di agevolazioni fiscali** (Sismabonus, Superbonus e Bonus facciate).

Bonus edilizia, serve più tempo: l'appello è trasversale Superbonus 2020: tutte le guide e gli articoli

Il parere dell'Agenzia

Nella circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, è stato ribadito che è possibile *"fruire della detrazione d'imposta Sismabonus, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il* ***cambio di destinazione d'uso del fabbricato****, già strumentale agricolo, in abitativo"*. Il medesimo principio risulta

applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus. Purché nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e sempreché l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.

Con riferimento ai lavori sulla facciata dell'edifico, anche se non influenti dal punto di vista termico, l'Agenzia fa presente che il **Bonus facciate** spetta per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna** degli edifici esistenti, **compresi quelli non influenti dal punto di vista termico o che non interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco** della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Con riferimento alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020.

Cumulabilità del Superbonus con altre agevolazioni fiscali

In relazione alla possibilità di **cumulare il Superbonus con altre agevolazioni fiscali**, l'Agenzia precisa che:

- in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle predette agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di **una sola di tali agevolazioni**, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa;
- qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla **somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati**. Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, occorre che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione;
- è possibile, in linea di principio, **fruire sia del Superbonus che del Bonus facciate**, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione;
- il Superbonus si applica, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle **spese sostenute per interventi edilizi necessari** al completamento dell'intervento di ristrutturazione oggetto dell'istanza tra i quali, verosimilmente, rientrano anche quelli sulla facciata dell'edificio indicati dall'Istante.

Nella diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso sarà, invece, possibile fruire, per le relative spese, del Bonus facciate**.** La verifica dell'autonomia, tuttavia, presuppone accertamenti della situazione di fatto; sarà onere dell'Istante fornire

adeguata **dimostrazione dell'autonomia degli interventi** in questione, contabilizzare distintamente le spese riconducibili ad ognuno degli interventi ed effettuare ogni altro adempimento richiesto.

Interventi di riduzione del rischio sismico ammessi al Superbonus

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico ammessi al Superbonus è necessario acquisire:

- per l'opzione per la cessione o per lo sconto, il **visto di conformità dei dati** relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
- in caso di Superbonus e opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, l'**asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici** degli interventi effettuati e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. La congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Attestazioni e asseverazioni

Le attestazioni e le asseverazioni richieste a fronte di interventi di riduzione del rischio sismico, sia per il Superbonus sia per la opzione, devono essere redatte in base agli allegati del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017. In particolare:

- nell'**Allegato 1**, nel modello da utilizzare per asseverare lo stato di avanzamento dei lavori, va riportato, per ciascun Sal, il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, e l'ammontare di quelli corrispondenti alla stato di avanzamento dei lavori oggetto dell'asseverazione;
- nell'**Allegato B**, in base al quale va redatta l'asseverazione, il tecnico deve indicare il prezzario mediante il quale ha stimato la congruità della spesa ammessa alla detrazione.

Per quanto riguarda, infine, la modalità di **determinazione del 30 per cento dell'intervento agevolabile**, necessario per esercitare l'opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle spese riferite all'intero intervento. E non all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.

TEKNORING
IL PORTALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

Contributo per le attività nei centri storici, approvato il modello per la richiesta

teknoring.com/news/finanziamenti/contributo-per-le-attivita-nei-centri-storici-modello

18 novembre 2020

Con il Provvedimento 12 novembre 2020 n. 352471/2020, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello utilizzabile per chiedere il **contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici**. Contributo riconosciuto dall'art. 59 del c.d. Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).

Contributo per le attività nei centri storici, come inviare le domande

Sul punto risulta opportuno segnalare che:

- l'Istanza va predisposta in **modalità elettronica**, esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate;
- la domanda può essere trasmessa direttamente dal richiedente ovvero tramite l'**ausilio di un intermediario** abilitato ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (ad es. dottore commercialista);

- l'invio telematico potrà essere effettuato a decorrere **dal 18 novembre 2020 e fino al 14 gennaio 2021**.

I beneficiari

Tutto ciò premesso risulta opportuno ricordare che il citato art. 59 del D.L. n. 104/2020 ha previsto l'introduzione di un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle **zone "A" o equipollenti** dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana. Che, in base all'ultima rilevazione effettuata dalle amministrazioni pubbliche indicate dalla norma, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

- per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Attenzione: l'elencazione dei Comuni interessati dalla disposizione normativa in esame è riportato nelle istruzioni alla compilazione dell'istanza da spedire in via telematica.

Decreto Ristori e Ristori bis, stop a Imu di dicembre per bar e ristoranti

Altre specifiche del contributo

Inoltre, si evidenzia che:

- il contributo per le attività nei centri storici torna applicabile qualora l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia **inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 201**9. Tale contributo, non è cumulabile con il contributo previsto all'art. 58 del D.L. n. 104/2020 per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi;
- ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo, **si applicano determinate percentuali** (così come riportate dalla disposizione normativa) alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019;
- il contributo è riconosciuto comunque, ai soggetti e ai sensi delle citate disposizioni, per un ammontare **non inferiore ad Euro 1.000 per le persone fisiche e ad Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche**. I medesimi importi minimi tornano applicabili anche con riferimenti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei citati Comuni. Fermo restando il fatto che l'ammontare del contributo non può, comunque, eccedere Euro 150.000.

Approfondimenti

- eBook - Business continuity, gestione del rischio, resilienza

Andrea Quaranta
Lo scopo di questo eBook è quello di fornire informazioni sullo strumento prìncipe per la gestione della continuità operativa, il Business Continuity Plan, ma anche nozioni di risk management (come il sistema di management regolato dalla norma ISO 31000:2018), di crisis management e disaster recovery, ma non solo in quanto un'azienda che voglia dirsi realmente resiliente deve tenere in forte considerazione gli impatti di un'eventuale interruzione su tutti gli aspetti: infrastrutture tecnologiche, risorse umane, organizzazione, logistica e commerciale, per citarne solo alcuni.

Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

In primo piano

isprambiente.gov.it/it/in-primo-piano

Stati Generali del Verde Urbano - VI Edizione

Stati generali del verde urbano è un evento promosso dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il Mattm ai sensi della legge 10/2013. Giunto quest'anno alla sua VI edizione, Stati Generali è l'occasione per fare il punto - con i protagonisti della politica, della scienza, dell'economia, delle arti, del diritto, e delle altre scienze sociali – sul ruolo del verde per le nostre città e sul loro futuro. L'evento centrale avrà luogo il 23 novembre in una giornata articolata in quattro sessioni organizzate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, cui parteciperanno rappresentanti di Istituzioni pubbliche e del mondo privato. Alla prima sessione parteciperà il Presidente ISPRA Stefano Laporta.

- **Quando** 23/11/2020 (2020-11-23) a 24/11/2020 (2020-11-24)
- **Dove** Evento on line
- **Aggiungi l'evento al calendario** iCal

Programma

Diretta della prima sessione sulla pagina Facebook dell'ISPRA

Il **24 novembre** mattina si terrà il side-event ISPRA dal titolo "**Verde e benessere in città ai tempi del COVID-19"** organizzato dalla Sezione per le Valutazioni ambientali nelle aree urbane. L'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha confermato la stretta relazione tra qualità dell'ambiente, stili di vita e salute umana – soprattutto nelle zone a maggiore pressione antropica, le città. L'accesso a spazi verdi di qualità e la possibilità di fare esperienza di natura nei contesti sempre più urbanizzati della nostra società rappresentano una leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la salute pubblica. Ne discuteranno rappresentanti dell'Organizzazione mondiale della Sanità, della FAO, dell'Istituto Superiore di Sanità assieme ad esperti ISPRA.

Programma

Diretta su Zoom

CORRIERE DELLA SERA
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

Bomba d’acqua sul golfo di Policastro: allagamenti, frane e famiglie evacuate

corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/20_novembre_17/bomba-d-acqua-golfo-policastro-allagamenti-frane-famiglie-evacuate-99fedca8-28ae-11eb-8451-0d0b999f2386.shtml

nel salernitano

Danni ingenti in tutto il territorio. Un cine-teatro adibito a centro di accoglienza per gli sfollati

Una bomba d’acqua ha creato ingenti danni nel Golfo di Policastro, in provincia di Salerno. Situazione critica soprattutto a Vibonati, Policastro Bussentino, Capitello e Santa Marina. Frane e allagamenti hanno devastato il territorio, strade chiuse e famiglie evacuate. Il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, ha allestito un centro di accoglienza nel cine-teatro del paese dove si sono rifugiate gli sfollati. Il primo cittadino di Vibonati, Franco Brusco, ha chiesto alle famiglie del territorio che abitano in case isolate o ai primi piani di trasferirsi nei piani alti per motivi di sicurezza. (fonte agenzie)

17 novembre 2020 | 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

Ottopagine.it Salerno

Bomba d'acqua sul Golfo di Policastro: sfollati, danni e frane

ottopagine.it/sa/cronaca/235833/bomba-d-acqua-sul-golfo-di-policastro-sfollati-danni-e-frane.shtml

17 novembre 2020

Santa Marina.
Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta sul Golfo di Policastro. L'incessante pioggia che da ieri sera continua a cadere nei comuni del Cilento sta mettendo in ginocchio numerose città, tra Santa Marina e Sapri si registrano i danni peggiori, ma gravi disagi sono stati riportati anche a Palinuro, Vibonati e le zone limitrofe. E' stata una nottata impegnativa per i tanti volontari e vigili del fuoco che hanno lavorato incessantemente per soccorrere le tante persone che hanno richiesto il loro intervento al fine di mettere in sicurezza i territori fortemente minacciati dal rischio idrogeologico. Numerose sono state le segnalazioni per allagamenti in negozi e abitazioni.

Il sindaco di Vibonati, recatosi nelle zone maggiormente colpite insieme ai vigili del fuoco, in particolare in località Carbone, Cammarosano e zona San Pietro, ha allertato il Prefetto e ha invitato i cittadini a non sostare nei piani bassi delle abitazioni: "Chi puó salga ai piani alti ed eviti i piani terra. Ci sono seri rischi idrogeologici su tutto il territorio e per l'incolumitá delle persone." Ha scritto tramite social. Crollata parte di una strada che costeggia il torrente Cacafava, diverse famiglie sono rimaste isolate. "Una strage, milioni di euro di danni. Abbiamo bisogno di aiuti immediati" ha dichiarato il delegato ai lavori pubblici e all'ambiente Manuel Borrelli. In tarda serata, una persona colta da malore, rimasta bloccata nella sua auto sulla statale, è stata trasportata presso l'ospedale di Sapri.

Situazione drammatica anche a Capitello dove è franata la strada per Ispani. Policastro Bussentino in ginocchio per la pioggia: sottopassi e strade allagate, decine di segnalazioni ed interventi su tutto il territorio, con famiglie sfollate e danni alle abitazioni. Una frana si è verificata nel centro storico, fango e detriti hanno invaso le strade. Il sindaco Giovanni Fortunato ha chiuso il transito della SS18 che da da Santa Marina porta a Policastro e della Panoramica fino a nuova comunicazione. I lavori sono continui e serrati ma ora come ora le strade presentano in più punti detriti e sono impercorribili.

“La Delegazione Comunale ed il Cineteatro sono stati aperti al pubblico per accogliere tutte le persone che hanno bisogno di un riparo date le condizione in cui si potrebbero ritrovare le loro abitazioni.” Ha reso noto tramite social il primo cittadino.

“Policastro è tutto allagato, ho dovuto prendere le bimbe nel letto e scappare al piano di sopra da mia suocera, è entrata acqua in casa dappertutto” L’allarme di una mamma.